SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 gennaio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

Ministero delle attività produttive

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

04A00631

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2004, n. **16.**

Disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare particolari misure a favore del comparto agricolo e della pesca;

Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni previdenziali in agricoltura

1. Il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:

«*7*. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, deve essere presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. Nel caso in cui a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia ravvisata l'impossibilità che la prestazione di lavoro è stata effettuata in tutto o in parte, l'I.N.P.S. emette pronuncia di disconoscimento di detta prestazione ai fini della tutela previdenziale.».

Art. 2.

Disposizioni in materia di quote latte

1. A favore dei singoli produttori, ai quali deve essere restituito, in applicazione dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, il prelievo supplementare versato per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 e successivamente riconosciuto come non dovuto, l'AGEA è autorizzata a procedere alla restituzione dei relativi importi, salvo che gli stessi siano stati recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli. All'uopo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella *C* della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il comma 36 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dai seguenti:

«*36*. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del prelievo supplementare complessivamente dovuto. L'istanza vale come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito.

36-bis. I giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2004 innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte della regione o provincia autonoma di appartenenza, da comunicare a cura delle medesime al competente organo giurisdizionale.».

Art. 3.

Misura di accompagnamento sociale nel settore della pesca

1. L'importo di cui all'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, da destinare ad una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, è aumentato, per l'anno 2004, di 5 milioni di euro.

2. È istituita, per gli anni 2005 e 2006, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41; a tale scopo, è stanziato l'importo di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità di partecipazione del Ministero delle politiche agricole e forestali agli oneri di funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in applicazione del regolamento (CE) n. 2371/02, per l'anno 2004, per un importo di 1,5 milioni di euro.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267.

Art. 4.

Credito agrario e contributi previdenziali

1. Agli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti di credito agrario, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il reintegro del capitale circolante.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 60 mesi, sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.

3. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tale fine è autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa di 1,05 milioni di euro annui. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1,05 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Misure creditizie per le imprese di autotrasporto

1. Alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti per il reintegro del capitale circolante.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di sessanta mesi, sono concessi e garantiti nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

04G0043

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2003, n. **384.**

Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 176 del 5 luglio 2002;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha dato attuazione alla citata direttiva 97/67/CE;

Visto l'articolo 19 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002), che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2002/39/CE;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 17 aprile 2000, recante conferma della concessione del servizio postale universale alla società Poste Italiane S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2000;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni in data 18 dicembre 2002, n. DGRQS/2914, recante istruzioni in ordine alla direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2002;

Vista, inoltre, la deliberazione del Ministro delle comunicazioni in data 18 dicembre 2002, n. DGRQS/2915, con la quale si definisce l'ambito della riserva

postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2002;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 2003;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Tutela della riserva

1. La lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituita dalla seguente:

«*b)* definisce l'ambito dei servizi riservati e predispone i controlli atti a garantire che i servizi stessi siano rispettati, adottando, se necessario, specifici provvedimenti al riguardo;».

Art. 2.

Servizio universale

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «tutti i punti del territorio nazionale» sono inserite le seguenti:

«, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane,».

Art. 3.

Trasferimento di sovvenzioni

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è aggiunto il seguente:

«*5-bis.* Il trasferimento di sovvenzioni da parte dell'area dei servizi riservati a quella del servizio universale è autorizzato dall'Autorità di regolamentazione del settore postale qualora, sulla base della separazione contabile certificata, prodotta dal fornitore del servizio universale conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, esso risulti strettamente necessario per il soddisfacimento degli obblighi del servizio universale. L'Autorità notifica immediatamente il provvedimento di autorizzazione alla Commissione europea.».

Art. 4.

Servizi riservati

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

«*1.* Al fornitore del servizio universale, nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, con i seguenti limiti di peso e di prezzo:

a) il limite di peso è di 100 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2003; tale limite non si applica se il prezzo è pari o superiore a tre volte la tariffa pubblica per l'invio della categoria di corrispondenza più rapida del primo porto di peso;

b) il limite di peso è di 50 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2006; tale limite non si applica se il prezzo è pari o superiore a due volte e mezzo la tariffa pubblica per l'invio della categoria di corrispondenza più rapida del primo porto di peso.».

2. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono aggiunte le seguenti parole:

«, ad esclusione dei servizi di recapito della posta elettronica ibrida a data od ora certa, soggetti ad autorizzazione generale».

Art. 5.

Termine per i versamenti

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre».

Art. 6.

Condizioni economiche

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* Il fornitore del servizio universale è tenuto:

a) ad applicare eventuali prezzi e tariffe speciali e relative condizioni associate in regime di trasparenza e non discriminazione;

b) a operare affinché i prezzi e le tariffe suddetti tengano conto dei costi evitati rispetto a un servizio ordinario coprente la gamma completa dei servizi offerti per raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii individuali;

c) ad applicare i prezzi e le tariffe nonché le relative condizioni associate nei riguardi di tutti i soggetti che si trovino nelle medesime condizioni;

d) a rendere disponibili gli eventuali prezzi e tariffe speciali anche ai clienti privati in condizioni simili.».

Art. 7.

Reclami

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è aggiunto il seguente:

«*5-bis.* Le disposizioni del presente articolo sono estese ai titolari di licenza individuale, i quali sono tenuti a comunicare all'Autorità di regolamentazione

del settore postale le procedure elaborate per la trattazione dei reclami degli utenti. L'Autorità può richiedere modifiche alle procedure anzidette.».

Art. 8.

Sanzioni

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «da lire dieci milioni a lire cento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque».

2. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «da lire dieci milioni a lire cento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque».

3. All'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro duemilacinquecentottantadue a euro venticinquemilaottocentoventidue».

4. All'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro».

5. All'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «da lire tre milioni a lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro millecinquecentoquarantanove a euro quindicimilaquattrocentonovantatre».

6. All'articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro».

Art. 9.

Norme transitorie

1. Nelle licenze individuali rilasciate fino al 31 dicembre 2002 dall'Autorità di regolamentazione del settore postale i limiti di peso e di prezzo sono da considerare automaticamente modificati in ragione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del presente provvedimento.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— La direttiva 2002/39/CE è pubblicata nella GUCE n. L 176 del 5 luglio 2002.

— La direttiva 97/67/CE è pubblicata nella GUCE n. L 015 del 21 gennaio 1998.

— Il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, reca: «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio».

— L'art. 19 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2003 - Supplemento ordinario n. 19, è il seguente:

«Art. 19 *(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, in materia di servizi postali)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità in conformità dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinare l'ambito dei servizi postali riservati dal 1º gennaio 2003 e dal 1º gennaio 2006, ivi compresa la corrispondenza transfrontaliera e la pubblicità diretta per corrispondenza, nella misura necessaria per assicurare la fornitura del servizio universale entro i limiti di peso e di prezzo indicati nella direttiva;

b) garantire l'applicazione dei principi di trasparenza e di non discriminazione nell'applicazione delle condizioni economiche speciali e di quelle associate;

c) fissare regole tassative per il trasferimento di sovvenzioni dall'area riservata a quella del servizio universale;

d) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale e del servizio offerto dagli operatori privati;

e) garantire il rispetto dei servizi riservati;

f) assicurare il mantenimento delle prestazioni del servizio universale a livelli qualitativi e quantitativi tali da garantire permanentemente servizi adeguati alle esigenze di tutti gli utenti in tutti i punti del territorio nazionale, anche con specifico riferimento alla particolare situazione dei comuni minori, delle località montane, delle isole minori e delle altre aree svantaggiate.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 2001, n. 134, la legge n. 317 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 2001, n. 181.

Note all'art. 1:

— L'art. 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 2 *(Autorità di regolamentazione)*. — 1 . L'autorità di regolamentazione del settore postale è il Ministero delle comunicazioni.

2. In particolare l'autorità di regolamentazione:

a) espleta le competenze attribuitegli dal decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

b) definisce l'ambito dei servizi riservati e predispone i controlli atti a garantire che i servizi stessi siano rispettati, adottando, se necessario, specifici provvedimenti al riguardo;

c) opera la scelta del fornitore o dei fornitori del servizio universale conformemente alla normativa comunitaria vigente applicabile ai servizi postali al termine del regime transitorio previsto dall'art. 23, comma 2;

d) verifica il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale;

e) determina i parametri di qualità del servizio universale e organizza un sistema di controllo periodico delle prestazioni che compongono il servizio stesso;

f) assicura il rispetto degli obblighi legati alla separazione contabile tra i diversi servizi in relazione all'espletamento del servizio universale;

g) vigila affinché gli accordi relativi alle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria siano improntati ai principi seguenti:

1) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;

2) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualità di servizio fornita;

3) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie;

h) promuove l'adozione di provvedimenti intesi a realizzare l'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di trasparenza e non discriminazione;

i) vigila affinché il fornitore del servizio universale faccia riferimento alle norme tecniche adottate a livello comunitario e debitamente pubblicate;

l) accerta che nell'ambito, della gestione del servizio universale siano date pubblicamente agli utenti informazioni sulle caratteristiche dei servizi offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità;

m) procede al rilascio delle licenze individuali per l'espletamento di prestazioni singole rientranti nel servizio universale nonché delle autorizzazioni generali per l'effettuazione dei servizi che esulano dal campo di applicazione del servizio universale;

n) garantisce il rispetto degli obblighi imposti con le licenze individuali;

o) espleta i controlli nei riguardi dei soggetti titolari di autorizzazioni generali;

p) definisce la nozione di "numero significativo di persone" di cui all'art. 1, comma 2, lettera *h)*, e ne cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

q) provvede all'emissione delle carte valori postali;

r) concorre a determinare la struttura tariffaria ed il metodo di adeguamento delle tariffe;

s) tiene a disposizione le informazioni circa i sistemi di contabilità dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta;

t) assicura il rispetto da parte del fornitore del servizio universale dell'obbligo di pubblicazione annuale delle informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui sono stati gestiti.».

Note all'art. 2:

L'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:

«Art. 3 *(Servizio universale)*. — 1. Il servizio universale assicura le prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, *incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane*, a prezzi accessibili a tutti gli utenti.

2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende:

a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;

b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;

c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.

3. Il servizio universale è caratterizzato dalle seguenti connotazioni:

a) la qualità è definita nell'ambito di ciascun servizio e trova riferimento nella normativa europea;

b) il servizio è prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno;

c) la dizione «tutti i punti del territorio nazionale» trova specificazione secondo criteri di ragionevolezza attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso;

d) la determinazione del «prezzo accessibile» deve prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad un'efficiente gestione aziendale.

4. Il fornitore del servizio universale garantisce tutti i giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a settimana, salvo circostanze eccezionali valutate dall'autorità di regolamentazione:

a) una raccolta;

b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o in via di deroga, alle condizioni stabilite dal Ministero delle comunicazioni, in installazioni appropriate.

5. Il servizio universale risponde alle seguenti necessità:

a) offrire un servizio che garantisce il rispetto delle esigenze essenziali;

b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico;

c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;

d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore;

e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché delle richieste dell'utenza.

5-bis. *Il trasferimento di sovvenzioni da parte dell'area dei servizi riservati a quella del servizio universale è autorizzato dall'Autorità di regolamentazione del settore postale qualora, sulla base della separazione contabile certificata prodotta dal fornitore del servizio universale conformemente a quanto previsto dall'art. 7, esso risulti strettamente necessario per il soddisfacimento degli obblighi del servizio universale. L'Autorità notifica immediatamente il provvedimento di autorizzazione alla Commissione europea.*».

Nota all'art. 3:

— Per l'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto qui pubblicato, si veda note all'art. 2.

Nota all'art. 4.

— L'art. 4. del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 4 (Servizi riservati). — *1. Al fornitore del servizio universale, nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, con i seguenti limiti di peso e di prezzo:*

a) *il limite di peso è di 100 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2003; tale limite non si applica se il prezzo è pari o superiore a tre volte la tariffa pubblica per l'invio della categoria di corrispondenza più rapida del primo porto di peso;*

b) *il limite di peso è di 50 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2006; tale limite non si applica se il prezzo è pari o superiore a due volte e mezzo la tariffa pubblica per l'invio della categoria di corrispondenza più rapida del primo porto di peso.*

2. La riserva di cui al comma 1 comprende ciascuna fase in sé considerata.

3. La posta transfrontaliera comprende gli oggetti che fanno parte della riserva da inviare all'estero o da ricevere dall'estero, *ad esclusione dei servizi di recapito della posta elettronica ibrida a data ed ora certa, soggetti ad autorizzazione generale.*

4. Relativamente alla fase di recapito, sono compresi tra gli invii di corrispondenza di cui al comma 1 quelli generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche.

5. Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie; per procedure amministrative si intendono le procedure riguardanti l'attività della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica.».

Nota all'art. 5:

— L'art. 10 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 10 *(Fondo di compensazione).* — 1. È istituito il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale. Detto fondo è amministrato dal Ministero delle comunicazioni ed è rivolto a garantire l'espletamento del servizio universale; esso è alimentato nel caso e nella misura in cui i servizi riservati non procurano al fornitore del predetto servizio entrate sufficienti a garantire l'adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore stesso.

2. Sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1 i titolari di licenze individuali entro la misura massima del dieci per cento degli introiti lordi derivanti dall'attività autorizzata.

3. La determinazione del contributo, secondo principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata dall'autorità di regolamentazione sulla base dei costi di una gestione efficiente del servizio universale — con riferimento anche ai costi dei corrispondenti servizi di altri Stati membri dell'Unione europea — che non trovano compensazione con i proventi derivanti dalla gestione dei servizi riservati.

4. Il versamento, da effettuare all'entrata del bilancio statale, deve essere assolto *entro il 30 settembre* dell'anno successivo al quale si riferiscono i dati contabili.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni delle somme di cui al comma 4.

6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con ii Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo di compensazione.».

Nota all'art. 6:

— L'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 13 *(Tariffe).* — 1. Le tariffe dei servizi riservati sono determinate, nella misura massima, dall'autorità di regolamentazione, sentito il Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e in coerenza con le linee guida definite dal CIPE, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza.

2. I prezzi delle prestazioni rientranti nel servizio universale, che esulano dall'area della riserva, sono determinati, nella misura massima, dall'autorità di regolamentazione in coerenza con la struttura tariffaria dei servizi riservati.

3. Le tariffe ed i prezzi di cui ai commi 1 e 2 sono fissati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all'insieme degli utenti;

b) essere correlati ai costi;

c) essere fissati, ove opportuno o necessario, in misura unica per l'intero territorio nazionale;

d) non escludere la facoltà del fornitore del servizio universale di concludere con i clienti accordi individuali;

e) essere trasparenti e non discriminatori.

3-bis. *Il fornitore del servizio universale è tenuto:*

a) *ad applicare eventuali prezzi e tariffe speciali e relative condizioni associate in regime di trasparenza e non discriminazione;*

b) *a operare affinché i prezzi e le tariffe suddetti tengano conto dei costi evitati rispetto a un servizio ordinario coprente la gamma completa dei servizi offerti per raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii individuali;*

c) *ad applicare i prezzi e le tariffe nonché le relative condizioni associate nei riguardi di tutti i soggetti che si trovino nelle medesime condizioni;*

d) *a rendere disponibili gli eventuali prezzi e tariffe speciali anche ai clienti privati in condizioni simili.*».

Nota all'art. 7:

— L'art. 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 14 *(Reclami)*. — 1. Relativamente al servizio universale, compresa l'area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della qualità di cui all'art. 1 2, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, ivi comprese le procedure conciliative in sede locale uniformate ai principi comunitari: è fissato anche il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del relativo esito all'utente.

2. Qualora il reclamo non abbia avuto risultato soddisfacente, l'interessato può rivolgersi all'autorità di regolamentazione.

3. Nei casi in cui il fornitore del servizio universale è chiamato a rispondere dei disservizi, è previsto un sistema di rimborso o di compensazione.

4. È fatta salva la facoltà di adire l'autorità giurisdizionale indipendentemente dalla presentazione dei reclami di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Il fornitore del servizio universale pubblica annualmente informazioni relative al numero dei reclami ed al modo in cui sono stati gestiti.

5-bis. *Le disposizioni del presente articolo sono estese ai titolari di licenza individuale, i quali sono tenuti a comunicare all'Autorità di regolamentazione del settore postale le procedure elaborate per la trattazione dei reclami degli utenti. L'Autorità può richiedere modifiche alle procedure anzidette.*».

Nota all'art. 8:

— L'art. 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 21 *(Sanzioni)*. — 1. Il fornitore del servizio universale, in caso di violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale e dei servizi riservati, è sanzionato con pena pecuniaria amministrativa *da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque.*

2. In caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, l'autorità di regolamentazione, previa diffida, può disporre la revoca dell'affidamento del servizio stesso.

3 . Chiunque espleti servizi riservati attribuiti al fornitore del servizio universale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa *da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque*, salvo il caso in cui l'effettuazione del servizio costituisca un fatto occasionale.

4. Chiunque espleti servizi rientranti nell'ambito del servizio universale senza aver conseguito la prescritta licenza individuale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa *da euro duemilacinquecentottantadue a euro venticinquemilaottocentoventidue.*

5. Chiunque espleti servizi al di fuori dell'ambito del servizio universale senza aver prodotto la dichiarazione o senza attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di tempo è punito con sanzione pecuniaria amministrativa *da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro.*

6. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza individuale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa *da euro millecinquecentoquarantanove a euro quindicimilaquattrocentonovantatre.*

7. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla autorizzazione generale è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa *da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro.*

8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal presente articolo spetta agli organi del Ministero delle comunicazioni.».

Nota all'art. 9:

— Per l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si veda nota all'art. 4.

03G0033

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2003, n. **385.**

Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, la disciplina dell'attività di Governo;

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernente la determinazione delle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'Amministrazione stessa;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto l'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, e successive modificazioni, che ha istituito il Comitato generale per i giochi;

Visto l'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, concernente l'istituzione dell'Ente tabacchi italiani;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000, n. 115, concernente regolamento recante norme per la riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'articolo 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, recante regolamento concer-

nente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi, ed in particolare il comma 3-*bis*, che consente l'assegnazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di esperti del Servizio consultivo e ispettivo tributario;

Visto l'articolo 8, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, recante disposizioni sulla composizione e sul funzionamento del Comitato generale per i giochi;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, devono ritenersi esclusi dall'ambito applicativo di tale norma i provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche già formalmente avviati alla data del 31 dicembre 2002;

Sentite, in data 2 dicembre 2002, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante, tra l'altro, l'istituzione e le attribuzioni della Commissione per la trasparenza dei giochi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 27 gennaio 2003 e del 14 luglio 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi in data 29 ottobre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni e ambito della disciplina

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:

a) per «Ministro», il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) per «Ministero», il Ministero dell'economia e delle finanze;

c) per «Amministrazione autonoma», l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. L'Amministrazione autonoma è ordinata secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 2.

Direttore generale, uffici di funzione dirigenziale di livello generale ed organismi operanti presso l'Amministrazione autonoma

1. Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di funzione dirigenziale di livello generale compresi nell'Amministrazione autonoma stessa, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Amministrazione autonoma ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro; svolge funzioni di vigilanza nei confronti degli uffici dell'Amministrazione autonoma.

2. Il direttore generale si avvale degli esperti del Servizio consultivo e ispettivo tributario che con decreto del Ministro sono individuati e distaccati, in numero non superiore a cinque, presso l'Amministrazione autonoma.

3. Gli uffici di funzione dirigenziale di livello generale dell'Amministrazione autonoma sono:

a) la direzione per le strategie;

b) la direzione per i giochi;

c) la direzione per le accise;

d) la direzione per l'organizzazione e la gestione delle risorse.

4. Presso l'Amministrazione autonoma operano altresì:

a) il Comitato generale per i giochi, che coadiuva il Ministro nella formulazione degli indirizzi strategici per il settore dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici, ed i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro, con il quale sono altresì stabiliti i compensi per i membri del Comitato diversi da quelli che ne fanno parte in ragione del loro ufficio. Il Comitato è presieduto dal Ministro ovvero da un suo delegato ed è composto dai membri previsti dalle disposizioni vigenti, dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma e da cinque persone di elevata esperienza professionale, anche in ragione del loro ufficio;

b) la Commissione per la trasparenza dei giochi, che sostituisce tutti gli organismi o commissioni, comunque denominati, che esercitano funzioni di vigilanza sulla regolarità dell'esercizio del lotto, delle lotterie, dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici, in particolare per quanto attiene la correttezza delle operazioni di estrazione, di accertamento dei risultati, di determinazione del montepremi, di definizione e assegnazione delle vincite. La Commissione, competente altresì a risolvere, in via amministrativa, le contestazioni in materia di giochi, è nominata con decreto direttoriale. La Commissione è composta da un numero di membri inferiore del dieci per cento di quello complessivo dei componenti degli organismi o commissioni cui la stessa si sostituisce. Con decreto direttoriale sono determinate l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione e sono

fissati, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, i compensi spettanti ai suoi componenti. La Commissione presenta annualmente al Ministro una relazione sulla attività svolta, per il successivo inoltro al Parlamento;

c) la Consulta tecnica nazionale dei giochi, con funzioni propositive e consultive in materia di lotto, lotterie, giochi, scommesse e concorsi pronostici, nonché in tema di concessioni. La Consulta, presieduta dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma, è composta dai direttori degli uffici di funzione dirigenziale di livello generale della medesima Amministrazione autonoma, da un ufficiale generale del Corpo della guardia di finanza, dal Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali, dal Capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali. Alle sedute della Consulta sono chiamati a partecipare, per le materie di interesse, rappresentanti dei concessionari o delle loro associazioni. La partecipazione alla Consulta è gratuita.

Art. 3.

Direzione per le strategie

1. La direzione per le strategie svolge le seguenti funzioni:

a) definisce le strategie commerciali e promozionali in materia di giochi, scommesse, concorsi pronostici, lotto, lotterie nazionali, tradizionali e ad estrazione istantanea;

b) analizza i settori relativi alla materia di cui alla lettera *a)* ed a quella dei tabacchi; individua le misure per il contrasto delle attività illegali e per il razionale sviluppo di tali settori;

c) elabora le misure per la razionalizzazione, anche informatica, e lo sviluppo sia dei canali di commercializzazione che della rete fisica dei punti di vendita dei giochi, assicurando, comunque, il coordinamento delle tecnologie informatiche nell'ambito dell'Amministrazione autonoma;

d) cura la predisposizione delle proposte normative e dei provvedimenti amministrativi a contenuto generale nelle materie di cui alla lettera *b)*;

e) effettua l'analisi statistico-economica delle entrate derivanti dai giochi, dalle scommesse, dai concorsi pronostici, dal lotto, dalle lotterie nazionali, tradizionali e ad estrazione istantanea, nonché dalle accise sui tabacchi;

f) fornisce gli indirizzi in materia di gestione del contenzioso nelle materie di cui alla lettera *b)*;

g) gestisce le relazioni istituzionali a livello nazionale ed internazionale.

2. Il direttore per le strategie è il vicario del direttore generale dell'Amministrazione autonoma; assolve le funzioni di segretario del Comitato generale per i giochi, avvalendosi, a tale fine, delle risorse interne all'Amministrazione autonoma.

Art. 4.

Direzione per i giochi

1. La direzione per i giochi svolge le seguenti funzioni:

a) provvede all'organizzazione e all'esercizio dei giochi, delle scommesse, dei concorsi pronostici e del lotto, assicurando, in particolare, l'attività provvedimentale per l'istituzione dei punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato, la direzione delle lotterie nazionali, tradizionali e ad estrazione istantanea, con particolare riguardo alle spese ed alla ripartizione del ricavato di ciascuna di esse in base alle norme vigenti, nonché la propaganda, la distribuzione e la vendita dei relativi biglietti, anche proponendo al direttore generale dell'Amministrazione autonoma l'affidamento, in tutto o in parte, delle relative attività gestionali ad uno o più operatori e curando i relativi adempimenti, con procedure concorsuali conformi all'ordinamento interno e comunitario;

b) attua le iniziative pubblicitarie nelle materie di cui alla lettera *a)*;

c) cura la gestione amministrativa delle concessioni nelle materie di cui alla lettera *a)*, nonché l'organizzazione e lo svolgimento delle attività, nelle stesse materie, non affidate a concessionari;

d) effettua il controllo delle entrate derivanti dai singoli giochi, con particolare riferimento alle entrate erariali;

e) cura la gestione del contenzioso, nelle materie di competenza.

2. La direzione per i giochi, relativamente alle materie di competenza, assicura altresì la direzione funzionale degli uffici periferici dell'Amministrazione autonoma.

3. Il direttore per i giochi assolve le funzioni di segretario della Commissione per la trasparenza dei giochi e della Consulta tecnica nazionale dei giochi, avvalendosi, a tale fine, delle risorse interne all'Amministrazione autonoma.

Art. 5.

Direzione per le accise

1. La direzione per le accise svolge le seguenti funzioni:

a) cura l'attività provvedimentale per il rilascio delle concessioni amministrative nel settore della vendita dei tabacchi lavorati per il tramite degli uffici periferici e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 18 gennaio 1994, n. 50;

b) predispone la disciplina in materia di istituzione e regime dei depositi fiscali di tabacchi lavorati e di controlli sulla circolazione dei tabacchi lavorati in sospensione d'imposta e assicura la fornitura dei contrassegni di legittimazione ai produttori nazionali ed a quelli esteri;

c) cura l'istruttoria per le autorizzazioni all'istituzione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati;

d) vigila sui depositi fiscali di tabacchi lavorati e controlla la regolarità dei versamenti e della contabilizzazione dei tributi da parte degli stessi depositi;

e) controlla la conformità dei prodotti da fumo alla normativa nazionale e comunitaria in materia di etichettatura, esercitando in materia i poteri di competenza del Ministero ed in particolare curando gli adempimenti conseguenti al controllo di condensato e di nicotina nei prodotti da fumo e le relative analisi di laboratorio;

f) cura l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e l'aggiornamento della stessa tariffa;

g) cura l'iscrizione in tariffa dei fiammiferi, l'accertamento e la contabilizzazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi;

h) dirige il settore del contenzioso penale tributario in materia di contrabbando di tabacchi lavorati, assicurando l'organizzazione ed il controllo della connessa attività presso gli uffici periferici, curando altresì ogni altra competenza del Ministero in materia di contrabbando di tabacchi lavorati;

i) elabora le misure per la razionalizzazione, anche informatica, e lo sviluppo sia dei canali di commercializzazione che della rete fisica dei punti di vendita dei tabacchi;

l) cura le attività ed esercita i poteri in materia di amministrazione e riscossione delle accise sui tabacchi lavorati, nonché la gestione del contenzioso in tutte le materie di competenza;

m) cura gli adempimenti connessi all'esercizio della vigilanza sull'Ente tabacchi italiani, nonché gli adempimenti connessi all'esercizio della vigilanza sui depositi fiscali dei tabacchi lavorati sul territorio nazionale;

n) effettua il controllo delle entrate derivanti dalle accise sui tabacchi.

2. La direzione per le accise, relativamente alle materie di competenza, assicura altresì la direzione funzionale degli uffici periferici dell'Amministrazione autonoma.

Art. 6.

Direzione per l'organizzazione e la gestione delle risorse

1. La direzione per l'organizzazione e la gestione delle risorse svolge le seguenti funzioni:

a) cura l'organizzazione, la gestione e lo sviluppo delle risorse umane, economico-finanziarie, strumentali, logistiche e tecnologiche necessarie allo svolgimento dei compiti dell'Amministrazione autonoma e ne verifica il livello di utilizzazione;

b) cura i servizi di contabilità generale delle entrate e delle spese, anche ai fini della redazione del bilancio autonomo, del consuntivo finanziario e del conto patrimoniale dell'Amministrazione autonoma;

c) controlla i rendiconti amministrativi degli uffici centrali e periferici;

d) assicura che la formazione del personale, realizzata con la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, nonché l'organizzazione dell'Amministrazione autonoma, siano funzionali al raggiungimento delle missioni istituzionali;

e) cura le relazioni sindacali e la gestione della contrattazione collettiva;

f) cura la comunicazione interna;

g) cura il servizio statistico in collegamento con l'Istituto nazionale di statistica;

h) assicura, nell'ambito del coordinamento delle tecnologie informatiche effettuato dalla direzione per le strategie, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del sistema informativo e della rete telematica dell'Amministrazione autonoma;

i) gestisce i servizi generali della sede di direzione;

l) predispone le previsioni di entrata e di spesa sia corrente che di investimento;

m) effettua la programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e provvede all'acquisizione di beni e servizi;

n) definisce gli indirizzi, i metodi e le procedure per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione autonoma;

o) approva le concessioni dei beni del patrimonio dell'Amministrazione autonoma;

p) cura la gestione del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione autonoma;

q) cura le trattazioni relative alle concessioni sui beni demaniali affidati all'Amministrazione autonoma;

r) cura la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e le attività relative alla sicurezza ed alla tutela della salute nei luoghi di lavoro;

s) cura la gestione del contenzioso, a livello non locale, nelle materie di competenza.

2. La direzione per l'organizzazione e la gestione delle risorse assicura la direzione gerarchica degli uffici periferici dell'Amministrazione autonoma.

Art. 7.

Datazioni organiche

1. La dotazione organica dell'Amministrazione autonoma è determinata secondo l'allegata tabella *A*. La dotazione organica di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, è rideterminata secondo l'allegata tabella *B*.

Art. 8.

Abrogazioni e disposizioni finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma con esso incompatibili, e in particolare:

a) il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452;

b) gli articoli 3, 4, 5, 8, 10 e 11 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

c) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074;

d) il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000, n. 115;

e) l'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357.

2. A decorrere dalla data del decreto del Ministro di definizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale dell'Amministrazione autonoma, seguendo il criterio di accorpare le funzioni omogenee e di eliminare le duplicazioni, cessa di avere effetto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma del 19 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2000.

3. Sono abrogate le disposizioni che prevedono organismi o commissioni, comunque denominati, che esercitano, relativamente alle attribuzioni del Ministero, i compiti degli organismi di cui all'articolo 2, comma 4. Tali organismi o commissioni, in ogni caso, sono soppressi a decorrere dalla data di operatività degli organismi di cui al medesimo articolo 2, comma 4.

4. Le risorse finanziarie utilizzate per gli organismi e le commissioni soppressi, ai sensi del comma 3, sono destinate al funzionamento degli organismi di cui all'articolo 2, comma 4, lettere *a)* e *b)* i cui oneri non possono complessivamente superare l'entità delle risorse finanziarie già utilizzate per gli organismi e le commissioni soppressi.

5. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 32

TABELLA *A*
(prevista dall'articolo 7, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO

Dirigenti di prima fascia		5
Dirigenti di seconda fascia		40
Area C		351
C3	41	
C2	121	
C1	189	
Are B		954
B3	446	
B2	287	
B1	221	
Area A		67
Totale dotazione	1417	

TABELLA *B*
(prevista dall'articolo 7, comma 1, sostitutiva della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107)

«DIMENSIONAMENTO DELL'ORGANICO

TABELLA *A*

Uffici	Organico totale	Dirigenti Uffici Dirigenziali Generali	Dirigenti	Altri	Ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 283 del 1998
Dipartimento delle politiche fiscali	1131	9	107	1015	
Segreterie della commissioni tributarie	2682		19	2663	
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato	1417	5	40	1372	
Totale generale	5230	14	166	5050	6395

».

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrale e periferici, mediante diversificazione fra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, reca l'istituzione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

— Il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, reca: «Determinazione delle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'Amministrazione stessa.».

— La legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, reca: «Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, reca: «Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.».

— L'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, concerne l'istituzione e la composizione del Comitato generale per i giochi nonché le modalità di nomina dei componenti.

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.».

— Il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, reca: «Istituzione dell'Ente tabacchi italiani.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000, n. 115, reca: «Regolamento recante norme per la riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a norma dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.».

— Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia.»:

«1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria;

b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, reca: «Regolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001.».

— Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1 e 3-*bis*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica, e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate», nel testo modificato dalla legge di conversione 8 agosto 2002, n. 178:

«1. Al fine di assicurare la gestione unitaria prevista dall'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonché di eliminare sovrapposizioni di competenze, di razionalizzare i sistemi informatici esistenti e di ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolge tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici. Per i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, ferma restando la riserva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, le predette funzioni sono attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in concessione; per assicurarne un ordinato trasferimento, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le date dalle quali le funzioni sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le modalità del predetto trasferimento. Le azioni possedute dal CONI relative a società operanti nel predetto settore di attività sono trasferite, a titolo gratuito allo Stato. I rapporti con le federazioni sportive continuano ad essere tenuti in via esclusiva dal CONI, anche con riferimento ai giochi, alle scommesse ed ai concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la composizione del Comitato generale per i giochi istituito dall'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, di cui fa parte un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il presidente del CONI o un suo delegato. Il Comitato fissa gli indirizzi strategici per l'organizzazione e la gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici. Le deliberazioni del Comitato concernenti i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici ricadenti nella riserva del CONI sono adottate con il voto favorevole del presidente del CONI. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 77, 78 e 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato versa al CONI una somma pari alla quota, prevista dalle vigenti disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto

il controllo del CONI stesso. Il disciplinare di concessione prevede le modalità di attribuzione di eventuali risorse aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente, in funzione dell'andamento dei giochi di competenza, le necessità finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia finanziaria.

(Omissis).

3-*bis*. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e gli altri dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze possono avvalersi degli esperti del SECIT ad essi assegnati. La disposizione di cui all'art. 11, settimo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta nel senso che il rapporto a tempo parziale con gli esperti può avvenire o tramite rapporto a tempo parziale o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e che conseguentemente, fermo il principio del voto capitario, il numero degli esperti assegnabile al servizio è rideterminato in proporzione al conseguente impegno lavorativo.».

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante: «Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali», convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 200:

«12. La composizione del Comitato generale per i giochi di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1998, n. 357, e successive modificazioni, è rideterminata con la partecipazione di un rappresentante nominato, sentita l'UNIRE, dal Ministro delle politiche agricole e forestali; le deliberazioni del Comitato relative ai giochi e alle scommesse concernenti le corse dei cavalli sono adottate con il voto favorevole del rappresentante del Ministro delle politiche agricole e forestali.».

— Si riporta il testo dell'art. 34, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»:

«3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 7, ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonché dai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, già formalmente avviati alla data del 31 dicembre 2002, e dai provvedimenti di indisponibilità emanati in attuazione dell'art. 52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e registrati presso l'ufficio centrale del bilancio entro la predetta data del 31 dicembre 2002.».

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.»:

«1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 9. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.»:

«1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica ed in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 2:

a) - f) (omissis);

g) è istituita, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in sostituzione degli organismi e delle commissioni che esercitano compiti analoghi, una Commissione per la trasparenza dei giochi, con il compito di vigilare sulla regolarità dell'esercizio dei giochi, di esprimere pareri su questioni giuridiche attinenti alla materia, anche in ordine alla risoluzione in via amministrativa, nei casi previsti dalla legge, delle relative contestazioni, nonché di esprimere pareri sulle modifiche normative concernenti la materia. Le risorse finanziarie utilizzate per gli organismi e le commissioni soppressi ai sensi della presente lettera nonché quelle derivanti dall'applicazione del secondo periodo della lettera *d)* del presente comma, sono destinate al funzionamento della predetta Commissione per la trasparenza dei giochi nonché all'applicazione di quanto previsto dalla lettera *f)* del presente comma in ordine alla Commissione consultiva per la riscossione. I compensi in favore dei componenti delle predette commissioni sono determinati, tenendo conto di quanto previsto dal periodo precedente, con decreto ministeriale.».

Nota all'art. 5:

— La legge 18 gennaio 1994, n. 50, reca: «Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati.».

Nota all'art. 7:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, reca: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze.».

Note all'art. 8:

— Per il titolo del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, si rimanda alle note alle premesse.

— La legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, reca: «Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.». Gli articoli 3, 4, 5, 8, 10 e 11 della legge medesima, abrogati dall'art. 8, comma 1, lettera *b)*, del presente regolamento, disciplinavano il funzionamento dei depositi di generi di monopolio e dei magazzini di vendita dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, reca: «Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.». Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41 e 43 del decreto medesimo, abrogati dall'art. 8, comma 1, lettera *c)* del presente regolamento, disciplinavano i servizi affidati ai depositi di generi di monopolio ed ai magazzini di vendita dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000, n. 115, si rimanda alle note alle premesse.

— Per la disciplina di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, si rimanda alle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si rimanda alle note alle premesse.

— Il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 19 giugno 2000, modificato ed integrato con omologo provvedimento 2 aprile 2001, reca: «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000, n. 115.».

04G0034

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 2003.

Individuazione delle gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione, relativi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559;

Visto l'art. 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la direttiva del Ragioniere generale dello Stato del 24 marzo 2003 ed in particolare la nota di indirizzo con la quale sono stati indicati i criteri per la individuazione delle caratteristiche proprie dei fondi di rotazione;

Vista l'attività istruttoria svolta sulla base della citata direttiva del Ragioniere generale dello Stato dagli uffici centrali del bilancio presso i Ministeri, finalizzata ad individuare le gestioni fuori bilancio aventi le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione attivi alla data del 1° gennaio 2003;

Viste in particolare le risultanze dell'attività istruttoria svolta dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la proposta formulata dal Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le gestioni fuori bilancio attive alla data del 1° gennaio 2003, condotte e/o vigilate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate nell'unito elenco (allegato *A*) che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione permangono limitatamente alla gestione dei seguenti interventi:

1) FAR - sub 1 - b - Progetti autonomi di ricerca e formazione (credito agevolato);

2) FAR - sub 12 - Progetti di ricerca e formazione su bandi MIUR.

Roma, 4 giugno 2003

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2003
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministeri istituzionali - registro n. 8, foglio n. 329

ALLEGATO

DENOMINAZIONE	riferim. normativo	GESTORE	AMMINISTRAZIONE VIGILANTE	operatività della gestione	presenza caratteri fondi rotazione
Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA) (fondo soppresso ex D.L.vo 297/1999. Residua la gestione stralcio)	L.1089/68, art.4; e success.leggi rifinanziamento 46/82; 22/87; 67/88 451/94, d.l.vo 297/99 art.5	fondi gestiti al di fuori delle amministrazioni dello Stato-IMI	M.I.U.R. -SSPAR-Uff.V°	Stralcio	misto
Fondo agevolazion alla ricerca (F.A.R.) (fondo che sostituisce il precedente FSRA)	D.L.vo 297/99	Fondi gestiti dalle amministrazioni dello Stato-MIUR	M.I.U.R.	Si	misto nel seguente dettaglio:
FAR sub 1 a-Progetti autonomi di ricerca e formazione (contributo alla spesa)	Legge 46/1982, art 7 + D.Lvo 297/1999 e DM 593/2000 , art. 5 e 6				no
FAR sub 1 b-Progetti autonomi di ricerca e formazione (credito agevolato)	Legge 46/1982, art 7 + D.Lvo 297/1999 e DM 593/2000 , art. 5 e 6				si
FAR sub 1 c-Progetti autonomi di ricerca e formazione (contributo conto interessi)	Legge 46/1982, art 7 + D.Lvo 297/1999 e DM 593/2000 , art. 5 e 6				no
FAR sub 2-Progetti autonomi per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale e annessa formazione	legge 46/1982 + legge 451/1994, art.11				no
FAR sub 3-Progetti Eureka	legge 22/1987 + D.Lvo 297/1999 e DM 593/2000 , art. 7				no
FAR sub 4-Progammi nazionali di ricerca (EX TOP DOWN)	legge 46/1982, art. 8 e 9, oggi art.12 e 13 DM593/2000				no
FAR sub 5-Parchi scientifici e tecnologici	Legge 46/1982 + delibera MIUR 255 del 25-3-1994				no
FAR sub 6-Contratti di interesse della PA	Legge 46/1982, art. 10				no
FAR sub 7-Contributi alle PMI	Legge 46/1982, art. 4				no
FAR sub 8-Pacchetto TREU	Legge 196/1997 (art.14)				no
FAR sub 9-Premi per progetti di ricerca	D.L.vo 297/1999 e DM 593/2000 (art.16)				no
FAR sub 10-Distacco temporaneo personale di ricerca	D.L.vo 297/1999 e DM 593/2000 (art.15)				no
FAR sub 11-Assunzione e commesse di ricerca	D.L.vo 297/1999 e DM 593/2000 (art.14)				no
FAR sub 12-Progetti di ricerca e formazione su bandi MIUR	D.L.vo 297/1999 e DM 593/2000 (art.12)				si

04A00675

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 2003.

Individuazione delle gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione, relativi al Ministero delle politiche agricole e forestali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559;

Visto l'art. 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la direttiva del Ragioniere generale dello Stato del 24 marzo 2003 ed in particolare la nota di indirizzo con la quale sono stati indicati i criteri per la individuazione delle caratteristiche proprie dei fondi di rotazione;

Vista l'attività istruttoria svolta sulla base della citata direttiva del Ragioniere generale dello Stato dagli uffici centrali del bilancio presso i Ministeri, finalizzata ad individuare le gestioni fuori bilancio aventi le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione attivi alla data del 1° gennaio 2003;

Viste in particolare le risultanze dell'attività istruttoria svolta dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la proposta formulata dal Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le gestioni fuori bilancio attive alla data del 1° gennaio 2003, condotte e/o vigilate dal Ministero delle politiche agricole e forestali sono individuate nell'unito elenco (allegato *A*) che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione sono le seguenti:

1) Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura;

2) Fondo centrale per il credito peschereccio, con esclusione della quota parte di contribuzione di cui agli interventi previsti dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

Roma, 4 giugno 2003

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2003
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministeri istituzionali - registro n. 8, foglio n. 328

ALLEGATO

denominazione	Riferimento normativo	Regolamento attuativo / convenzione	gestore	Amm.ne vigilante (ufficio competente)	Consistenza finanziaria (saldo ultimo rendiconto in euro)	Operatività della gestione	Gestione svolta da o al di fuori Amm.ne Statale	Contabilità speciale numero c/c
Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura	(L. 949/1952, art.5) L.910/1966,art.12 (istitutiva) L. 493/95 L.284/2002 (proroga durata)	(DPR 1317/1952) DPR 1406/1967	Ministero delle Politiche Agricole e Forestali	Direzione Generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale *Uff. POSR VIII – credito agrario*	€ **89.695.316,20** (consistenza 31.12.02)	Operativa	MI.P.A.F. Istituti di credito convenzionati (convenzione tipo del 1977), Assessorati all'agricoltura regionali	23507
Fondo centrale per il credito peschereccio	L.41/1982, art.10 L. 448/2001, art.65/3 D.L.vo 226/2001	DD.MM. 9/11/1982, 18/2/1985, 12/6/1985	MI.P.A.F.	Direzione Generale della pesca e della acquacoltura Uff. PESC V	€ **3.650.709,50** (consistenza 31.12.02)	Operativa	MI.P.A.F. Istituti di credito convenzionati (convenzione tipo)	23511
Fondo di rotazione per la proprietà diretto coltivatrice	L.590/1965 (istit.) L.817/1971 (mod.) L.616/1977, art.110 (soppressione)	DPR 1390/1965	MI.P.A.F.	Direzione Generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale Uff. *POSR VIII – credito agrario*	€ **1.572.439,17** (consistenza 31.12.02)	Stralcio	MI.P.A.F. Istituti di credito convenzionati (convenzione tipo), Assessorati all'agricoltura regionali	23502
Fondo per il risanamento del settore bieticolo saccarifero	D.L. 371/1983 (ist.) L. 546/1983 (conv.) L. 194/1984 L. 644/1994, art.1 (soppressione)		MI.P.A.F.	Direzione Generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale Uff. *POSR III – Agroindustria*	€ **15.863.059,33** (consistenza 31.12.02)	Stralcio	MI.P.A.F. RIBS S.p.A.	1432

Denominazione	Riferimento normativo	Regolamento attuativo / convenzione	gestore	Amm.ne vigilante (ufficio competente)	Operatività della gestione	Gestione svolta da o al di fuori Amm.ne Statale	Consistenza finanziaria (saldo ultimo rendiconto in euro)	Presenza caratteri fondi di rotazione
Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura **	(L. 949/1952, art.5) L.910/1966,art.12 (istitutiva) L. 493/1995 L.284/2002 (proroga durata)	(DPR 1317/1952) DPR 1406/1967	Ministero delle Politiche Agricole e Forestali	Direzione Generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale *Uff. POSR VIII – credito agrario*	Operativa	MI.P.A.F. Istituti di credito convenzionati (convenzione tipo del 1977), Assessorati all'agricoltura regionali	c/c n. 23507 € 89.695.316,20 (consistenza 31.12.02)	**SI 100%**
Fondo centrale per il credito peschereccio	L.41/1982, art.10 L. 448/2001, art.65/3 D.L.VO 226/2001	DD.MM. 9/11/1982, 18/2/1985, 12/6/1985	MI.P.A.F.	Direzione Generale della pesca e della acquacoltura Uff. PESC V	Operativa	MI.P.A.F. Istituti di credito convenzionati (convenzione tipo)	c/c n. 23511 € 3.650.709,50 (consistenza 31.12.02)	**SI limitatamente a € 3.050.709,50 con esclusione dell'importo di €. 600.000 per gli interventi di cui al D.L.Vo 226/2001**

** Quota parte delle disponibilità del fondo, negli esercizi pregressi, sono state utilizzate quale copertura finanziaria di nuove leggi.

04A00676

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 2003.

Organizzazione dell'Ufficio per il federalismo amministrativo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli 4 e 7;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» ed in particolare l'art. 10, comma 8;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;

Considerato che occorre procedere all'organizzazione dell'Ufficio per il federalismo amministrativo alla luce dell'assetto delineato dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, sopra citata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, recante delega al Ministro per gli affari regionali per il coordinamento dell'azione di Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie;

Su proposta del Ministro per gli affari regionali;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.
Ambito normativo

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio per il federalismo amministrativo, previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come modificato dall'art. 10, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ed mdividua gli uffici di livello dirigenziale in cui si articola.

2. L'Ufficio per il federalismo amministrativo è istituito, nell'ambito del Dipartimento per gli affari regionali, alle dipendenze funzionali del Ministro per gli affari regionali e costituisce ufficio di livello dirigenziale generale interno a Dipartimenti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *g)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002.

Art. 2.
Individuazione delle competenze

1. L'Ufficio per il federalismo amministrativo opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del Ministro per gli affari regionali, di cui non costituisce ufficio di diretta collaborazione.

2. L'Ufficio cura la realizzazione delle attivita connesse all'attuazione del conferimento delle funzioni amministrative dell'art. 118 della Costituzione, nonché il completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. In particolare ad esso sono affidati:

a) il coordinamento delle attivita e delle iniziative delle amministrazioni statali volte all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire alle regioni e agli enti locali;

b) la promozione di iniziative dirette al sostegno e al pieno funzionamento del conferimento di funzioni amministrative, previe intese o accordi con gli enti interessati da definire in sede di Conferenza unificata;

c) la predisposizione dei provvedimenti amministrativi connessi alle attività sub *a)* e *b)*;

d) il coordinamento delle attività e delle iniziative necessarie a concludere il processo di attuazione del federalismo amministrativo di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successivi decreti legislativi;

e) il monitoraggio delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* al fine di individuare eventuali difficoltà e punti di crisi e predisporre le opportune iniziative destinate a farvi fronte;

f) la soluzione dei problemi connessi con le attività di cui alle lettere precedenti, d'intesa con le altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

g) ogni altra collaborazione richiesta in funzione della realizzazione del federalismo amministrativo.

4. L'Ufficio presta, altresì, supporto al Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002. Dalla data di istituzione dell'Ufficio è conseguentemente soppressa la struttura che opera alle dipendenze del predetto Commissario straordinario del Governo.

Art. 3.
Organizzazione

1. All'Ufficio per il federalismo amministrativo è preposto un dirigente con incarico di livello dirigenziale generale.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti servizi di livello dirigenziale:

a) territorio, ambiente e infrastrutture per lo svolgimento delle attività in materia di sviluppo economico e attività produttive; agricoltura, caccia e pesca, artigianato, industria, energia, miniere e risorse geotermiche; territorio e urbanistica; protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti; risorse idriche e difesa del suolo; opere pubbliche; viabilità; trasporti;

b) servizi alla persona e alla comunità per lo svolgimento delle attivita in materia di tutela della salute; servizi sociali; istruzione scolastica; formazione professionale; fiere e mercati; commercio; turismo; beni e attività culturali; spettacolo; sport; polizia amministrativa regionale e locale; collocamento e politiche attive del lavoro; protezione civile.

3. Alle dirette dipendenze del capo dell'Ufficio opera una segreteria tecnica con il compito di provvedere agli adempimenti preliminari relativi alle attività di competenza dell'Ufficio.

Art. 4.
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002

1. All'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, citato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole «dieci ulteriori unità» sono sostituite dalle seguenti «nove ulteriori unità»;

b) al terzo periodo, le parole «rispettivamente di 10 e 14 unità» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente di nove e quattordici unità».

2. L'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

«2. Il Dipartimento si articola in non più di quattro uffici e non più di undici servizi».

3. All'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 citato in premessa è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*. Nell'ambito del Dipartimento, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari regionali, opera, altresì, l'Ufficio per il federalismo amministrativo. L'Ufficio si articola in due ulteriori servizi».

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio di bilancio e ragioneria del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2003

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2003
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministeri istituzionali - registro n. 13, foglio n. 272

04A00674

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 gennaio 2004.

Riconoscimento al sig. Tataru I. Ioan di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Tataru I. Ioan, nato a Ripile (Romania) il 10 settembre 1958, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale rumeno di inginer in profilul mine - specializarea mine conseguito nel giugno 1986 presso lo «Institutul de Mine Petrosani» a Bacau (Romania), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato inoltre che ha documentato di essere membro della Associazione generale degli ingegneri della Romania;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 2 ottobre 2003 e del 16 dicembre 2003;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sezione A settore industriale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno, rilasciato dalla questura di Siena, per motivi familiari rinnovato fino al 20 ottobre 2006;

Decreta:

Al sig. Tataru I. Ioan, nato a Ripile (Romania) il 10 settembre 1958, cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 16 gennaio 2004

Il direttore generale: MELE

04A00617

DECRETO 16 gennaio 2004.

Riconoscimento al sig. Gulesin Ibrahim di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Gulesin Ibrahim, nato a Hinis/Erzurum (Turchia) il 30 marzo 1964, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo di ingegnere elettronico, conseguito in Turchia presso la «Ildiz Universitesi» di Istanbul nel novembre 1987 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Ritenuto pertanto che, ai sensi degli articoli 1, lettera *a)*, terzo trattino e 3 lettera *a)* della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2, lettera *a)* del decreto legislativo n. 115/1992, è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di ingegnere in Turchia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 18 giugno 2003 e del 2 ottobre 2003;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere, sezione A, settore industriale dell'albo, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Gulesin Ibrahim, nato a Hinis/Erzurum (Turchia) il 30 marzo 1964, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) scienza delle costruzioni;

2) meccanica applicata alle macchine;

3) fisica tecnica;

4) impianti industriali.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 gennaio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

04A00618

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 giugno 2003.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea «Lo Zodiaco».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Lo Zodiaco» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito nella legge 23 novembre 2000, n. 354;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 20 luglio 2003 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Lo Zodiaco».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 40.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria e il prezzo di vendita del biglietto. L'area di gioco, ricoperta di vernice asportabile, è costituita da un rettangolo nel quale sono riprodotti i simboli dei dodici segni zodiacali. Nella parte inferiore del biglietto è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti; sono inoltre presenti due rettangoli, ricoperti da speciale vernice; quello con la scritta «non grattare qui», destinato al codice di validazione, quello contrassegnato dalla scritta «non grattare», contiene invece i codici di validazione per i rivenditori.

Nella parte posteriore del biglietto è riportato sinteticamente il regolamento del gioco, le categorie dei premi e le modalità per ottenerne il pagamento.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 1,50.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendola, mediante raschiatura, nel modo seguente. Si deve grattare l'area di gioco nella quale sono impresse dodici caselle che riproducono altrettanti segni zodiacali. Se si trova il simbolo del segno zodiacale nella casella corrispondente, si vince un premio dell'importo indicato.

L'ammontare dei premi è indicato nel successivo art. 5, nonché sul retro del biglietto.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad € 26.100.000,00 suddivisa nelle seguenti categorie di premi:

categoria A n. 4 premi di € 250.000,00;

categoria B n. 4 premi di € 25.000,00;

categoria C n. 156 premi di € 5.000,00;

categoria D n. 1.020 premi di € 1.000,00;

categoria E n. 160.000 premi di € 50,00;

categoria F n. 320.000 premi di € 5,00;

categoria G n. 800.000 premi di € 3,00;

categoria H n. 5.600.000 premi di € 2,00.

Art. 6.

Il pagamento dei premi di categoria A, B, C e D va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente previo accertamento di autenticità dello stesso.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda, in carta semplice, contenente le generalità dell'esibitore e l'indica-

zione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Non grattare qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione, si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

I biglietti vincenti i premi di categoria E, F, G e H devono riportare integro anche il rettangolo con la scritta «Non grattare» che contiene il codice di validazione destinato ai rivenditori e che dovrà essere dagli stessi grattato per procedere al controllo della vincita ed al conseguente pagamento del premio.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di nullità, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.

I venditori dei biglietti sono comunque tenuti al pagamento dei premi di categoria E, F, G e H anche dopo il predetto termine, ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 giugno 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 97

04A00671

DECRETO 18 dicembre 2003.

Impegno della somma di € 39.849.716,00 a favore di varie regioni, per l'esercizio 2003, in conto residui 2001. (Decreto n. 42).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Vista la legge di bilancio del 27 dicembre 2002, n. 290 per il 2003;

Vista la delibera CIPE del 28 marzo 2002 concernente assegnazioni di risorse destinate agli interventi previsti dalla legge n. 64/1986;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 sono state individuate le risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno - P.R.S. e A.O. 6.3;

Visto l'art. 3 del sopracitato decreto il quale prevede che l'importo annualmente spettante ad ogni singola regione è ripartito secondo criteri definiti in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle somme effettivamente necessarie alle regioni in relazione allo stato di attuazione degli interventi;

Visto il decreto 105646 del 25 novembre 2002 del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato con il quale, tra l'altro, è stato assegnato l'importo di € 39.849.716,00 in conto residui 2001 per gli interventi di cui sopra;

Vista la nota prot. n. 6552 del 2 dicembre 2003, con la quale la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le p.a. ha inviato copia della deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 2003 della Conferenza Stato-regioni, in relazione ai criteri di ripartizione e relative tabelle delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000;

Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di € 39.849.716,00 secondo le quote indicate nella sopracitata tabella di riparto, a favore delle regioni per i programmi regionali di sviluppo e le azioni organiche 6.3;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di € 39.849.716,00, in conto esercizio 2001, per le finalità di cui alla premessa, come di seguito indicato:

(Importi in €)

REGIONI		IMPORTI P.R.S.		IMPORTI A.O. 6.3		TOTALE IMPEGNO
Abruzzo	€	1.199.179,27	€	316.751,34	€	1.515.930,61
Basilicata	€	1.286.237,46	€	757.389,15	€	2.043.626,61
Calabria	€	3.322.041,22	€	1.933.415,95	€	5.255.457,17
Campania	€	3.975.854,96	€	1.976.090,12	€	5.951.945,08
Lazio	€	844.351,29	€	1.012.092,63	€	1.856.443,92
Molise	€	2.831.263,04	€	1.876.795,43	€	4.708.058,47
Puglia	€	2.227.258,00	€	1.205.987,24	€	3.433.245,24
Sardegna	€	2.418.503,17	€	1.868.183,84	€	4.286.687,01
Sicilia	€	4.860.261,78	€	5.930.993,18	€	10.791.254,96
Toscana	€	7.065,72	€	1,21	€	7.066,93
Totali	**€**	**22.972.015,91**	**€**	**16.877.700,09**	**€**	**39.849.716,00**

Art. 2.

L'onere relativo di € 39.849.716,00, graverà sul capitolo n. 7668 dello stato di previsione di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze in conto residui 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2003

Il direttore generale: BITETTI

04A00643

DECRETO 18 dicembre 2003.

Impegno della somma di € 2.000.000,00 a favore di vari comuni, per l'esercizio 2003. (Decreto n. 43).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che istituisce, a decorrere dal 2002, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali»;

Visto in particolare il comma 5 del sopracitato 54, come modificato dall'art. 70, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), il quale ha stabilito che le disponibilità del predetto Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il cui schema viene trasmesso, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003 con il quale, dopo l'acquisizione del parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari sullo schema di riparto predisposto come detto al punto precedente, sono ammessi a finanziamento, a valere sulle risorse iscritte per l'anno 2003 sul capitolo 7719 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, gli interventi di cui all'allegato del citato decreto, per un importo complessivo di € 5.000.000,00;

Ritenuto di prendere in considerazione gli interventi per i quali sono disponibili i dati richiesti ai fini dell'impegno di spesa, così come specificato nella nota n. 0042552 del 17 dicembre 2003 dell'ufficio V di questo servizio;

Ritenuto quindi, di dover impegnare, per gli interventi di cui al punto precedente, la somma complessiva di € 2.000.000, per l'esercizio finanziario 2003, a favore dei comuni interessati, come successivamente specificato all'art. 1 del presente decreto;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 2002, n. 290, per l'esercizio finanziario 2003;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di € 2.000.000,00 per le finalità di cui al «Fondo per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali», ex art. 54 della legge n. 448/2001, a favore dei comuni interessati, nella misura di seguito riportata:

n. interv.	n. claus.	INTERVENTO	IMPORTO Euro	ENTE ASSEGNATARIO
3	1	Progettazione rifacimento rete idrica	250.000	Comune di Carlentini (Siracusa)
4	2	Progetto realizzazione strada panoramica strada provinciale Mezzojuso-Campofelice di Fitalia e strada collegante Campofelice di Fitalia alla veloce di Palermo Agrigento	200.000	Comune di Campofelice (Palermo)
5	3	Progetto sistemazione e manutenzione del tratto di strada esterna di collegamento della strada provinciale 77 Misilmeri-Bolognetta con il depuratore AMAP in contrada Risalajami	200.000	Comune di Misilmeri (Palermo)
6	4	Progettazione collegamento strada provinciale 38 con strada provinciale 126	100.000	Comune di Belmonte Mezzagno (Palermo)
8	5	Progettazione Campus biomedico	350.000	Comune di Marsala (Trapani)
10	6	Progettazione viabilità afferente al porto turistico di Marina di Ragusa	400.000	Comune di Ragusa
11	7	Progettazione opere di urbanizzazione e opifici piano insediamenti produttivi	500.000	Comune di Lentini (Siracusa)
		TOTALE	**2.000.000**	

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7719 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2003.

Il presente decreto sarà trasmesso agli uffici centrali di bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2003

Il direttore generale: BITETTI

04A00644

DECRETO 18 dicembre 2003.

Impegno della somma di € 1.300.000,00 a favore della regione Sicilia, per l'esercizio 2003, in conto residui 2002. (Decreto n. 44).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che in coerenza con gli obiettivi indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria mira a promuovere la realizzazione di opere pubbliche di regioni, province, comuni, comunità montane e relativi consorzi e a tal fine istituisce a decorrere dal 2002, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali» per l'erogazione di contributi pari almeno al 50% del costo effettivo di progettazione e con una dotazione, per il 2002, di 50 milioni di euro;

Visto il decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 3 aprile 2003, con il quale sono ammessi a contributo, a valere sulle risorse iscritte nel conto residui passivi per l'anno 2003 sul capitolo 7719 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, gli interventi di cui all'allegato del citato decreto;

Visto il proprio decreto n. 21 del 16 luglio 2003 con il quale è stata impegnata (e successivamente erogata) la somma complessiva di € 26.350.000,00 a favore degli interventi, di cui all'allegato del sopracitato decreto interministeriale 3 aprile 2003, per i quali erano disponibili i dati richiesti ai fini dell'impegno di spesa;

Vista la nota n. 0042613 del 17 dicembre 2003 con la quale l'ufficio V di questo servizio comunica che possono essere impegnate le quote residuali relative agli interventi (denominati più dettagliatamente nella nota stessa) nn. 9, 10, 19 e 20, di cui all'allegato del sopracitato decreto interministeriale 3 aprile 2003;

Ritenuto quindi, di dover impegnare, per gli interventi di cui al punto precedente, la somma complessiva di € 1.300.000,00 in conto residui 2002, per l'esercizio finanziario 2003, a favore della regione Sicilia, come successivamente specificato all'art. 1 del presente decreto;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 2002, n. 290 per l'esercizio finanziario 2003;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di € 1.300.000,00 per le finalità esposte nelle premesse ex art. 54 della legge n. 448/2001, a favore della regione Sicilia per gli interventi e nella misura di seguito riportata:

n. interv.	n. claus.	INTERVENTO	IMPORTO Euro	ENTE ASSEGNATARIO
9	1	Strada statale 417 Catania-Caltagirone (nuova costruzione)	500.000	Regione Sicilia
10	2	Strada 284 Catania – Bronte (nuova costruzione)	150.000	Regione Sicilia
19	3	Strada statale 417 Catania-Caltagirone (manutenzione straordinaria)	500.000	Regione Sicilia
20	4	Strada 284 Catania – Bronte (Manutenzione straordinaria)	150.000	Regione Sicilia
		TOTALE	**1.300.000**	

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7719 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2003, in conto residui 2002.

Il presente decreto sarà trasmesso agli uffici centrali di bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2003

Il direttore generale: BITETTI

04A00642

DECRETO 19 dicembre 2003.

Impegno della somma di € 49.150.000,00 a favore di vari enti, per l'esercizio 2003. (Decreto n. 45).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, che in coerenza con gli obiettivi indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria mira a promuovere la realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di interesse locale e a tal fine istituisce a decorrere dal 2002 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale»;

Considerato che il comma 3, come modificato dall'art. 70, comma 4 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003) ha stabilito che le disponibilità del predetto Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il cui schema è trasmesso al Parlamento entro il 31 gennaio di ciascun anno per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003 con il quale viene ripartita la disponibilità del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale dell'anno 2003 pari ad € 69.000.000,00;

Vista la legge di bilancio del 27 dicembre 2002, n. 290 per il 2003;

Vista la nota prot. n. 42552 del 17 dicembre 2003 dell'ufficio V di questo servizio con la quale, viene chiesto l'impegno degli interventi specificati nell'allegato n. 2 della nota indicata, per l'importo complessivo di € 49.150.000,00;

Ritenuto di dover impegnare l'importo complessivo di € 49.150.000,00 a favore dei soggetti e per gli importi specificati nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di € 49.150.000,00, per le finalità di cui alla premessa, a favore dei soggetti e nella misura riportata nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

L'onere relativo di € 49.150.000,00, graverà sul capitolo 7720 dello stato di previsione di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2003.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2003

Il direttore generale: BITETTI

ALLEGATO *1*

	Art. 55/2003 - Elenco interventi primo decreto di impegno		
	Intervento	**Importo €**	**Ente assegnatario**
1	Completamento opere di urbanizzazione contrada comuni camera	340.000	Comune di Licata (Agrigento)
5	Riqualificazione depuratore	500.000	Comune di S.Antioco (Cagliari)
7	Tutela e recupero della rupe e della chiesa di S.Maria dell'Isola di Tropea	950.000	Comune di Tropea (Vibo Valentia)
8	Intervento di viabilità SS Valle Stura-Colle della Maddalena	1.500.000	Regione Piemonte
9	Realizzazione Palazzetto dello sport	1.450.000	Comune di Sora (Frosinone)
11	Completamento Museo Civico-Biblioteca	250.000	Comune di Salemi (Trapani)
12	Svincolo autostradale	1.000.000	Comune di Bagheria (Palermo)
13	Parcheggio interrato	1.550.000	Comune di Formia (Latina)
16	Completamento opere di viabilità	290.000	Comune di S. Giorgio delle Pertiche (Padova)
17	Opere di viabilità per il collegamento al parcheggio scambiatore della SMFR	390.000	Comune di Vigodarzere (Padova)
18	Opere di viabilità - Sistemazioni e completamenti	290.000	Comune di Borgoricco (Padova)
20	Restauro e valorizzazione Santuario Madonna di Tirano (Patrona della Valtellina)	340.000	Prov.Sondrio (Ex ass. Comune di Tirano)
22	Intervento per la realizzazione del nuovo polo edilizio scolastico	490.000	Comune di Giaveno (Torino)
23	Opere di sistemazione viaria	190.000	Comune di Fossò (Venezia)
24	Opere di sistemazione viaria	190.000	Comune di Spinea (Venezia)
25	Opere di viabilità	190.000	Comune di Villanova (Padova)
26	Costruzione ponte sul torrente Cridola Lorenzago	290.000	Provincia di Belluno
27	Opere di viabilità	340.000	Comune di Albignasego (Padova)
31	Opere di viabilità Comune Oderzo-Strada Colle Samento SP 49 e Via Altinate	490.000	Comune di Oderzo
32	Strada di collegamento superstrada-centro città	390.000	Comune di Civitanova Marche (Macerata)
35	Ristrutturazione viabilità interna del Comune	100.000	Comune di Maretto
36	Interventi di sistemazione della viabilità	100.000	Comune di Villafranca d'Asti
37	Opere di viabilità	240.000	Comune di Montagnana (Padova)
38	Opere di viabilità strade comunali esterne	900.000	Comune di Frugarolo (Alessandria)

	Intervento	Importo €	Ente assegnatario
39	Opere di viabilità finalizzate chiusura centro storico	370.000	Comune di Campi Bisenzio (Firenze)
40	Opere di viabilità e riqualificazione urbana su strade comunali	190.000	Comune di Marene (Cuneo)
42	Opere di viabilità su strade comunali	190.000	Comune di Cherasco (Cuneo)
43	Opere di viabilità su strade comunali	140.000	Comune di Narzole (Cuneo)
44	Opere stradali varie	140.000	Comune di Cervere (Cuneo)
45	Opere stradali varie	290.000	Comunità collinare del Roero (Cuneo)
46	Infrastrutture al servizio della Fiera del Mediterraneo	340.000	Comune di Palermo
47	Intervento urgente di messa in sicurezza del teatro Politeama Garibaldi	940.000	Comune di Palermo
48	Completamento del parco archeologico del comune di Poggiardo (LE)	370.000	Comune Poggiardo
49	Riqualificazione del territorio costiero	390.000	Comune di Porto Cesareo (Lecce)
50	Opere di viabilità esterna	190.000	Comune di Lequile (Lecce)
51	Sicurezza stradale viabilità e traffico	240.000	Comune di S.Nicolò d'Arcidano (Oristano)
52	Sistemazione aree esterne e viabilità di accesso impianti sportivi	190.000	Comune di Gonnosnò (Oristano)
55	Opere di viabilità interna	340.000	Comune di Francavilla Fontana (Brindisi)
56	Lavori di completamento Strada Cantone	340.000	Comune di San Lupo (Benevento)
58	Opere di sistemazione viaria (parcheggio interrato)	340.000	Comune di Pagani (Salerno)
59	Sistemazione urbana	140.000	Comune di Villaurbana (Oristano)
60	Opere di viabilità e fognature bianche	920.000	Comune di S.Marzano di S.Giuseppe (Taranto)
62	Contributo interventi sicurezza stradale	340.000	Comune di Mussomeli (Caltanissetta)
64	Sistemazione strada Serrone e allargamento ponte Sottovia	290.000	Comune di Racalmuto (Agrigento)
65	Allargamento di Via S. Vincenzo e collegamento tra Pagano e Merate mediante sottopasso	220.000	Comune di Merate (Lecco)
66	SP 342 sottopassi in corrispondenza del Cimitero di Calco e Arlate; adeguamento intersezione Via Piano e Via Boffalora con SP 342	240.000	Comune di Calco (Lecco)
67	Parco Nazionale del Cilento	390.000	Comune di Bellosguardo (Salerno)
68	SP 36 riqualificazione ponte Ferrovia dello Stato tra Comune di Biandronno -Travedona	800.000	Provincia di Varese
71	Illuminazione pubblica e opere di urbanizzazione nella strada statale n. 6	920.000	Comune di Torrice (Frosinone)
73	Sistemazione urbanistica centro Carnago	440.000	Comune di Faloppio (Como)
75	Sistemazione incrocio ex strada statale 345 in località Sarezzo	1.200.000	Provincia di Brescia

	Intervento	Importo €	Ente assegnatario
76	Sottopassaggio Ferrovia Conegliano-Calalzo e SS 51 Alemagna Km 0,4, allargamento ponte sul Cervada, raccordo strada esistente	600.000	Comune di San Vendemiano (Treviso)
77	Messa in sicurezza ex SS 10 nel tratto di attraversamento nella città di Broni (Pavia)	500.000	Provincia di Pavia
78	Messa in sicurezza SP 73 Campesana-Valvecchia	500.000	Provincia di Vicenza
79	Realizzazione della Circonvallazione Gallarate, nel tratto Viadotto Mornera in Via Carlo Noè	500.000	Comune di Gallarate (Varese)
80	Riqualificazione del tratto Lodi-Crema ex SS 235 (Cremona), SS 9 variante denominata "Nuova Tangenziale di Casalpusterlengo"	250.000	Provincia di Cremona
80	Riqualificazione del tratto Lodi-Crema ex SS 235 (Cremona), SS 9 variante denominata "Nuova Tangenziale di Casalpusterlengo"	250.000	Provincia di Lodi
81	Costruzione del raccordo nei Comuni Albino, Nembro, Alzano Lombardo, con la SS 671	500.000	Comunità Montana Seriana (Bergamo)
83	Adeguamento strada urbana ex SS 11 (tra Km. 324 e 325)	500.000	Comune di S. Bonifacio (Verona)
84	Strada provinciale Val Nure, tratto svincolo Tangenziale Sud Piacenza-Podenzano	500.000	Provincia di Piacenza
85	Realizzazione elisuperficie per pronto soccorso-prima emergenza presso l'ospedale di montagna in località S. Giovanni Bianco	900.000	Comunità montana Valle Brembana (BG)
86	Messa in sicurezza SP 247 "Riviera Berica" tratta Vicenza-Noventa Vicentina	500.000	Provincia di Vicenza
88	SP 422 Valle Maira e diramazioni	500.000	Provincia di Cuneo
90	Lavori di ammodernamento SP Menfi-Lido Fiori	340.000	Provincia di Agrigento
92	Lavori di costruzione della bretella di collegamento Castellammare A3	420.000	Comune di Castellammare di Stabia (Napoli)
94	Riqualificazione del centro storico e della pubblica illuminazione del comune di Anzi (PZ)	190.000	Comune di Anzi (Potenza)
95	Realizzazione della strada di collegamento SS 93 nella zone di Rionero in Vulture - Torre degli Emerici - Superstrada Potenza-	290.000	Comune di Rionero in Vulture (Potenza)
96	Opere di viabilità comunale	190.000	Comune di Tolve (Potenza)
97	Inizio lavori Parco fluviale Baragiano	290.000	Comune di Baragiano (Potenza)
98	Realizzazione della nuova piazza comunale e della nuova viabilità di accesso all'area artigianale	350.000	Comune di Borgiallo (Torino)
99	Rifacimento rete fognaria e nuovo manto stradale nella frazione Tuoro	700.000	Comune di Caserta
100	Rifacimento della Piazza Pilade Bronzetti	150.000	Comune di Castelmorrone (Caserta)
101	Riqualificazione area tra Via Enrico Fermi e il campo sportivo "Clemente"	150.000	Comune di S.Nicola La Strada (Caserta)
102	Realizzazione di una nuova rotatoria con sistemazione di incrocio sulla SP 53	300.000	Provincia di Torino
103	Adeguamento della segnaletica sulle strade provinciali	300.000	Provincia di Potenza
104	Adeguamento e sistemazione della SP 50 "del Carmine"	400.000	Provincia di Potenza
105	Realizzazione di una nuova rotatoria con sistemazione di incrocio sulla SP 78	200.000	Provincia di Torino
106	Adeguamento segnaletica sulle strade provinciali	200.000	Provincia di Matera

	Intervento	Importo €	Ente assegnatario
107	Realizzazione di una nuova rotatoria con sistemazione di incrocio sulla SP 107	200.000	Provincia di Torino
108	Lavori di ammodernamento della SP "S.Basilio-Mare"	350.000	Provincia di Matera
109	Realizzazione di una nuova rotatoria con sistemazione di incrocio sulla SP 1	200.000	Provincia di Torino
110	Sistemazione della piazza in contrada "S. Giuliano" del Comune di Potenza lungo la SP 30	200.000	Provincia di Potenza
111	Rifacimento manto stradale di Secondigliano	2.000.000	Comune di Napoli
112	Costruzione bretella collegamento zona ASI (Area sviluppo industriale)	4.820.000	Comune di Paternò (Catania)
115	Realizzazione di due cavalcavia Tangenziale Lodi	1.550.000	Comune di Lodi
117	Progetto di rifacimento rete idrica e fognaria e di ripristino della pavimentazione in Piazza S.Vitale e centro storico adiacente	1.200.000	Comune di S. Salvo (Chieti)
118	Viabilità	1.200.000	Comune di Piteglio (Pistoia)
119	Sistemazione della Piazza Lavatoio del monumento Lavatorio e delle aree urbane circostanti	1.200.000	Comune di Villacidro (Cagliari)
120	Demolizione e sistemazione Via A. Cappello	200.000	Comune di Torrazza Piemonte (Torino)
121	Sistemazione e ammodernamento del tratto montano SP 4 - collegamento con SP 324	500.000	Provincia di Modena
122	Accordo di programma Comunità montane del Casentino e del Pratomagno	500.000	Comunità montana del Casentino-provincia di Arezzo
123	Secondo stralcio della variante	700.000	Comune di Zocca (Modena)
124	Recupero dell'immobile del teatro Besostri	200.000	Comune di Mede (Pavia)
	TOTALE	**49.150.000**	

04A00641

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 gennaio 2004.

Sostituzione della consigliera di parità effettiva della provincia di Pesaro e Urbino.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto 11 maggio 2001 con il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le pari opportunità ha nominato la sig.ra Gabriella Fastiggi e la sig.ra Fatima Farina rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Pesaro e Urbino;

Vista la nota del 28 marzo 2003 con la quale la sig.ra Gabriella Fastiggi ha presentato le sue dimissioni dall'incarico di consigliera di parità effettiva;

Visto il decreto n. 90 del 7 ottobre 2003 con il quale il presidente della provincia di Pesaro e Urbino designa la sig.ra Camilla Fabbri consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della sig.ra Camilla Fabbri, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale per le politiche del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione richiesta dalla provincia di Pesaro e Urbino;

Decreta:

La sig.ra Camilla Fabbri è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Pesaro e Urbino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae di Fabbri Camilla

diplomata presso l'Istituto tecnico commerciale parificato «Leonardo da Vinci» di Pesaro nell'anno scolastico 87/88 con il punteggio di 50/60;

1989 - 1991 dipendente della C.N.A. Associazione provinciale di Pesaro e Urbino presso la sede di Gabicce Mare addetta alle contabilità ordinarie;

1991 - 1993 funzionario provinciale del credito della C.N.A. Associazione provinciale di Pesaro e Urbino presso la sede di Pesaro;

1993 - 1998 tesoriere provinciale della C.N.A. Associazione provinciale di Pesaro e Urbino presso la sede di Pesaro;

1998 ad oggi funzionario provinciale e responsabile regionale del Comitato Impresa Donna e del Comitato Giovani Imprenditori; responsabile provinciale per la C.N.A. Associazione provinciale di Pesaro e Urbino della società PMI Servizi s.r.l. e internazionalizzazione del Comitato nazionale per l'impreditoria femminile della C.N.A.

2000 membro del comitato per l'imprenditorialità femminile della Camera di commercio di Pesaro e Urbino.

1991 - 1995 consigliere circoscrizionale della Iª circoscrizione del comune di Pesaro;

1995 - 1999 consigliere comunale del comune di Pesaro;

1999 ad oggi membro del Consiglio di amministrazione su delega del comune di Pesaro dell'Ente Fiere di Pesaro S.p.a.

Corsi di formazione:

Attestato di frequenza al corso di formazione «Cooperazione e Associazionismo» rilasciato dalla amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino nell'anno formativo 97/98.

Attestato di frequenza al corso di formazione «Innovazione dei modelli formativi per l'artigianato marchigiano» rilasciato dalla regione Marche per l'anno formativo 97/98.

Attestato di frequenza al corso di aggiornamento «Principi dell'efficacia operativa» rilasciato dalla C.N.A. nazionale nel dicembre 2000.

Esperta in tema di pari opportunità, imprenditoria femminile.

Conoscenza della lingua francese.

Pesaro, 15 gennaio 2001

04A00540

DECRETO 12 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Italy General Service S.c.r.l.», in Prato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PRATO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996, n. 687, regolamento recante norme per l'unificazione degli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Acquisita la nota n. 1579696 della div. IV della Direzione generale per gli enti cooperativi con la quale viene richiesto lo scioglimento senza nomina del liquidatore;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della Società cooperativa «Italy General Service S.c.r.l.», viale Montegrappa n. 149 - 59100 Prato, costituita per rogito notarile in data 30 marzo 1995, codice fiscale n. 04649530484.

Prato, 12 gennaio 2004

Il direttore provinciale: IZZO

04A00541

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 gennaio 2004.

Conferimento al Consorzio tutela vino Bardolino DOC dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Bardolino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) n. 89/395 e n. 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente. l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 giugno 2001 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC del vino «Bardolino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio tutela vino Bardolino, con sede in Bardolino (Verona), c/o municipio di Bardolino, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC del vino «Bardolino», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 23 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Veneto;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espreso dalla regione Veneto sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 23 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la tutela del vino Bardolino, con sede in Bardolino (Verona), c/o municipio di Bardolino, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC del vino «Bardolino», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato del vino «Bardolino», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Bardolino» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Bardolino» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in

conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Bardolino», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sul contrassegni dei vini DOCG;

e) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)*, e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Bardolino», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione Veneto, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A00534

DECRETO 9 gennaio 2004.

Conferimento al Consorzio per la tutela dei vini Soave e Recioto di Soave dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOCG «Recioto di Soave».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 settembre 2001 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOCG «Recioto di Soave» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio per la tutela dei vini Soave e Recioto di Soave, con sede in Soave (Verona), c/o municipio di Soave, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOCG «Recioto di Soave», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 23 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Veneto;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Veneto sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 23 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la tutela dei vini Soave e Recioto di Soave, con sede in Soave (Verona), c/o municipio di Soave, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOCG «Recioto di Soave», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato dei vini Soave e Recioto di Soave, di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOCG «Recioto di Soave» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOCG «Recioto di Soave» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può dele-

gare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOCG «Recioto di Soave», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono applicare sulle bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri i contrassegni di Stato rilasciati, dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOCG «Recioto di Soave» come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione Veneto, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A00535

DECRETO 12 gennaio 2004.

Designazione dell'«Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura - A.Q.A.» quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 2275/2003 del 22 dicembre 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie», nel quadro della procedura di cui all'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che con decreto ministeriale del 6 giugno 2003 è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Spressa delle Giudicarie» ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97, art. 1, paragrafo 2, che ha integrato l'art. 5 del regolamento (CEE) 2081/92;

Considerato che con decreto ministeriale del 12 giugno 2003 l'organismo pubblico di controllo «Agenzia per la garanzia della Qualità in Agricoltura A.Q.A.» è stato designato ad effettuare i controlli sulla denominazione «Spressa delle Giudicarie» protetta transitoriamente a livello nazionale;

Ritenuto che, essendo intervenuta la registrazione comunitaria, appare necessario fissare precisi termini di vigenza dell'autorizzazione concessa all'organismo pubblico di controllo «Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura - A.Q.A.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie»;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La validità dell'autorizzazione all'organismo pubblico di controllo «Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura - A.Q.A.» con sede legale in San Michele all'Adige (Trento), via E. Mach n. 1, al controllo della denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie» è fissata in un periodo di tre anni a decorrere dal 27 giugno 2003, quale data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione ad effettuare i controlli sulla denominazione in parola.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'«Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura - A.Q.A.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'Autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'«Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura - A.Q.A.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali .viene commercializzata la denominazione «Spressa delle Giudicarie», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92».

Art. 4.

L'«Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura - A.Q.A.» non può modificare, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorità.

L'«Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura - A.Q.A.» comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2, è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo pubblico di controllo «Agenzia per la garanzia della Qualità in Agricoltura A.Q.A.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'«Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura - A.Q.A.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'«Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura - A.Q.A.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Spressa delle Giudicarie», rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla provincia autonoma di Trento nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie».

Art. 8.

L'«Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura - A.Q.A.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla provincia autonoma di Trento nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Roma, 12 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A00548

DECRETO 12 gennaio 2004.

Autorizzazione al laboratorio «Agriparadigma Srl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 23 dicembre 2003 dal laboratorio «Agriparadigma Srl», ubicato in Ravenna, via Faentina n. 224, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 novembre 2001 l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Agriparadigma Srl», ubicato in Ravenna, via Faentina n. 224, nella persona del responsabile dott. Pier Luigi Baravelli, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Acidi grassi composizione;
Acidità oleica;
Acidità totale (acidi grassi liberi);
Analisi gascromatografica degli esteri metilici e degli acidi grassi;
Analisi spettrofometrica;
Analisi spettrofometrica nell'ultravioletto;
Numero di perossidi;
Perossidi.

04A00550

DECRETO 12 gennaio 2004.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Agriparadigma Srl», autorizzato con decreto 16 marzo 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 2004, con il quale autorizza il laboratorio «Agriparadigma Srl» ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel

settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 9 gennaio 2004, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 16 marzo 2001;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Assorbanza a 425 nm;

Cationi totali;

Conduttività;

Determinazione del tenore zuccherino;

idrossimetilfurfurale;

Mesoinositolo, scilloinositolo, saccarosio;

Saccarosio;

Acido L-ascorbico;

Acido sorbico;

Anidride solforosa;

Caratteristiche cromatiche;

Indice di Folin-Ciocalteu;

Massa volumica a 20 ^{0}C e densità relativa a 20 ^{0}C;

Metanolo;

Acidità totale;

Acidità volatile;

Acilalanine: Metalaxil, Furalaxil, Oxadixil, Benalaxil, Cimoxanil;

Alcalinità delle ceneri;

Anidride solforosa libera;

Carbammati: Carbaril, Etiofencarb, Propoxur, Aldicarb, Metiocarb, Fenothiocarb, Metomil, Pirimicarb, Fenoxycarb, Bendiocarb, Benfuracarb, Carbofuran, Carbosulfan, Promecarb, Dietofencarb, Furathiocarb, Oxamil, Thiodicarb;

Ceneri;

Densità;

Estratto secco;

Estratto secco totale;

Magnesio;

Metile-isotiocianato;

Nitrati;

Organofosforati: Azinfos Etile, Azinfos Metile, Bromofos Etile, Bromofos Metile, Clorpirifos, Clorpirifos Metile, Dimetoato, Diazinone, Eptemofos, Fention, Fonofos, Fosalone, Formotion, Fenitrotion, Fentoato, Forate, Fosfamidone, Parathion Metile, Parathion, Pirimifos Metile, Protoato, Metidation, Metamidofos, Malathion, Pirazofos, Piridafention, Quinalfos, Triclorfon, Triazofos, Bupirimate, Buprofezin, Vamidothion, Tolclofos Metile, Etossichina, Profam, Clorprofam, Pirimetanil, Profenofos, Difenilammina, Fosmet, Monocrotofos, Mevinfos, Ometoato, Acefate, Diclorvos, Etoprofos, Fenazaquin, Cadusafos, Cumafos, Etrimfos, Iodofenfos, Mecarbam, Paraoxon etile, Terbufos, Foxim. Pirimidine/Ossazolidoni: Fenarimol, Nuarimol, Miclobutanil, Nitrotalisopropil, Clozolinate, Pyrifenox;

pH;

Piombo;

Piretroidi: Alfametrina, Cipermetrina, Ciflutrina, Deltametrina, Permetrina, Tetrametrina, Fenvalerate, Flucitrinate, Fenpropatrina, Cialotrina, Acrinatrina, Bifentrin, Esfenvalerate, Fluvalinate, Alletrina, Teflutrin, Tralometrina;

Profilo degli alcoli: Metanolo, Propan-1-olo; 2-metilpropan-1-olo, 2-metilbutan-1-olo; 3-metilbutan-1-olo; Butan-1-olo; Butan-2-olo; acetato di etile; acetaldeide, Acetale;

Prolina;

Tioftalimidici/Dicarbossimidici/Cianoderivati: Captafol, Captano, Clorotalonil, Clozolinate, Folpet, Diclofluanide, Vinclozolin, Iprodione, Procimidone, Procloraz, Imazalil, Fenson, Clorfenson, Clorpropilato, Clorbenzilato, Clortalonil, Captano, Fenhexamid, Pyrifenox, Famoxadone, Fenpropidin;

Titolo alcolometrico volumico;

Triazoli: Bitertanolo, Propiconazolo, Penconazolo, Tiadimefon, Triadimenol, Esaconazolo, Diclobutrazolo, Miclobutanil, Ciproconazolo, Tebuconazolo, Etaconazolo, Flusilazolo, Cyprodinil, Fludioxonil, Bromuconazolo, Difenoconazolo, Diniconazolo, Fenbuconazolo, Paclobutrazolo, Tetraconazolo, Triciclazolo, Fluquiconazolo. Strobilurine: Kresoxim metile, Trifloxystrobin. Acaricidi: Amitraz, Fipronil, Pyridaben, Pymetrozine, Tebufenpyrad;

zuccheri riduttori;

Diglucoside malvosidico.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A00551

DECRETO 14 gennaio 2004.

Conferimento al Consorzio per la tutela dei vini Soave e Recioto di Soave dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Soave».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003, concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i Consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 luglio 1998 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC dei vini «Soave» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio per la tutela dei vini Soave e Recioto di Soave, con sede in Soave (Verona), c/o municipio di Soave, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC dei vini «Soave», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 23 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Veneto;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Veneto sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 23 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la tutela dei vini Soave e Recioto di Soave, con sede in Soave (Verona), c/o municipio di Soave, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC dei vini «Soave», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato dei vini «Soave e Recioto di Soave», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Soave» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione, della DOC «Soave» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Soave», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo

dell'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma, e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il Consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG;

e) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Soave», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Veneto, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A00536

DECRETO 16 gennaio 2004.

Conferimento al Consorzio tutela dei vini «Lugana» D.O.C., in Sirmione, dell'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 1° gennaio 2001 con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela dei vini «Lugana» D.O.C., con sede in Sirmione (Brescia), via Marconi n. 2, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la richiesta presentata in data 12 dicembre 2001 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione per svolgere le funzioni di vigilanza nei con-

fronti dei propri associati, ai sensi dell'art. 19 comma 1, della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la documentazione integrativa presentata in data 17 dicembre 2003 dal citato Consorzio a seguito delle osservazioni formulate dal predetto Comitato nazionale;

Considerato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *a), b), c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della citata D.O., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È conferito al Consorzio tutela dei vini «Lugana» D.O.C., con sede in Sirmione (Brescia), via Marconi n. 2, già incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, l'incarico a svolgere, nei riguardi della predetta D.O.C., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha una validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio tutela dei vini «Lugana» D.O.C. l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio tutela dei vini «Lugana» D.O.C. e, ove, sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2004

Il direttore generale: Abate

04A00547

DECRETO 16 gennaio 2004.

Conferimento all'Ente tutela vini di Romagna dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Pagadebit di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) n. 89/395 e n. 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 17 marzo 1988 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC del vino «Pagadebit di Romagna» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dall'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC del vino «Pagadebit di Romagna», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 28 ottobre

2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato consorzio di tutela e della regione Emilia-Romagna;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Emilia-Romagna sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 28 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC del vino «Pagadebit di Romagna», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. L'Ente di tutela autorizzato del vino «Pagadebit di Romagna», di seguito denominato consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Pagadebit di Romagna» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Pagadebit di Romagna» sono tenuti a mettere a disposizione del consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento al consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, le province e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono delegare il consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Pagadebit di Romagna», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG;

e) in deroga alle disposizioni di cui precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Pagadebit di Romagna», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato

di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A00611

DECRETO 16 gennaio 2004.

Conferimento all'Ente tutela vini di Romagna dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Cagnina di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) n. 89/395 e n. 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 17 marzo 1988 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC del vino «Cagnina di Romagna» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dall'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC del vino «Cagnina di Romagna», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 28 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato consorzio di tutela e della regione Emilia-Romagna;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Emilia-Romagna sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 28 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC del vino «Cagnina di Romagna», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. L'Ente di tutela autorizzato del vino «Cagnina di Romagna», di seguito denominato consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Cagnina di Romagna» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Cagnina di Romagna» sono tenuti a mettere a disposizione del consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le camere di commercio, industria artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento al consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, le province e le camere di commercio, industria artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono delegare il consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Cagnina di Romagna», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG;

e) in deroga alle disposizioni di cui precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Cagnina di Romagna», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A00612

DECRETO 16 gennaio 2004.

Conferimento all'Ente tutela vini di Romagna dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Colli di Faenza».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) n. 89/395 e n. 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 agosto 1997 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC dei vini «Colli di Faenza» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dall'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC dei vini «Colli di Faenza», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 28 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato consorzio di tutela e della regione Emilia-Romagna;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Emilia-Romagna sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 28 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC dei vini «Colli di Faenza», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. L'Ente di tutela autorizzato dei vini «Colli di Faenza», di seguito denominato consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Colli di Faenza» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Colli di Faenza» sono tenuti a mettere a disposizione del consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di

controllo analitico ed organolettico, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento al consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, le province e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore, dei V.Q.P.R.D.; in particolare le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono delegare il consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Colli di Faenza», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG;

e) in deroga alle disposizioni di cui precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Colli di Faenza», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A00613

DECRETO 16 gennaio 2004.

Conferimento all'Ente tutela vini di Romagna dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Colli Romagna Centrale».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i Consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 settembre 2001, e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la DOC dei vini «Colli Romagna Centrale» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dall'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Faenza (Ravenna), Corso Garibaldi n. 2, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC dei vini «Colli Romagna Centrale», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 28 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Emilia-Romagna;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Emilia-Romagna sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 28 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Faenza (Ravenna), Corso Garibaldi n. 2, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC dei vini «Colli Romagna Centrale», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. L'Ente di tutela autorizzato dei vini «Colli Romagna Centrale», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Colli Romagna Centrale» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Colli Romagna Centrale» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164,

a rilasciare, limitatamente alla DOC «Colli Romagna Centrale», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il Consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG;

e) in deroga alle disposizioni di cui precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Colli Romagna Centrale», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A00614

DECRETO 16 gennaio 2004.

Conferimento all'Ente tutela vini di Romagna dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Colli d'Imola».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volon-

tari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i Consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° luglio 1997, e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la DOC dei vini «Colli d'Imola» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dall'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Faenza (Ravenna), Corso Garibaldi n. 2, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC dei vini «Colli d'Imola», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 28 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Emilia-Romagna;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Emilia-Romagna sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 28 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Faenza (Ravenna), Corso Garibaldi n. 2, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC dei vini «Colli d'Imola», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. L'Ente di tutela autorizzato dei vini «Colli d'Imola», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Colli d'Imola» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Colli d'Imola» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria artigianato e agricoltura competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D; in particolare la camera di commercio, industria artigianato e agricoltura può delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16 comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Colli d'Imola», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e fore-

stali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il Consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG;

e) in deroga alle disposizioni di cui precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere peranto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Colli d'Imola», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali; senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A00615

DECRETO 19 gennaio 2004.

Sostituzione del responsabile del laboratorio «Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg laboratorio enologico» autorizzato con decreto 4 giugno 2003, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2003, con il quale autorizza il laboratorio «Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg laboratorio enologico» ubicato in Ora (Bolzano), via Laimburg n. 6, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivi-

nicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, nella persona del responsabile dott. Aldo Matteazzi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato con nota del 17 dicembre 2003 ha conferito l'incarico di responsabile di detto laboratorio alla dott.ssa Eva Uberegger con decorrenza 16 dicembre 2003, in sostituzione del dott. Aldo Matteazzi;

Ritenuta, pertanto, la necessità di indicare un nuovo responsabile del Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg laboratorio enologico;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 4 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2003, relativo all'autorizzazione al laboratorio Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg laboratorio enologico, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, il responsabile del laboratorio risulta essere la dott.ssa Eva Uberegger in sostituzione del dott. Aldo Matteazzi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A00549

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «GES.GAR. Cooperativa a r.l.», in Anzio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 aprile 2002 e successivi accertamenti dai quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «GES.GAR. Cooperativa a r.l.», con sede in Anzio (Roma) (codice fiscale 04723341006) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e l'avv. Francesco Serrao, nato a Catanzaro il 12 febbraio 1960, domiciliato in Roma, via Savoia n. 84, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A00604

DECRETO 24 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Aurora - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Dalmine, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 31 marzo 2003 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Aurora - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Dalmine (Bergamo), (codice fiscale 02740090168) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e l'avv. Giovanni Maria Cocconi, nato a Milano il 7 settembre 1958, domiciliato in Milano, via di Santa Costanza n. 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A00605

DECRETO 24 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Girasole. Cooperativa a r.l.» in liquidazione, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista l'ispezione ordinaria in data 7 giugno 2002 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Girasole. Cooperativa a r.l.» in liquidazione, con sede in Roma (codice fiscale 07054070581) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e l'avv. Francesco Serrao, nato a Catanzaro il 12 febbraio 1960, domiciliato in Roma, via Savoia n. 84, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A00606

DECRETO 24 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Jet Service cooperativa a responsabilità limitata», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'istanza del liquidatore ordinario in data 11 giugno 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Jet Service cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari (codice fiscale 04281940728) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il dott. Giuseppe Buttaro, nato a Roma il 9 marzo 1960, domiciliato in Bari, via Abate Gimma n. 52, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A00607

DECRETO 24 dicembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Multi Service», in Cuneo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2002 con il quale la società cooperativa «Multi Service», con sede in Cuneo (codice fiscale 02299290045) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Marco Milanesio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Constatate le avvenute dimissioni del nominato commissario;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Domenico Fazzini, nato a Premana (Como) il 6 giugno 1946 e domiciliato a Delebio (Sondrio) in via IV Novembre n. 1, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del rag. Marco Milanesio, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A00608

DECRETO 24 dicembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia militare», in Verona.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 2003 con il quale il dott. Gabriele Turra è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia militare», con sede in Verona (codice fiscale 00870970233) già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 12 agosto 2002;

Vista la nota in data 11 novembre 2003 con la quale il nominato commissario ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gilberto Bargellini, nato a Pelago (Firenze) il 6 febbraio 1971, residente in Pontassieve (Firenze), via Parigi n. 15, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Gabriele Turra, che non ha accettato l'incarico.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A00609

DECRETO 24 dicembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società Residence 2001», in San Giuliano Terme.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003 con il quale la società cooperativa «Società Residence 2001», con sede in San Giuliano Terme (Pisa) (codice fiscale 01249820505) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giovanni Paolo Forgione ne è stato nominato commissario liquidatore;

Constatata la rinuncia all'incarico del nominato commissario;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Claudio Ciardella, nato a Firenze il 24 marzo 1975 ed ivi domiciliato in via delle Mantellate n. 9 - 50129 Firenze, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Giovanni Paolo Forgione, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A00610

DECRETO 15 gennaio 2004.

Tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea indichi ed aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la comunicazione della Commissione europea 97/C (G.U.C.E. n. C273 del 9 settembre 1997) relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento/attualizzazione e la successiva comunicazione 99/C (G.U.C.E. n. C241 del 26 agosto 1999) riguardante l'adeguamento tecnico del metodo di fissazione medesimo;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il tasso di riferimento da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione su internet all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html;

Considerato che tale tasso è stato aggiornato dalla Commissione europea con decorrenza 1° gennaio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dal 1° gennaio 2004, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari a 4,43%.

Roma, 15 gennaio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A00672

DECRETO 19 gennaio 2004.

Integrazione dell'elenco dei servizi reali ammissibili alle agevolazioni per le attività produttive nelle aree depresse, di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero delle attività produttive la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;

Visto, in particolare, il punto 2.2, lettera *a)*, del suddetto testo unico che prevede che le agevolazioni possano essere concesse anche alle attività di servizi reali potenzialmente dirette ad influire positivamente sullo sviluppo delle attività produttive agevolabili ai sensi della predetta legge n. 488/1992, individuate con decreto del Ministro delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale dell'8 maggio 2000 che individua le attività di servizi ammissibili alle agevolazioni;

Ritenuto opportuno estendere, tra le «Attività ricreative, culturali e sportive» richiamate con il codice 92 nell'allegato n. 2 al suddetto decreto dell'8 maggio 2000, l'ammissibilità alle agevolazioni di cui si tratta anche ai servizi di assistenza, organizzazione di set e ambientazioni, logistica e marketing riferiti alle attività di produzione e post-produzione cinematografica, televisiva e multimediale, in considerazione delle potenzialità che essi presentano in termini di positive ricadute economiche e di sviluppo sul tessuto produttivo del territorio in cui vengono svolte, sia con riferimento alle attività produttive, che a quelle turistiche e di servizi;

Decreta:

Con effetto dai bandi della legge n. 488/1992 aperti successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, tra i servizi di cui all'allegato n. 2 al decreto ministeriale dell'8 maggio 2000 di cui alle premesse e, in particolare, tra quelli individuati con «92 - Attività ricreative, culturali e sportive», si intendono compresi anche i servizi di assistenza, organizzazione di set e

ambientazioni, logistica e marketing riferiti alle attività di produzione e post-produzione cinematografica, televisiva e multimediale (rif. 92.10).

Roma, 19 gennaio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A00645

DECRETO 19 gennaio 2004.

Criteri per l'accreditamento dei soggetti intermediari ai quali concedere anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza al fine di promuovere la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 103, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni in materia di utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita delle licenze UMTS;

Visto l'art. 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale è previsto che gli interventi del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi al finanziamento dei programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001, recante «Criteri di utilizzo dei proventi di cui all'art. 1, lettera *e)* della determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001» e in particolare gli articoli 5, 6, 7, 8, che disciplinano gli interventi finalizzati allo sviluppo di imprese di recente costituzione attraverso la concessione a soggetti intermediari di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza in nuove imprese a fronte di programmi di sviluppo di prodotti e servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese quelle relative alle applicazioni di rete (web applications), al software innovativo, allo sviluppo dei contenuti multimediali e alla formazione interattiva a distanza;

Vista la direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003 recante «Modalità di gestione, forme e misure delle agevolazioni previste dall'art. 106, legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative» e in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, che disciplinano gli interventi di concessione a soggetti intermediari di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza al fine di promuovere la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico;

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che estende gli interventi di cui all'art. 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999;

Considerato che l'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e l'art. 4, comma 3, della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003 prevedono che, su proposta del comitato costituito ai sensi degli articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e 5, comma 3, della direttiva sopra citata, il Ministero delle attività produttive fissa i criteri per l'accreditamento dei soggetti intermediari;

Vista la nota di MCC S.p.a. in data 9 gennaio 2004, con la quale sono stati trasmessi i criteri per l'accreditamento dei soggetti intermediari sopra citati adottati dal Comitato di cui agli articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003 nella riunione del 17 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Nel presente decreto l'espressione:

a) «Ministero», indica il Ministero delle attività produttive;

b) «Gestore», indica MCC S.p.a., con sede legale in Roma, via Piemonte n. 51;

c) «Comitato», indica l'organo competente a deliberare in materia di concessione delle anticipazioni previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001 e dall'art. 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003;

d) «imprese», indica le imprese costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché le società consortili di cui all'art. 2615-*ter* del codice civile sempreché costituite sotto forma di società di capitali;

e) «intermediari finanziari», indica:

gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui al successivo art. 107;

le Società di gestione del risparmio (S.G.R.) iscritte all'albo di cui all'art. 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti;

f) «SFIS», indica le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

g) «soggetti intermediari», indica:

le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero quelle autorizzate ad operare in Italia ai sensi dell'art. 14, comma 4, stesso decreto legislativo;

gli intermediari finanziari;

le SFIS;

h) «partecipazioni», indica le partecipazioni temporanee e di minoranza che i soggetti intermediari prevedono di acquisire nel capitale di imprese avvalendosi dell'anticipazione finanziaria.

Art. 2.

Criteri per l'accreditamento dei soggetti intermediari

1. Ai fini dell'accreditamento dei soggetti intermediari sono valutate:

a) l'esperienza e la professionalità della struttura organizzativa dei soggetti da accreditare adibita all'attività di assunzione di partecipazioni;

b) la validità del programma pluriennale riferito all'attività di acquisizione di partecipazioni, formalizzato nella relazione di cui all'art. 4.

Art. 3.

Requisiti per i soggetti intermediari non sottoposti ad attività di vigilanza da parte della Banca d'Italia

1. Ai fini dell'accreditamento, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e le SFIS devono rispettare i seguenti requisiti:

a) il capitale sociale, sottoscritto e versato, deve risultare non inferiore ad un milione di euro;

b) la struttura organizzativa adibita all'attività di assunzione di partecipazioni deve essere diretta e coordinata da persona con esperienza almeno quinquennale nell'attività di assunzione e gestione di partecipazioni temporanee;

c) l'ammontare delle partecipazioni in portafoglio, al netto dei fondi di svalutazione, non deve superare il limite quantitativo costituito dai fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) dell'intermediario finanziario. Ulteriori sottoscrizioni in esubero di tale limite possono essere effettuate esclusivamente per un ammontare non superiore a quello dei prestiti obbligazionari convertibili, emessi dall'intermediario finanziario;

d) le partecipazioni assunte in ciascuna impresa non possono eccedere il 20% dei fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) dell'intermediario finanziario.

Art. 4.

Relazione sull'attività di acquisizione di partecipazioni

1. La relazione di cui all'art. 2, lettera *b)*, deve esplicitare nel dettaglio:

a) l'articolazione territoriale della struttura adibita all'attività di assunzione di partecipazioni con specificazione delle eventuali sedi secondarie, filiali o uffici;

b) relativamente ad ogni sede, filiale o ufficio, la composizione della struttura organizzativa con espressa indicazione del numero di risorse impiegate nell'attività, delle relative modalità di impiego, delle qualifiche ricoperte e delle esperienze professionali maturate da ciascuna risorsa;

c) l'organigramma e il funzionigramma dell'intera struttura adibita all'attività di assunzione di partecipazioni;

d) i tempi e le modalità delle procedure di individuazione delle imprese da valutare ai fini dell'acquisizione di partecipazioni;

e) i criteri di selezione delle imprese individuate;

f) il numero di partecipazioni che si prevede di acquisire nell'arco di un triennio;

g) le previsioni circa i tempi e le modalità di smobilizzo delle partecipazioni;

h) i settori di attività e gli ambiti territoriali nei quali si ritiene di effettuare gli interventi di acquisizione di partecipazioni;

i) le indagini e le valutazioni di mercato che sono alla base della scelta dei settori di attività e delle aree geografiche in cui effettuare gli interventi di acquisizione di partecipazioni;

j) il numero e l'ammontare delle partecipazioni acquisite;

k) i tempi e le modalità delle procedure di individuazione delle imprese valutate ai fini dell'acquisizione di partecipazioni;

l) i criteri di selezione delle imprese individuate;

m) il numero e l'ammontare delle partecipazioni dismesse e le relative modalità di dismissione;

n) gli ambiti territoriali ed i settori di attività nei quali sono stati effettuati gli interventi di acquisizione di partecipazioni.

2. Alla relazione deve essere allegato un bilancio previsionale triennale riferito all'attività di assunzione di partecipazioni. Per gli intermediari finanziari e le SFIS il bilancio previsionale deve riguardare l'intera attività del soggetto intermediario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A00646

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 novembre 2003.

Definizione della consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, gli articoli 25 e 29;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali ed, in particolare, l'art. 137, che riserva all'Amministrazione statale le funzioni relative alla determinazione ed all'assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2002, n. 130, con il quale è stata determinata, per l'anno scolastico 2002/2003, la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici, sulla base dei piani regionali di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, definiti per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;

Preso atto che successivamente all'emanazione del citato decreto la consistenza degli organici è mutata per effetto di modifiche apportate, dagli organi competenti, a taluni dei piani regionali di dimensionamento;

Rilevata l'entità delle istituzioni scolastiche ed educative, così come risultante, per il corrente anno scolastico, al sistema informativo del Ministero;

Constatato peraltro, che tale consistenza, globalmente considerata, risulta inferiore a quella definita con il decreto ministeriale 12 novembre 1999, n. 271, concernente la previsione delle dotazioni organiche regionali del personale dirigente da preporre alle istituzioni scolastiche rese autonome ai sensi del citato art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici è definita, a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004, secondo le entità indicate nella tabella *A*, costituente parte integrante del presente provvedimento. Tali contingenti, ripartiti secondo la dimensione regionale, sono distinti per i settori formativi relativi alla scuola elementare e media, alla scuola secondaria superiore ed alle istituzioni educative.

Art. 2.

Ai medesimi fini, nell'unita tabella *B*, costituente anch'essa parte integrante del presente decreto, è indicata la consistenza delle dotazioni organiche del personale dirigenziale delle scuole ed istituti di lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, a norma dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 21 novembre 2003

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 5, foglio n. 266

TABELLA *A*

DOTAZIONI ORGANICHE DIRIGENTI SCOLASTICI

Anno scolastico 2003/04

	ISTITUZIONI SCOLASTICHE		ISTITUTI EDUCATIVI		
REGIONE	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE	CONVITTI NAZIONALI	EDUCANDATI FEMMINILI	TOTALI
ABRUZZO	202	89	3	0	294
BASILICATA	127	54	1	0	182
CALABRIA	426	172	4	0	602
CAMPANIA	1.001	366	6	1	1374
EMILIA ROMAGNA	380	177	2	0	559
FRIULI VENEZIA G.	125	61	1	1	188
LAZIO	642	309	5	0	956
LIGURIA	164	74	1	0	239
LOMBARDIA	931	373	3	1	1308
MARCHE	183	95	1	0	279
MOLISE	61	30	1	0	92
PIEMONTE	484	199	2	0	685
PUGLIA	651	273	2	0	926
SARDEGNA	292	130	2	0	424
SICILIA	862	320	2	1	1185
TOSCANA	365	186	2	1	554
UMBRIA	118	59	1	0	178
VENETO	507	230	1	2	740
TOTALE NAZIONALE	7.521	3197	40	7	10.765

TABELLA *B*

REGIONE	ISTITUZIONI SCOLASTICHE		ISTITUTI EDUCATIVI	
	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE	CONVITTI NAZIONALI	EDUCANDATI FEMMINILI
FRIULI VENEZIA G. (Lingua Slovena)	13	6	0	0
TOTALE NAZIONALE	13	6	0	0

04A00673

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 7 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico ed ufficio assistenza bollo di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli anzidetti uffici;

Vista la nota n. 9750 del 31 dicembre 2003 con la quale la Procura generale della Repubblica di Potenza ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I. - P.R.A. di Potenza in data 2 gennaio 2004;

Vista la nota dell'A.C.I. di Potenza - prot. n. 1889 del 30 dicembre 2003 che ha comunicato la chiusura al pubblico per l'effettuazione di indifferibili attività di manutenzione e riallineamento della base dati;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale, pubblico registro automobilistico ed ufficio bollo di Potenza è accertato per il giorno 2 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 7 gennaio 2004

Il direttore regionale: CARLETTA

04A00537

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trapani.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statuarie e di regolamento citate in nota

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trapani nel giorno 2 gennaio 2004.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dall'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trapani in data 19 dicembre 2003, lo stesso è rimasto chiuso in data 2 gennaio 2004 al fine di consentire alla Società ACI Informatica l'attività di manutenzione e riallineamento della base dati.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 8 gennaio 2004

Il direttore regionale: MAZZARELLI

04A00543

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Agrigento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statuarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Agrigento nel giorno 2 gennaio 2004.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dall'ufficio del pubblico registro automobilistico di Agrigento con nota prot. n. 4888 del 18 dicembre 2003, lo stesso è rimasto chiuso in data 2 gennaio 2004 al fine di consentire alla Società ACI Informatica l'attività di manutenzione e riallineamento della base dati necessari per l'avvio lavorativo del 2004.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 8 gennaio 2004

Il direttore regionale: MAZZARELLI

04A00544

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statuarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa dal giorno 3 dicembre 2003 al giorno 15 dicembre 2003.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla Procura generale della Repubblica di Catania con nota prot. n. 287 del 19 dicembre 2003, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa, in esecuzione dell'odinanza di sgombero emessa dal sindaco di Ragusa a seguito di incendio sviluppatosi nei locali occupati dal medesimo ufficio, è rimasto chiuso dal 3 dicembre 2003 al 15 dicembre 2003.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 8 gennaio 2004

Il direttore regionale: MAZZARELLI

04A00545

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statuarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa nel giorno 2 gennaio 2004.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla Procura generale della Repubblica di Catania con nota prot. n. 308 del 3 gennaio 2004, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa è rimasto chiuso in data 2 gennaio 2004 al fine di consentire alla Società ACI Informatica l'attività di manutenzione e riallineamento dei database-server PRA.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 8 gennaio 2004

Il direttore regionale: MAZZARELLI

04A00546

PROVVEDIMENTO 16 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Pagani.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale delle entrate di Pagani, nei giorni 16 e 17 dicembre 2003.

Motivazione:

La disposizione del presente atto scaturisce dalla circostanza che per nei giorni 16 e 17 dicembre 2003 l'ufficio di Pagani, a seguito di un guasto all'autoclave che fornisce l'acqua allo stabile dove è ubicato, ha chiuso gli sportelli anticipatamente rispetto al normale orario. Pertanto l'ufficio non ha funzionato regolarmente.

Il Garante del contribuente della regione Campania, sentito al riguardo, ha espresso, con nota n. 47 del 14 gennaio 2004, parere favorevole all'adozione del relativo provvedimento ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b).*

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b).*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 16 gennaio 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A00647

PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2004.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di dicembre 2003 ai sensi dell'art. 76, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente dellla Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di dicembre 2003, come segue:

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	CAMBIO	TIPO
AFGHANISTAN	Afghani	AFA	115	5835.67	Quantità di valuta per 1 euro
ALBANIA	Lek	ALL	047	133.548	Quantità di valuta per 1 euro
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	83.0055	Quantità di valuta per 1 euro
ANDORRA	Peseta Andorra	ADP	245	-	-
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	087	95.6048	Quantità di valuta per 1 euro
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.31712	Quantità di valuta per 1 euro
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2.19797	Quantità di valuta per 1 euro
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	075	4.60096	Quantità di valuta per 1 euro
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3.63925	Quantità di valuta per 1 euro
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	681.704	Quantità di valuta per 1 euro
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2.19912	Quantità di valuta per 1 euro
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	AUD	109	1.66265	Quantità di valuta per 1 euro
AUSTRIA	Scellino Austriaco	ATS	020	-	-
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	6043.29	Quantità di valuta per 1 euro
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1.22856	Quantità di valuta per 1 euro
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0.463162	Quantità di valuta per 1 euro
BANGLADESH	Taka	BDT	174	71.8943	Quantità di valuta per 1 euro
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2.44483	Quantità di valuta per 1 euro
BELGIO	Franco Belga	BEF	004	-	-
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2.45712	Quantità di valuta per 1 euro
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1.22856	Quantità di valuta per 1 euro
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	55.9978	Quantità di valuta per 1 euro
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	BYB	233	-	-
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263	2647.49	Quantità di valuta per 1 euro
BOLIVIA	Boliviano	BOB	074	9.53748	Quantità di valuta per 1 euro
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1.95583	Quantità di valuta per 1 euro
BOTSWANA	Pula	BWP	171	5.42884	Quantità di valuta per 1 euro
BRASILE	Real	BRL	234	3.59515	Quantità di valuta per 1 euro
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2.10306	Quantità di valuta per 1 euro
BULGARIA	Lev	BGL	045	1953.34	Quantità di valuta per 1 euro
BULGARIA	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1.95334	Quantità di valuta per 1 euro
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1304.09	Quantità di valuta per 1 euro
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	4901.96	Quantità di valuta per 1 euro
CAMERUN	Franco CFA	XAF	043	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
CANADA	Dollaro Canadese	CAD	012	1.6131	Quantità di valuta per 1 euro
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	133.851	Quantità di valuta per 1 euro
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	1.00742	Quantità di valuta per 1 euro
CECA (Repubblica)	Corona Ceca	CZK	223	32.3294	Quantità di valuta per 1 euro
CECOSLOVACCHIA	Corona cecoslovacca	CSK	006	-	-
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	043	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
CIAD	Franco CFA	XAF	043	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
CILE	Peso Cileno	CLP	029	739.119	Quantità di valuta per 1 euro
CINA (Repubblica Popolare di)	Renminbi(Yuan)	CNY	144	10.1724	Quantità di valuta per 1 euro
CIPRO	Lira Cipriota	CYP	046	0.584592	Quantità di valuta per 1 euro
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	040	3509.04	Quantità di valuta per 1 euro
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491.967	Quantità di valuta per 1 euro
CONGO (Repubblica Democratica)	Nuovo Zaire	ZRN	227	-	-
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco Congolese	CDF	261	450.864	Quantità di valuta per 1 euro
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	043	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2.70284	Quantità di valuta per 1 euro

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	CAMBIO	TIPO
COREA DEL SUD	Won Sud	KRW	119	1463.90	Quantità di valuta per 1 euro
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	077	499.327	Quantità di valuta per 1 euro
CROAZIA	Kuna	HRK	229	7.67	Quantità di valuta per 1 euro
CUBA	Peso Cubano	CUP	067	28.2569	Quantità di valuta per 1 euro
DANIMARCA	Corona Danese	DKK	007	7.44191	Quantità di valuta per 1 euro
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.31712	Quantità di valuta per 1 euro
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	45.0936	Quantità di valuta per 1 euro
ECUADOR	Sucre	ECS	076	-	-
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	070	7.49431	Quantità di valuta per 1 euro
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	10.7499	Quantità di valuta per 1 euro
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4.5125	Quantità di valuta per 1 euro
ERITREA	Nakfa	ERN	243	11.7327	Quantità di valuta per 1 euro
ESTONIA	Corona Estonia	EEK	218	15.6466	Quantità di valuta per 1 euro
ETIOPIA	Birr	ETB	068	10.3199	Quantità di valuta per 1 euro
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0.701957	Quantità di valuta per 1 euro
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2.14973	Quantità di valuta per 1 euro
FILIPPINE	Peso Filippino	PHP	066	58.0975	Quantità di valuta per 1 euro
FINLANDIA	Marco Finlandese	FIM	023	-	-
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP	XDR	188	0.837428	Quantità di valuta per 1 euro
FRANCIA	Franco Francese	FRF	005	-	-
GABON	Franco CFA	XAF	043	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	35.8129	Quantità di valuta per 1 euro
GEORGIA	Lari	GEL	230	2.65413	Quantità di valuta per 1 euro
GERMANIA	Marco Tedesco	DEM	042	-	-
GERMANIA (Repub. Democratica)	Marco DDR	DDM	134	-	-
GHANA	Cedi	GHC	111	10593.6	Quantità di valuta per 1 euro
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	72.4056	Quantità di valuta per 1 euro
GIAPPONE	Yen Giapponese	JPY	071	132.431	Quantità di valuta per 1 euro
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	044	0.701957	Quantità di valuta per 1 euro
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	083	217.392	Quantità di valuta per 1 euro
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	089	0.869817	Quantità di valuta per 1 euro
GRECIA	Dracma Greca	GRD	030	-	-
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.31712	Quantità di valuta per 1 euro
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	078	10.0878	Quantità di valuta per 1 euro
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	2450.98	Quantità di valuta per 1 euro
GUINEA BISSAU	Peso Guinea Bissau	GWP	183	-	-
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
GUINEA EQUATORIALE	Ekwele	GQE	194	-	-
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	043	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	219.912	Quantità di valuta per 1 euro
HAITI	Gourde	HTG	151	50.4147	Quantità di valuta per 1 euro
HONDURAS	Lempira	HNL	118	22.0418	Quantità di valuta per 1 euro
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	HKD	103	9.53861	Quantità di valuta per 1 euro
INDIA	Rupia Indiana	INR	031	55.9978	Quantità di valuta per 1 euro
INDONESIA	Rupia Indonesiana	IDR	123	10421.7	Quantità di valuta per 1 euro
IRAN	Rial Iraniano	IRR	057	10227.3	Quantità di valuta per 1 euro
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	093	0.382078	Quantità di valuta per 1 euro
IRLANDA	Lira Irlandese	IEP	060	-	-
ISLANDA	Corona Islanda	ISK	062	89.6814	Quantità di valuta per 1 euro
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5.39403	Quantità di valuta per 1 euro
ITALIA	Lira Italiana	ITL	018	-	-

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	CAMBIO	TIPO
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	YUM	214	-	-
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	178.13	Quantità di valuta per 1 euro
KENYA	Scellino Keniota	KES	022	93.2790	Quantità di valuta per 1 euro
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	52.2263	Quantità di valuta per 1 euro
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0.361580	Quantità di valuta per 1 euro
LAOS	Kip	LAK	154	9635.10	Quantità di valuta per 1 euro
LESOTHO	Loti	LSL	172	7.99345	Quantità di valuta per 1 euro
LETTONIA	Lats	LVL	219	0.663086	Quantità di valuta per 1 euro
LIBANO	Lira Libanese	LBP	032	1858.15	Quantità di valuta per 1 euro
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	61.4281	Quantità di valuta per 1 euro
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	069	1.65118	Quantità di valuta per 1 euro
LITUANIA	Litas	LTL	221	3.45251	Quantità di valuta per 1 euro
LUSSEMBURGO	Franco Lussemburgo	LUF	056	-	-
MACAO	Pataca	MOP	156	9.82476	Quantità di valuta per 1 euro
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	MKD	236	60.4718	Quantità di valuta per 1 euro
MADAGASCAR	Franco Malgascio	MGF	130	7171.19	Quantità di valuta per 1 euro
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	129.261	Quantità di valuta per 1 euro
MALAYSIA	Ringgit	MYR	055	4.6682	Quantità di valuta per 1 euro
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	15.6641	Quantità di valuta per 1 euro
MALI	Franco Mali	MLF	159	-	-
MALI	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
MALTA	Lira Maltese	MTL	033	0.430357	Quantità di valuta per 1 euro
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	084	11.0118	Quantità di valuta per 1 euro
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	321.184	Quantità di valuta per 1 euro
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	33.2031	Quantità di valuta per 1 euro
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	13.8174	Quantità di valuta per 1 euro
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	15.9796	Quantità di valuta per 1 euro
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1383.35	Quantità di valuta per 1 euro
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	28295.6	Quantità di valuta per 1 euro
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	7.88736	Quantità di valuta per 1 euro
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	7.99345	Quantità di valuta per 1 euro
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	90.9475	Quantità di valuta per 1 euro
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	18.9516	Quantità di valuta per 1 euro
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
NIGERIA	Naira	NGN	081	170.039	Quantità di valuta per 1 euro
NORVEGIA	Corona Norvegese	NOK	008	8.24209	Quantità di valuta per 1 euro
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1.8982	Quantità di valuta per 1 euro
OLANDA	Fiorino Olandese	NLG	014	-	-
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0.472991	Quantità di valuta per 1 euro
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	026	70.4725	Quantità di valuta per 1 euro
PANAMA	Balboa	PAB	162	1.22856	Quantità di valuta per 1 euro
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	4.08846	Quantità di valuta per 1 euro
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	7400.75	Quantità di valuta per 1 euro
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4.26944	Quantità di valuta per 1 euro
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119.252	Quantità di valuta per 1 euro
POLONIA	Zloty	PLN	237	4.65948	Quantità di valuta per 1 euro
PORTOGALLO	Escudo Portoghese	PTE	013	-	-
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4.47196	Quantità di valuta per 1 euro
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	GBP	002	0.701957	Quantità di valuta per 1 euro
ROMANIA	Leu	ROL	131	40572.6	Quantità di valuta per 1 euro
RUSSIA	Rublo Russia	RUB	244	36.1445	Quantità di valuta per 1 euro
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	684.282	Quantità di valuta per 1 euro

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	CAMBIO	TIPO
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	9.38202	Quantità di valuta per 1 euro
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3.50016	Quantità di valuta per 1 euro
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0.701957	Quantità di valuta per 1 euro
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	10688.4	Quantità di valuta per 1 euro
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
SERBIA E MONTENEGRO	Dinaro Serbo	CSD	265	69.2212	Quantità di valuta per 1 euro
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	6.36395	Quantità di valuta per 1 euro
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	2887.12	Quantità di valuta per 1 euro
SINGAPORE	Dollaro Singapore	SGD	124	2.10158	Quantità di valuta per 1 euro
SIRIA	Lira Siriana	SYP	036	55.6795	Quantità di valuta per 1 euro
SISTEMA MONETARIO EUROPEO	Ecu	ECU	197	-	-
SLOVACCHIA (Repubblica)	Corona slovacca	SKK	224	41.1321	Quantità di valuta per 1 euro
SLOVENIA	Tallero Slovenia	SIT	215	236.666	Quantità di valuta per 1 euro
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	065	3218.83	Quantità di valuta per 1 euro
SPAGNA	Peseta Spagnola	ESP	024	-	-
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	058	120.928	Quantità di valuta per 1 euro
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.31712	Quantità di valuta per 1 euro
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.31712	Quantità di valuta per 1 euro
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.31712	Quantità di valuta per 1 euro
STATI UNITI	Dollaro USA	USD	001	1.22856	Quantità di valuta per 1 euro
SUD AFRICA	Rand	ZAR	082	7.99345	Quantità di valuta per 1 euro
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	079	323.437	Quantità di valuta per 1 euro
SURINAME	Fiorino Suriname	SRG	150	3089.83	Quantità di valuta per 1 euro
SVEZIA	Corona Svedese	SEK	009	9.02278	Quantità di valuta per 1 euro
SVIZZERA	Franco Svizzero	CHF	003	1.55441	Quantità di valuta per 1 euro
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	7.99345	Quantità di valuta per 1 euro
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	TJR	239	-	-
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	3.78519	Quantità di valuta per 1 euro
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	41.7803	Quantità di valuta per 1 euro
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1287.43	Quantità di valuta per 1 euro
THAILANDIA	Baht	THB	073	48.7957	Quantità di valuta per 1 euro
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2.58011	Quantità di valuta per 1 euro
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	7.55208	Quantità di valuta per 1 euro
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	080	1.51204	Quantità di valuta per 1 euro
TURCHIA	Lira Turca	TRL	010	1761551	Quantità di valuta per 1 euro
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6324.63	Quantità di valuta per 1 euro
U.R.S.S. (Cambi di mercato)	Rublo	SUR	991	-	-
U.R.S.S. (Cambi ufficiali)	Rublo	SUR	064	-	-
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6.55401	Quantità di valuta per 1 euro
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2368.39	Quantità di valuta per 1 euro
UNGHERIA	Forint Ungherese	HUF	153	264.744	Quantità di valuta per 1 euro
UNIONE MONETARIA EUROPEA	Euro	EUR	242	1	Quantità di valuta per 1 euro
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	053	35.0206	Quantità di valuta per 1 euro
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1200.40	Quantità di valuta per 1 euro
VANUATU	Vatu	VUV	208	141.418	Quantità di valuta per 1 euro
VENEZUELA	Bolivar	VEB	035	1960.78	Quantità di valuta per 1 euro
VIETNAM	Dong	VND	145	19210.8	Quantità di valuta per 1 euro
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	217.993	Quantità di valuta per 1 euro
YEMEN DEL NORD	RIAL	YER	992	-	-
YEMEN DEL SUD	Dinaro Yemen	YDD	128	-	-
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	5749.13	Quantità di valuta per 1 euro
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	051	980.836	Quantità di valuta per 1 euro

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2004

Il direttore centrale: BUSA

04A00616

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 12 novembre 2003.

Approvazione del Piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T). (Deliberazione n. 399/03/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 12 novembre 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 2;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante «Differimento dei termini per la pianificazione previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante: «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi» ed in particolare l'art. 2-*bis*, commi 4 e 6;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante: «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale», e in particolare l'art. 2, comma 1;

Vista la delibera n. 435/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante: «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale», pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2001, n. 284;

Visto il piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2002;

Vista la delibera n. 15/03/CONS del 29 gennaio 2003, recante: «Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2003;

Visto l'art. 35 della delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2002, n. 259, che attribuisce al Consiglio dell'Autorità la competenza in materia di pianificazione delle frequenze;

Considerata l'attività istruttoria svolta dall'Autorità avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni;

Considerato che i siti di ubicazione degli impianti sono stati scelti fra quelli già riportati in allegato alla delibera n. 15/03/CONS quali siti assentiti con l'intesa delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Bolzano e Trento, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con il parere delle altre regioni secondo le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 e alla legge 30 aprile 1998, n. 122;

Vista la delibera n. 2316 del 1° agosto 2003 della giunta regionale del Veneto con la quale detta regione, in relazione alle problematicità sull'uso dei siti di Monte Madonna e di Monte Cero già evidenziate all'atto del parere fornito all'epoca della predisposizione del piano di cui alla delibera n. 15/03/CONS, ha deciso in via definitiva la soppressione dei siti di Monte Madonna e di Monte Cero e la loro sostituzione con il sito di Monte Venda;

Considerato che la suddetta sostituzione, a seguito delle valutazioni tecniche effettuate dall'Autorità, è risultata fattibile e che quindi si possa procedere ad apportare la conseguente variazione al piano;

Sentite la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private;

Rilevato che l'art. 2 della delibera n. 15/03/CONS stabilisce che, a integrazione del PNAF-DVB, sarà effettuata dall'Autorità una pianificazione di 2° livello per le ulteriori risorse e che questa integrazione al piano potrà comportare variazioni o integrazioni al piano stesso, fermo restando il numero delle reti pianificate pari a 18, di cui 12 nazionali e 6 regionali;

Tenuti presenti i criteri dettati dall'art. 2, comma 6, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, nonché dall'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e tenuto presente, in particolare, che le ulteriori risorse di cui al succitato art. 2, comma *e)* devono essere assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito locale;

Ritenuto, ai fini di una migliore e razionale utilizzazione dello spettro elettromagnetico tenendo anche conto di quanto disposto dalla legge n. 5/2000 nel caso della radiodiffusione analogica, di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il ter-

ritorio delle singole province, salvo i casi in cui l'orografia del territorio non consente di attribuire alle singole province le risorse in frequenze, per cui in questi casi i bacini di utenza provinciali possono coincidere con il territorio di più province;

Ritenuto, per quanto riguarda la presente integrazione al piano approvato dall'Autorità con la citata delibera n. 15/03/CONS, di seguire il criterio di servire, oltre che tutti i capoluoghi di provincia, anche la maggiore percentuale possibile di popolazione;

Ritenuto opportuno, per assicurare al meglio la compatibilità elettromagnetica fra gli impianti, che il criterio di localizzare tutti gli impianti che servono una stessa area in un unico «sito comune» debba valere separatamente per la pianificazione di 1° livello e per la pianificazione di 2° livello ma non necessariamente per entrambe, per cui i relativi impianti associati alla stessa area servita possono, per le due pianificazioni, essere ubicati su siti diversi;

Considerato valido quanto già contenuto nelle premesse alla delibera n. 15/03/CONS relativamente alle bande di frequenze e al numero di frequenze pianificate;

Determinati i parametri radioelettrici secondo standard internazionalmente stabiliti;

Ritenuto di stabilire la qualità di ricezione al 95% di servizio, già adottata nel piano di 1° livello, anche per la integrazione di 2° livello;

Rilevato che a seguito di valutazioni tecniche finalizzate ad una migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico e per ottenere una significativa copertura radioelettrica dei bacini di utenza la soluzione tecnica più idonea per la pianificazione di 2° livello è risultata quella di pianificare reti provinciali del tipo SFN e di scegliere quale riferimento ai fini della pianificazione stessa un tipo di modulazione (16 QAM);

Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, sui risultati dell'istruttoria;

Delibera:

Art. 1.

1. È approvata l'integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, approvato dall'Autorità con delibera n. 15/03/CONS del 29 gennaio 2003 (pianificazione di 1° livello). Tale integrazione (piano di 2° livello) riguarda le ulteriori risorse per l'emittenza locale, con le inerenti necessarie modifiche al piano di 1° livello.

2. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale è costituito da un tabulato (allegato alla presente delibera) diviso in due sezioni rispettivamente per gli impianti di 1° livello e di 2 livello, recanti l'indicazione delle singole postazioni di emissione con specificazione, per ciascuna di esse, di: denominazione, provincia di appartenenza, coordinate geografiche e quota, diagramma dell'antenna trasmittente, altezza del sistema radiante, frequenze utilizzabili, potenza equivalente irradiata (ERP) in dBk, area interessata dal servizio. L'allegata relazione illustrativa costituisce parte integrante del piano.

3. Il piano integrato è relativo sia al 1° sia al 2° livello di pianificazione, e consente pertanto la realizzazione di reti per la diffusione di programmi nazionali, regionali e provinciali (o pluriprovinciali).

4. Il numero delle reti regionali e provinciali è pari rispettivamente a 126 e 1272. Nell'allegato *A* alla relazione illustrativa è riportato il numero delle reti per ciascun bacino regionale o provinciale. Tutte le suddette reti sono realizzate in tecnica isofrequenziale.

5. Il numero di reti pianificate a livello nazionale resta uguale a quello del piano di 1° livello di cui alla delibera n. 15/03/CONS, e cioè pari a 12.

Art. 2.

1. Le aree non coperte o parzialmente coperte dal piano potranno essere servite dagli operatori di rete che ne faranno richiesta al Ministero delle comunicazioni mediante un'opportuna progettazione di impianti a bassa potenza equivalente irradiata.

2. Gli operatori che si avvalgono del criterio di equivalenza dei siti e della facoltà di utilizzare in via transitoria la tecnica multifrequenziale in aree servite dal piano con tecnica isofrequenziale devono progettare la rete in modo da non superare i limiti di interferenza prodotti all'esterno delle aree servite secondo le modalità indicate nella relazione illustrativa.

Art. 3.

1. Rimane fermo quanto indicato nella delibera n. 15/03/CONS approvato dalla Autorità il 29 gennaio 2003 se non diversamente specificato nella presente delibera.

Art. 4.

1. Copia del piano (che è allegata alla relazione illustrativa) è depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Autorità in Napoli, centro direzionale, isola B5, e di Roma, via delle Muratte, n. 25.

La presente delibera, è pubblicata nel sito web dell'Autorità, nel bollettino ufficiale dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 12 novembre 2003

Il presidente: CHELI

ALLEGATA ALLA DELIBERA N. 399/03/CONS

MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA TERRESTRE IN TECNICA DIGITALE (PNAF DVB-T). RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

1. *Premessa.*

Con delibera del consiglio n. 15/03/CONS del 29 gennaio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2003, l'Autorità ha adottato il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale (di seguito piano di 1º livello). Il Piano, con la relazione illustrativa che ne costituisce parte integrante, è stato pubblicato sul sito web dell'Autorità (www.agcom.it).

Nella relazione illustrativa vengono specificate, fra l'altro, le procedure e i criteri seguiti nella elaborazione del Piano.

In particolare la legge n. 249/1997 prevede che ulteriori risorse all'emittenza locale possano essere assegnate successivamente alla pianificazione (cioè successivamente al piano di 1º livello), mentre la legge n. 5/2000 ha indicato all'art. 2, comma 1, che le suddette ulteriori risorse devono essere pianificate (cosiddetta pianificazione di 2º livello) considerando bacini di utenza coincidenti, di norma, con il territorio delle province, prevedendo che «laddove l'orografia del territorio non consente di attribuire alle province risorse in termini di frequenze, l'Autorità adotta provvedimenti per assicurare risorse anche ai bacini provinciali». Tali criteri possono essere presi a riferimento anche per la pianificazione televisiva in tecnica digitale compatibilmente con la specifica tecnologia.

Secondo quanto era già previsto nell'art. 2 della delibera n. 15/03/CONS, la pianificazione di 2º livello ha comportato la necessità di apportare alcune modifiche al piano di 1º livello, al fine di realizzare la migliore compatibilità fra le due pianificazioni e contemporaneamente ottimizzare il complesso della risorsa pianificata. Le modifiche al piano sono specificate nel successivo paragrafo 4.

Il nuovo piano, denominato in seguito «Piano integrato», è costituito da un tabulato che comprende i dati risultanti dalla pianificazione di 1º livello, con le succitate modifiche, e quelli risultanti dalla pianificazione di 2º livello.

2. *Scelte tecniche per la pianificazione di 2º livello.*

Il Piano approvato con la delibera del 29 gennaio 2003 (piano di 1º livello) è stato elaborato adottando determinate scelte per i parametri di trasmissione, specificate nella relazione illustrativa allegata al succitato piano di 1º livello.

Per la elaborazione del piano di 2º livello le scelte operate sono in parte diverse per i motivi che verranno di seguito illustrati.

a) Parametri di trasmissione e numero di programmi.

In base agli studi effettuati preliminarmente, per la pianificazione di 2º livello è stato scelto il tipo di modulazione 16QAM e code rate 2/3 che permettono un minore rapporto di protezione dalle interferenze. Tali parametri consentono una capacità di trasmissione di 13,27 Mbit/s, corrispondente tipicamente a 3-4 programmi irradiabili di qualità SDTV (Standard Definition Television) e dati;[1]

b) Tipologia di rete.

La pianificazione di 2º livello è stata effettuata prevedendo la realizzazione di reti SFN nei bacini provinciali (o pluriprovinciali) di suddivisione del territorio.

Tuttavia restano valide le considerazioni già fatte per il piano di 1º livello circa la opportunità di usare temporaneamente, nella fase di progressiva attuazione del Piano, reti di tipo MFN in alternativa alle reti SFN di piano.

c) Bacini di utenza.

Tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 5/2000, i bacini di utenza per la pianificazione di 2º livello sono stati scelti di norma corrispondenti al territorio delle province e, laddove necessario, corrispondenti all'accorpamento di più province.

In tal modo si sono ottenuti n. 71 bacini, che sono riportati in dettaglio in annesso alla presente relazione.

3. *Flessibilità del piano.*

Per il «Piano Integrato» valgono tutte le considerazioni sulla flessibilità già riportate nel corrispondente paragrafo 3 della relazione illustrativa al piano di 1º livello di cui alla delibera n. 15/03/CONS. In particolare, è stata prevista la possibilità di applicazione di criteri di equivalenza in base ai quali gli operatori possono utilizzare, nella progettazione e realizzazione delle proprie reti, siti e/o parametri tecnici di emissione degli impianti diversi da quelli di Piano, nel rispetto dei vincoli nel Piano stesso. Le modalità di applicazione di tali vincoli sono indicate nel successivo paragrafo 5 della presente relazione.

4. *Il piano integrato: criteri di elaborazione e risultati.*

4.1. Criteri di elaborazione.

I criteri tecnici adottati per l'elaborazione del piano di 2º livello sono i seguenti:

a) bacini di utenza - Il bacino provinciale di base coincide con il territorio di ciascuna provincia. Tuttavia in vari casi è stato necessario accorpare il territorio di più province nell'ambito di uno stesso bacino provinciale (pluriprovinciale) a causa dell'impossibilità tecnica di pianificare bacini comprendenti il territorio delle singole province;

b) siti comuni - I siti inseriti nel Piano Integrato sono stati scelti tra quelli assentiti dalle regioni e province autonome.[2] La localizzazione degli impianti è solo in parte comune per gli impianti di 1º e 2º livello per ragioni tecniche. Si veda in proposito il paragrafo 4.3;

c) bande e frequenze - Le bande di frequenze pianificate sono quelle attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radiodiffusione televisiva, eccetto la banda VHF-I[3]:

banda VHF - III: 174 - 223 MHz;

banda UHF - IV e UHF - V: 470 - 854 MHz.

Le frequenze disponibili sono 54 di cui 6 in banda VHF e 48 in Banda UHF;

d) parametri radioelettrici - I parametri radioelettrici adottati sono stati determinati conformemente agli standard internazionalmente stabiliti.[4]

Qui di seguito si indicano in particolare:

diagrammi di antenna: circolari o con angolo di apertura di 120º;

modulazione: 16 QAM;

code rate: 2/3;

portanti: 8 K;

canale: Rice;

Tg/Tu: 1/4.

La scelta dei parametri radioelettrici garantisce il minimo numero di 3 programmi, per blocco di diffusione.

e) qualità di ricezione - La qualità di ricezione è stabilita al 95% di probabilità del servizio per ricevitore fisso (location probability);

4.2. Risultati del piano integrato.

Ai fini di una maggiore chiarezza di esposizione sono indicati separatamente i risultati ottenuti per le reti in ambito provinciale (pianificazione di 2º livello) e le variazioni relative alle reti in ambito nazionale e regionale (pianificazione di 1º live!lo).

Per le reti in ambito provinciale i risultati ottenuti possono essere sintetizzati come segue:

a) percentuale di territorio nazionale servito compresa tra il 43,5% e il 44% in funzione delle bande di frequenze utilizzate;

b) percentuale di popolazione nazionale servita compresa tra il 67% e il 68% in funzione delle bande di frequenze utilizzata;

c) tutti i capoluoghi di provincia (compresi i capoluoghi di regione) serviti;

d) 71 bacini provinciali di cui 53 coincidenti ciascuno con il territorio di una sola provincia e 18 coincidenti ciascuno con il territorio di più province. Il numero dei bacini non coincide con il numero delle province (pari a 103), e ciò a causa degli accorpamenti di più province in un singolo bacino di cui si è detto nel paragrafo 4.1.a). Ciascuno dei suddetti 71 bacini è servito da 18 reti, con l'eccezione di un solo bacino (Reggio Calabria) servito da 12 reti. La distribuzione dei bacini provinciali o pluriprovinciali in ciascuna regione o provincia autonoma è riportata nell'allegato *A* della presente relazione.

Per quanto riguarda la citata eccezione di Reggio Calabria, essa è dovuta a particolari problemi interferenziali tra le reti pianificate di 1º livello (reti nazionali decomponibili in reti regionali) e reti provinciali di 2º livello.

e) Il numero dei siti con risorse in frequenze per servire i bacini provinciali è pari a 282.

Per quanto riguarda le reti in ambito nazionale e regionale, rispetto al piano di 1º livello di cui alla delibera n. 15/03/CONS, è stato ottenuto un incremento di circa un punto percentuale del territorio e della popolazione serviti ed è stato aggiunto un sito.

Per ottenere tali risultati è stato necessario ottimizzare la potenza equivalente irradiata (ERP), differenziandola per le tre bande di frequenze utilizzate.

In particolare:

a) la percentuale del territorio nazionale servito varia tra l'80% e l'81,5 in funzione della banda di frequenze utilizzata;

b) la percentuale della popolazione nazionale servita varia tra il 92,7% e il 93,4% in funzione della banda di frequenze utilizzata;

c) il numero dei siti con risorse in frequenze per le reti in ambito nazionale e in ambito regionale è pari a 261.

4.3. *Siti del Piano Integrato.*

L'elaborazione del Piano Integrato ha portato a determinare in 371 il numero totale dei siti necessari per consentire l'irradiazione dei programmi in ambito nazionale e locale, siti scelti tra quelli assentiti dalle regioni e province autonome.

In particolare:

su 89 siti sono allocate esclusivamente le frequenze degli impianti di 1º livello;

su 170 siti sono allocate le frequenze degli impianti di 1º e 2º livello;

su 112 siti sono allocate esclusivamente le frequenze degli impianti di 2º livello, con l'eccezione di 2 di questi siti sui quali sono allocate sia le frequenze degli impianti di 2º livello che le frequenze degli impianti di 1º livello relative alle reti regionali.

Tutti i 371 siti sono indicati per regione e province autonome nel Piano Integrato.

4.4. *Determinazione del numero delle reti.*

L'Autorità ha determinato il numero di reti che può operare in ciascun bacino regionale e in ciascun bacino provinciale.

A tal fine si premette che:

per la determinazione del numero delle reti in ambito regionale si è fatto riferimento ai risultati della pianificazione di 1º livello;

per la determinazione del numero delle reti in ambito provinciale il riferimento è dato dai risultati della pianificazione di 2º livello.

Si ricorda che il numero dei bacini regionali è pari a 21[5], mentre il numero dei bacini provinciali è pari a 71, come è stato indicato al paragrafo 4.2.

Pertanto il totale del numero delle reti locali, ripartite in regionali e provinciali. è il seguente:

numero reti in ambito regionale: l26º;

numero reti in ambito provinciale: 1272;

totale reti locali: 1398.

L'allegato *A* alla presente relazione ne indica la distribuzione in ciascuna regione e provincia autonoma.

Si intende ricordare anche il numero delle reti in ambito nazionale che è pari a 12.

5. *Modalità di applicazione dei criteri di equivalenza.*

Per la pianificazione di 2º livello valgono i principi di equivalenza già definiti all'atto dell'approvazione del piano di 1º livello e quindi si rimanda al paragrafo 5 della relazione illustrativa di detto piano.

Naturalmente, nell'applicare il criterio di equivalenza a un qualsiasi impianto pianificato, sia esso di 1º livello o di 2º livello, occorre assicurare il rispetto dei vincoli radioelettrici nei confronti del complesso di tutti i restanti impianti.

I livelli di campo elettrico da rispettare nell'applicazione del criterio di equivalenza sono quelli già riportati nel suddetto paragrafo 5 e che, comunque, si ritiene opportuno qui riportare:

l'intensità del campo elettrico del segnale isocanale generati in opportuni «punti di verifica», non deve superare il livello massimo a 10 m dal suolo di 15 dB μV/m e 24 dB μV/m rispettivamente per le bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V. Per quanto riguarda i canali adiacenti, tali valori passano rispettivamente a 75 dB μV/m, 80 dB μV/m e 84 dB μV/m.

I suddetti valori di campo elettrico devono essere rispettati nei punti di verifica, riportati in annesso alla presente relazione, che sono di norma situati al bordo dei bacini di utenza (regionali per il piano di 1º livello e provinciali per la pianificazione di 2º livello) al cui interno sono riutilizzate le stesse frequenze assegnate al licenziatario sui siti e negli impianti per i quali esso intende avvalersi del criterio di equi-valenza.

Si fa notare inoltre che l'Autorità è dell'avviso che, per l'applicazione del criterio di equivalenza, le regioni e province autonome debbano considerare con attenzione eventuali richieste di autorizzazione da parte degli operatori per l'utilizzazione di altri siti, oltre quelli già assentiti, qualora non esistano effettivi motivi ostativi.

Documentazione.

La documentazione allegata alla presente relazione è comprensiva della pianificazione di 1º e di 2º livello e quindi, per quanto riguarda il «Piano Integrato», sostituisce *in toto* quella annessa alla relazione illustrativa allegata alla delibera n. 15/03/CONS.

In particolare la documentazione qui annessa è costituita dalle seguenti parti:

annesso 1: criteri e parametri tecnici di pianificazione;

annesso 2: siti assentiti dalle regioni e province a utonome;

annesso 3: elenco dei punti di verifica per gli impianti di 1º livello;

annesso 4: elenco dei punti di verifica per gli impianti di 2º livello;

allegato *A*: numero di reti in ciascun bacino regionale e provinciale.

Inoltre detta documentazione contiene anche il tabulato del Piano Integrato, diviso in due sezioni. La prima contiene tutti i dati (siti, coordinate geografiche, ERP, ecc.) relativi agli impianti di 1º livello, la seconda i dati relativi agli impianti di 2º livello.

---

[1] L'utilizzazione dei multiplex statistici potrebbe aumentare il numero dei programmi di 1-2 unità mantenendo la qualità SDTV.

[2] Vedi annesso 2.

[3] Vedi annesso 1.

[4] Vedi anche annesso 1.

[5] Le regioni italiane sono in effetti 20. Dato che per la regione Trentino-Alto Adige devono essere considerate separatamente le province autonome di Trento e Bolzano in base alle leggi vigenti, il bacino regionale deve corrispondere al territorio di ciascuna di tale provincia.

[6] Delle 126 reti regionali indicate, 6 riguardano la provincia autonoma di Trento e altre 6 la provincia autonoma di Bolzano.

04A00539

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2003.

Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259. (Deliberazione n. 453/03/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 23 dicembre 2003;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela della concorrenza di mercato»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche;

Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002;

Vista la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;

Vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella comunità europea (Decisione spettro radio);

Vista la raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

Vista la raccomandazione della Commissione del 23 luglio 2003 relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui l'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

Viste le linee direttrici della commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla commissione europea il 9 luglio 2002;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche», di seguito «codice»;

Visto il regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, e successive modificazioni;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, ed in particolare l'art. 34;

Vista la delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999 che prevede, come strumento generale per garantire l'attuazione dei principi di trasparenza e di partecipazione, la possibilità di svolgere consultazioni pubbliche anche nell'ambito procedimentale;

Visto l'art. 11 del codice, con il quale si stabilisce che l'autorità renda pubblica la procedura di consultazione prevista dalle disposizioni del codice stesso;

Considerati gli approfondimenti effettuati dal gruppo di lavoro istituito con determinazione del segretario generale n. 16/SG/2003 del 3 ottobre 2003;

Udita la relazione del commissario dott.ssa Paola Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Ferme restando le garanzie di partecipazione al procedimento, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle specifiche disposizioni contenute nelle delibere dell'autorità, il meccanismo di consultazione di cui all'art. 11 del codice si applica:

a) nelle ipotesi specificatamente previste dal codice di cui agli articoli 18; 19, comma 8, 27, comma 9; 29, comma 1; 42, comma 4 e 5; 43, comma 2; 45, comma 4; 89, comma 2;

b) nell'ambito degli altri procedimenti ove il responsabile del procedimento riscontri, in sede di avvio di procedimento, che la funzione di regolazione svolta dall'Autorità è destinata a tradursi in disposizioni di carattere normativo o a contenuto generale.

2. L'autorità sulla proposta degli uffici, avvia i procedimenti di cui al comma precedente. La notizia dell'avvio è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito internet dell'Autorità.

3. Il responsabile del procedimento, valutato il requisito dell'impatto rilevante nel mercato di riferimento, predispone il testo della proposta di provvedimento e, previa approvazione da parte dell'Autorità, la sottopone a consultazione. La proposta di provvedimento, oggetto della consultazione, può assumere la forma di uno schema di provvedimento o di un documento recante i presupposti normativi, il contenuto e le finalità della proposta.

Art. 2.

Avvio della fase di consultazione

1. Il testo della proposta da sottoporre a consultazione e l'avviso relativo alla possibilità di inviare le proprie osservazioni è portato a conoscenza delle parti interessate, e nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, ai soggetti immediatamente individuabili come destinatari dell'atto, a mezzo di comunicazione diretta o altri metodi idonei, compresa la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* o la pubblicazione nel sito internet dell'Autorità.

2. All'avviso di cui al comma 1 possono essere allegati appositi modelli da compilare al fine di agevolare l'esame e la valutazione delle osservazioni da parte dell'Autorità.

3. La notizia dell'avvio della fase di consultazione ed il testo della proposta di cui al comma 1 sono pubblicati nel bollettino ufficiale e nel sito internet dell'Autorità.

Art. 3.

Acquisizione delle osservazioni

1. Entro il termine perentorio, comunque non inferiore a trenta giorni, stabilito nell'avviso e decorrente dalla comunicazione di cui all'art. 2, comma 1, la parte interessata può inviare le proprie osservazioni, oppure può chiedere, con apposita istanza presentata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine, di illustrare le proprie osservazioni nel corso di un'audizione.

2. Nel corso dell'audizione, da tenersi entro il medesimo termine di cui al comma 1, la parte illustra la propria posizione sulla base di un documento scritto inviato in precedenza o consegnato prima dell'inizio della predetta audizione. Al termine dell'audizione è redatto verbale recante, in forma sintetica, le principali osservazioni e dichiarazioni della parte. Il verbale è sottoscritto dal funzionario verbalizzante e dal soggetto legittimato a rappresentare la parte ovvero dal soggetto cui sia stata conferita apposita procura.

3. Se il testo della proposta ha natura di atto regolazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, i partecipanti alla consultazione, secondo le indicazioni contenute nell'avviso, formulano anche le proprie considerazioni relative all'impatto delle misure proposte, ai fini dell'analisi di cui all'art. 13 del codice.

Art. 4.

Conclusione della fase di consultazione

1. La sintesi dei risultati della fase di consultazione è comunicata ai partecipanti mediante un apposito documento, pubblicato nel bollettino ufficiale e nel sito internet dell'autorità, ovvero recepita nelle motivazioni del provvedimento finale. Nella motivazione del provvedimento finale sono comunque esplicitati gli orientamenti generali ricavabili dalle osservazioni formulate e sono indicate le motivazioni che giustificano le definitive determinazioni formulate dell'Autorità.

2. Ai fini dell'acquisizione del prescritto parere nelle ipotesi previste dal codice, all'autorità garante della concorrenza e del mercato è inviato lo schema di provvedimento che tiene conto delle osservazioni formulate in sede di consultazione e, ove richiesto dalla predetta Autorità, i documenti relativi alla consultazione svolta.

Art. 5.

Limitazioni all'accesso

1. I partecipanti alla consultazione che intendono sottrarre all'accesso alcuni degli elementi documentali trasmessi unitamente alle osservazioni, devono effettuare, al momento della presentazione delle osservazioni, la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso, approvato con delibera n. 217/2001/CONS, indicando i documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Le norme contenute nella presente delibera si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile nel sito internet dell'autorità: www.agcom.it

Roma, 23 dicembre 2003

Il presidente: CHELI

04A00603

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2003.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2004 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. (Deliberazione n. 456/03/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 23 dicembre 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il vigente regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera del 16 giugno 1998, così come modificato dalle delibere n. 316/02/Cons e n. 403/03/Cons, ed in particolare l'art. 7 riguardante la predisposizione del bilancio di previsione, i suoi contenuti e la relativa procedura di approvazione;

Vista la delibera del Consiglio n. 455 del 23 dicembre 2003 di approvazione del documento di programmazione triennale 2004 - 2006;

Vista la relazione illustrativa dell'ufficio al bilancio di previsione 2004;

Udita la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2004, nei valori riportati nell'elaborato contabile in termini finanziari di competenza e cassa.

2. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

3. Il Presidente e, nell'ambito delle proprie competenze, il Direttore del servizio risorse umane e finanziarie e il responsabile del settore bilancio e contabilità delle entrate, provvedono agli atti ed alle iniziative per l'esecuzione della presente delibera.

Napoli, 23 dicembre 2003

Il presidente: CHELI

Bilancio di Previsione 2004 - Entrate

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2003	Previsioni di competenza - Variazioni - In aumento	Previsioni di competenza - Variazioni - In diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti 2004	Previsioni di cassa esercizio in corso
			Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2003					20.135.144,81	
			Fondo di cassa presunto al 31.12.2003						22.286.937,52
I			**ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**						
	I		**Trasferimenti da parte dello Stato**						
		1011101	Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (Legge 31 Luglio 1997, n.249, art.6 punto a)	900.000,00	23.298.000,00		530.000,00	22.768.000,00	23.668.000,00
		1011103	Contributo operatori (Legge 14 Novembre 1995 n.481 art.2 comma 38 lettera b e legge 31 Luglio 1997, n.249, art.6 punto b)	10.000.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	15.400.000,00	25.400.000,00
		1011104	Contributo R.O.C.(Legge 31 Luglio n.249, art.6,comma 2)	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			Totale categoria I	10.900.000,00	38.698.000,00	500.000,00	530.000,00	38.668.000,00	49.568.000,00
	II		**Vendita di beni e servizi**						
		1022201	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		1022202	Corrispettivi per i servizi resi dall'Autorità (legge 249 del 31 Luglio 1997 art.6 comma 2)	33.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	136.000,00
		1022204	Vendita di beni					0,00	
			Totale categoria II	33.000,00	123.000,00	0,00	20.000,00	103.000,00	136.000,00
	III		**Redditi Patrimoniali**						
		1032210	Interessi attivi	0,00	935.000,00	0,00	235.000,00	700.000,00	700.000,00
			Totale categoria III	0,00	935.000,00	0,00	235.000,00	700.000,00	700.000,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2003	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti 2004	Previsioni di cassa esercizio in corso
			Totale categoria I	10.900.000,00	38.698.000,00	500.000,00	530.000,00	38.668.000,00	49.568.000,00
			Totale categoria II	33.000,00	123.000,00	0,00	20.000,00	103.000,00	136.000,00
			Totale categoria III	0,00	935.000,00	0,00	235.000,00	700.000,00	700.000,00
			TOTALE TITOLO I	10.933.000,00	39.756.000,00	500.000,00	785.000,00	39.471.000,00	50.404.000,00
II			ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	I		Alienazione dei beni patrimoniali					0,00	
			Totale categoria I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II		Prelievo da fondi speciali						
			Totale categoria II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2003	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio in corso
						Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Somme risultanti 2004	
III	I		**Assunzione di mutui**						
		3013331	Operazioni finanziarie a breve termine					0,00	
		3013332	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine					0,00	
			Totale categoria I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II		**Depositi di terzi**						
		3023333	Depositi di terzi a cauzione					0,00	
			Totale categoria II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
	I		**Partite di giro e contabilità speciali -**						
		4014401	Recupero anticipazioni al cassiere	0,00	103.292,00	0,00	0,00	103.292,00	103.292,00
		4014402	Ritenute previdenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi.	0,00	8.000.000,00	500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2003	Previsioni di competenza - Variazioni - In aumento	Previsioni di competenza - Variazioni - In diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti 2004	Previsioni di cassa esercizio in corso
			Totale categoria I	0.00	8.103.292,00	500.000,00	0,00	8.603.292,00	8.603.292,00
			TOTALE TITOLO IV	0.00	8.103.292,00	500.000,00	0,00	8.603.292.00	8.603.292,00
			Riepilogo dei Titoli						
			TOTALE TITOLO I	10.933.000,00	39.756.000,00	500.000,00	785.000,00	39.471.000.00	50.404.000,00
			TOTALE TITOLO II	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
			TOTALE TITOLO III	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
			TOTALE TITOLO IV	0.00	8.103.292,00	500.000,00	0,00	8.603.292.00	8.603.292,00
			TOTALE GENERALE TITOLI	10.933.000,00	47.859.292,00	1.000.000,00	785.000,00	48.074.292.00	59.007.292,00
			Utilizzo avanzo di amministrazione presunto					9.776.564.00	
			Utilizzo avanzo di cassa presunto						6.036.107,00
			TOTALE GENERALE ENTRATE	10.933.000,00	47.859.292,00	1.000.000,00	785.000,00	57.850.856.00	65.045.399,00

Bilancio di Previsione 2004 - Uscite

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2003	Previsioni di competenza - Variazioni - In aumento	Previsioni di competenza - Variazioni - In diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti Bil. 2004	Previsioni di cassa esercizio in corso
I			**TITOLO I**						
	I		**1)Compensi ed oneri diversi per gli Organi istituzionali**						
		1011001	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	0,00	2.977.000,00	0,00	0,00	2.977.000,00	2.977.000,00
		1011002	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	0,00	84.000,00	20.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00
		1011004	Oneri fiscali a carico dell'Autorità (IRAP)	0,00	59.270,00	0,00	0,00	59.270,00	59.270,00
			Totale categoria I	**0,00**	**3.120.270,00**	**20.000,00**	**0,00**	**3.140.270,00**	**3.140.270,00**
	II		**2)Spese di rappresentanza e trattamento di missione ai Componenti degli Organi collegiali**						
		1021010	Spese di rappresentanza e trattamento di missione ai componenti degli Organi Collegiali	200.000,00	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00
			Totale categoria II	**200.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**300.000,00**	**500.000,00**
	III		**3) Segretariato Generale**						
			Spese di funzionamento						
		1031015	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi	7.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,00
		1031016	Spese di gestione della Segreteria Generale inerenti alle informazioni e l'acquisto di libri e pubblicazioni specializzate	5.174,00	500,00	0,00	0,00	500,00	5.674,00
		1031017	Spese del Responsabile dell'unità organizzativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1031019	Spese per l'attuazione di specifici programmi di attività, e relativi compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e ricerche, per consulenze su specifici temi e problemi riguardanti il funzionamento del Segretariato Generale	43.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.853,00
		1031022	Spese dirette di funzionamento	0,00	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
		1031023	Trattamento di missione all'interno del territorio nazionale al personale	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2003	Previsioni di competenza - Variazioni - In aumento	Previsioni di competenza - Variazioni - In diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti Bil. 2004	Previsioni di cassa esercizio in corso
		1031024	Compensi per lavoro straordinario al personale	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00
			Totale categoria III	**56.533,00**	**10.500,00**	**99.000,00**	**7.500,00**	**102.000,00**	**158.533,00**
	IV		**4) Servizio giuridico**						
			Spese di funzionamento						
		1041030	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi	82.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.990,00
		1041033	Spese per programmi di ricerche , per convenzioni, studi , consulenze, gruppi di lavoro e di collaborazione con esperti ed istituti di ricerca nazionali ed esteri	181.975,00	183.000,00	0,00	33.000,00	150.000,00	331.975,00
		1041035	Acquisto di libri e pubblicazioni specializzate, raccolte di legislazione e giurisprudenza	9.147,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	24.147,00
		1041036	Spese per i rapporti con l'Avvocatura dello Stato ed Organi giurisdizionali	4.560,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.560,00
		1041040	Spese dirette di funzionamento	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		1041041	Trattamento di missione all'interno del territorio nazionale al personale	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		1041042	Compensi per lavoro straordinario al personale	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
			Totale categoria IV	**278.672,00**	**214.000,00**	**39.000,00**	**48.500,00**	**204.500,00**	**483.172,00**
	V		**5) Servizio risorse umane e finanziarie**						
			Spese di funzionamento						
			Personale in attività di servizio						
		1051069	Stipendi retribuzioni ed altre indennità al personale	300.000,00	15.996.000,00	954.000,00	0,00	16.950.000,00	17.250.000,00
		1051070	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	148.000,00	4.065.814,00	246.186,00	0,00	4.312.000,00	4.460.000,00
		1051071	Oneri fiscali a carico dell'Autorità (IRAP)	7.000,00	1.486.195,00	43.805,00	0,00	1.530.000,00	1.537.000,00
		1051072	Compensi per lavoro straordinario al personale	74.299,00	775.355,00	0,00	407.355,00	368.000,00	442.299,00
		1051073	Rimborso spese e trattamento di missione al personale	70.000,00	670.331,00	0,00	585.331,00	85.000,00	155.000,00
		1051074	Oneri per la costituzione del fondo per il Premio annuale individuale	51.000,00	1.659.000,00	0,00	89.000,00	1.570.000,00	1.621.000,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2003	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti Bil. 2004	Previsioni di cassa esercizio in corso
		1051075	Compensi per lavoro straordinario al personale assegnati agli staff degli Organi Collegiali	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00
		1051076	Trattamento di missione ed indennità al personale assegnato agli staff degli Organi Collegiali	0,00	158.000,00	5.000,00	0,00	163.000,00	163.000,00
			Personale in quiescenza						
		1051078	Anticipazioni al personale per quote fondo pensione	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
		1051079	Accantonamento assegni integrativi pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
			Acquisto di beni e servizi						
		1051081	Spese per i servizi resi all'Autorità (da soggetti di Amministrazioni Pubbliche, ex legge 249/97;da soggetti delle Amministrazioni Pubbliche e da altri soggetti di organismi privati)	809.500,00	39.500,00	0,00	29.500,00	10.000,00	819.500,00
		1051083	Oneri connessi all'applicazione del D. L.vo 626/94 - Prevenzione e Sicurezza sul luogo di lavoro	6.079,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	106.079,00
		1051084	Spese per il funzionamento della Commissione di Garanzia, del Comitato Etico e del Servizio Controllo Interno	70.673,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	330.673,00
		1051085	Compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e di ricerca, per consulenze su specifici temi e problemi.	181.289,00	590.000,00	0,00	140.000,00	450 000,00	631.289,00
		1051086	Canoni di locazione e oneri condominiali e servizi	470.000,00	4.722.000,00	36.000,00	0,00	4.758.000,00	5.228.000,00
		1051087	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, istallazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Noleggio automezzi	148.000,00	573.000,00	0,00	23.000,00	550.000,00	698.000,00
		1051088	Canoni di noleggio delle attrezzature d'ufficio e del materiale tecnico	268.693,00	307.646,00	129.554,00	0,00	437 200,00	705.893,00
		1051089	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	45.615,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	155.615,00
		1051090	Spese d'ufficio, di stampa e di cancelleria	69.087,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	219.087,00
		1051091	Spese per canone fornitura energia elettrica, telefoniche, gas, acqua e	119.604,00	1.100.000,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	1.119.604,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2003	Previsioni di competenza - Variazioni - In aumento	Previsioni di competenza - Variazioni - In diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti Bil. 2004	Previsioni di cassa esercizio in corso
			canoni radiotelevisivi						
		1051092	Spese per pulizie dei locali, traslochi e facchinaggio. spese per smaltimento rifiuti solidi urbani, spese telegrafiche e postali	464.710.00	927.000.00	0.00	0.00	927.000,00	1.391.710,00
		1051093	Spese casuali	0.00	2.500.00	0.00	0.00	2.500,00	2.500,00
		1051095	Spese per l'aggiornamento e la partecipazione a corsi indetti da Enti e organismi vari(spese per la formazione del personale)	12.230.00	93.000.00	380.496,00	0.00	473.496,00	485.726,00
		1051097	Vigilanza locali e portierato	167.222.00	350.000.00	250.000,00	0.00	600.000,00	767.222,00
		1051098	Premi di assicurazioni diverse	6.000.00	200.000.00	90.000,00	0.00	290.000,00	296.000,00
		1051099	Acquisto di vestiario e divise	2.456.00	11.854.00	0.00	11.854.00	0,00	2.456,00
		1051100	Spese per interconnettività ed interoperabilità	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0,00	20.000,00
		1051101	Spese per oneri giudiziari, liti, arbitrati, notificazioni ed oneri accessori	0,00	15.490.00	0.00	490.00	15.000,00	15.000,00
		1051102	Restituzioni e rimborsi diversi	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000,00	50.000,00
		1051103	Spese per il Sistema Inform.ivo amm.ivo dell'Autorità e per il CED; noleggio e acquisto materiale informatico, acquisto licenze d'uso	110.081.00	381.000.00	244.000,00	0.00	625.000,00	735.081,00
			Totale categoria V	**3.621.538,00**	**34.743.685,00**	**2.597.041,00**	**1.386.530,00**	**35.954.196,00**	**39.575.734,00**
	VI		**6) Servizio relazioni esterne e rapporti con la Stampa**						
			Spese di funzionamento						
		1061120	Spese per organizzazione di conferenze stampa, gestione e diffusione informazioni, forum, tavole rotonde, dibattiti, audizioni,ecc.	41.406.00	271.858.05	0,00	21.858.05	250.000,00	291.406,00
		1061121	Spese per l'Ufficio Relazioni col pubblico, comunicazione ed informazione pubblica	0,00	225.000.00	175.000,00	0.00	400.000,00	400.000,00
		1061122	Spese per la progettazione, aggiornamento e funzionamento del sito Internet dell'Autorità	6.000,00	55.000.00	45.000,00	0.00	100.000,00	106.000,00
		1061123	Spese per partecipazione a convegni, mostre e congressi	1.000,00	10.000.00	50.000,00	0.00	60.000,00	61.000,00
		1061124	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, compresi gli oneri per consulenze, gruppi di lavoro e di studio	10.000.00	0,00	40.000,00	0.00	40.000,00	50.000,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2003	Previsioni di competenza - Variazioni - In aumento	Previsioni di competenza - Variazioni - In diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti Bil. 2004	Previsioni di cassa esercizio in corso
		1061126	Spese dirette di funzionamento	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		1061128	Acquisto di libri e riviste specializzate	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1061130	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1061131	Trattamento di missione all'interno del territorio nazionale al personale	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		1061132	Compensi per lavoro straordinario al personale	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			Totale categoria VI	**59.406,00**	**562.858,05**	**374.000,00**	**22.358,05**	**914.500,00**	**973.906,00**
	VII		**7) Servizio Relazioni Istituzionali**						
			Spese di funzionamento						
		1071140	Spese per convenzioni, studi, ricerche, consulenze, gruppi di lavoro, per il funzionamento del Servizio	11.000,00	75.643,00	4.357,00	0,00	80.000,00	91.000,00
		1071142	Compensi per collaborazioni temporane ed oneri riflessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1071144	Oneri di funzionamento del Consiglio Nazionale degli Utenti	34.000,00	358.000,00	0,00	58.000,00	300.000,00	334.000,00
		1071148	Spese per le attività delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni e per le elezioni politiche ed amministrative	100.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	600.000,00
		1071150	Acquisto di libri e riviste specializzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1071152	Spese per i rapporti con gli Organi Costituzionali, con le Pubbliche Amministrazioni e con le altre Autorità.	44.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	69.000,00
		1071154	Spese dirette di funzionamento	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	1.500,00
		1071155	Trattamento di missione all'interno del territorio nazionale al personale	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		1071156	Compensi per lavoro straordinario al personale	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			Totale categoria VII	**190.000,00**	**864.643,00**	**158.357,00**	**63.500,00**	**959.500,00**	**1.149.500,00**
	VIII		**8) Servizio relazioni comunitarie e internazionali**						
			Spese di funzionamento						
		1081160	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2003	Previsioni di competenza - Variazioni - In aumento	Previsioni di competenza - Variazioni - In diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti Bil. 2004	Previsioni di cassa esercizio in corso
		1081162	Oneri per l'attività concernente le relazioni con le Autorità e le Amministrazioni degli Stati Esteri ed organizzazioni Comunitarie ed Internazionali	15.000,00	39.500,00	40.000,00	0,00	79.500,00	94.500,00
		1081164	Spese per gruppi di studio, di lavoro, commissioni, audizioni, convenzioni e traduzioni	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		1081170	Spese dirette di funzionamento	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		1081172	Partecipazione ad organismi europei e mantenimento sito web IRG(IRGIS) ed Intranet (IRG-NET)	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		1081173	Spese per le missioni all'estero	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		1081174	Spese per la sede di Bruxelles	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		1081175	Trattamento di missione all'interno del territorio nazionale al personale	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		1081176	Compensi per lavoro straordinario al personale	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			Totale categoria VIII	**15.000,00**	**61.500,00**	**245.000,00**	**500,00**	**306.000,00**	**321.000,00**
	IX		**9) Dipartimento Regolamentazione**						
			Spese di funzionamento						
		1091180	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1091184	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, com.si gli oneri per convenzioni, studi, ricerche, consulenze, gruppi di lavoro ed audizioni di competenza del Dipartimento	345.000,00	2.163.000,00	137.000,00	0,00	2.300.000,00	2.645.000,00
		1091186	Acquisto di libri e riviste specializzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1091188	Spese per servizi resi dagli organi del Ministero delle Com.ni e per il coordinamento con altri Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1091190	Altre spese dirette di funzionamento	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		1091191	Trattamento di missione all'interno del territorio nazionale al personale	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
		1091192	Compensi per lavoro straordinario al personale	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
			Totale categoria IX	**345.000,00**	**2.164.000,00**	**197.000,00**	**500,00**	**2.360.500,00**	**2.705.500,00**

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2003	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti Bil. 2004	Previsioni di cassa esercizio in corso
	X		10) Dipartimento Vigilanza e Controllo						
			Spese di funzionamento						
		1101200	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		1101202	Spese per l'organizzazione del forum perm.te per la Com.ne e la Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni ,ecc.	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
		1101204	Spese per la gestione del Registro	0,00	294.000,00	115.800,00	0,00	409.800,00	409.800,00
		1101206	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, compresi gli oneri per convenzioni, studi, ricerche, consulenze, gruppi di lavoro, di competenza del Dipartimento	0,00	250.000,00	128.000,00	0,00	378.000,00	378.000,00
		1101210	Spese per monitoraggio delle trasmissioni televisive e per il controllo degli indici di ascolto	1.200.000,00	1.481.593,39	0,00	69.593,39	1.412.000,00	2.612.000,00
		1101214	Spese dirette di funzionamento	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		1101220	Oneri funzionamento Unità antipirateria informatica ed audiovisiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101221	Trattamento di missione all'interno del territorio nazionale al personale	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00
		1101222	Compensi per lavoro straordinario al personale	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00
			Totale categoria X	**1.367.000,00**	**2.026.593,39**	**351.800,00**	**70.093,39**	**2.308.300,00**	**3.675.300,00**
	XI		11) Dipartimento Garanzie e Contenzioso						
			Spese di funzionamento						
		1111224	Spese per l'attività istruttoria su pareri, reclami, controversie, ricorsi, ecc. ed attività ispettive.	0,00	116.000,00	0,00		116.000,00	116.000,00
		1111226	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1111228	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, com.si gli oneri per convenzioni, studi, ricerche, documentazione consulenze gruppi di lavoro, di competenza del Dipartimento	95.848,00	230.000,00	0,00	130.000,00	100.000,00	195.848,00
		1111232	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, com.si quelle per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2003	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti Bil. 2004	Previsioni di cassa esercizio in corso
			convenzioni e attività di pubblicità e diffusione conoscenza						
			sui servizi e trasparenza del mercato						
		1111234	Acquisto libri e riviste specializzate	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00
		1111236	Spese dirette di funzionamento	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		1111237	Trattamento di missione all'interno del territorio nazionale al personale	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00
		1111238	Compensi per lavoro straordinario al personale	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00
			Totale categoria XI	**96.081,00**	**347.000,00**	**77.000,00**	**130.500,00**	**293.500,00**	**389.581,00**
	XII		**12) Servizio tecnologie**						
			Spese di funzionamento						
		1121240	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1121246	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, com.si gli oneri per	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100 000,00	100.000,00
			convenzioni, studi, ricerche, consulenze, gruppi di lavoro						
			di competenza del Servizio						
		1121248	Spese per programmi e ricerche naz.li ed estere in coordinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			con i Servizi Analisi Economiche ed Affari Giuridici						0,00
		1121250	Spese dirette di funzionamento	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		1121251	Trattamento di missione all'interno del territorio nazionale al personale	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		1121252	Compensi per lavoro straordinario al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria XII	**0,00**	**101.000,00**	**17.000,00**	**500,00**	**117.500,00**	**117.500,00**
	XIII		**13) Servizio analisi di mercato e concorrenza**						
			Spese di funzionamento						
		1131257	Trattamento di missione all'interno del territorio nazionale al personale	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		1131258	Compensi per lavoro straordinario al personale	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		1131260	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2003	Previsioni di competenza - Variazioni - In aumento	Previsioni di competenza - Variazioni - In diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti Bil. 2004	Previsioni di cassa esercizio in corso
		1131266	Spese per programmi di ricerche e di collaborazione con esperti e istituti di ricerca nazionali ed esteri	0,00	77.000,00	3.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		1131268	Spese per convenzioni, studi, ricerche, cons.ze, gruppi di lav., di competenza del Dipartimento	240.000,00	791.222,00	0,00	341.222,00	450.000,00	690.000,00
		1131270	Spese dirette di funzionamento	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
			Totale categoria XIII	**269.000,00**	**869.222,00**	**44.000,00**	**341.722,00**	**571.500,00**	**840.500,00**
	XIV		**14) Ufficio studi statistici, documentazioni e pubblicazioni**						
			Spese di funzionamento						
		1141271	Acquisto di attrezzature proprie dell'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1141272	Spese per gruppi di lavoro e consulenze finalizzati ai progetti e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pubblicazioni dell'ufficio					0,00	0,00
		1141273	Spese di pubblicazioni	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		1141274	Spese per acquisto di prodotti editoriali destinati alla biblioteca, dell'Autorità ed all'ufficio	44.369,00	135.000,00	0,00	15.000,00	120.000,00	164.369,00
		1141275	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		1141277	Spese dirette di funzionamento	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		1141278	Trattamento di missione all'interno del territorio nazionale al personale	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		1141279	Compensi per lavoro straordinario al personale	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
			Totale categoria XIV	**94.369,00**	**136.000,00**	**50.000,00**	**15.500,00**	**170.500,00**	**264.869,00**
	XVII		**17) Somme non attribuibili**						
		1171300	Fondo di riserva	0,00	508.145,00	92.186,00	0,00	600.331,00	600.331,00
			Totale categoria XVII	**0,00**	**508.145,00**	**92.186,00**	**0,00**	**600.331,00**	**600.331,00**

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2003	Previsioni di competenza - Variazioni - In aumento	Previsioni di competenza - Variazioni - In diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti Bil. 2004	Previsioni di cassa esercizio in corso
			Totale categoria I	0,00	3.120.270,00	20.000,00	0,00	3.140.270,00	3.140.270,00
			Totale categoria II	200.000,00	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00
			Totale categoria III	56.533,00	10.500,00	99.000,00	7.500,00	102.000,00	158.533,00
			Totale categoria IV	278.672,00	214.000,00	39.000,00	48.500,00	204.500,00	483.172,00
			Totale categoria V	3.621.538,00	34.743.685,00	2.597.041,00	1.386.530,00	35.954.196,00	39.575.734,00
			Totale categoria VI	59.406,00	562.858,05	374.000,00	22.358,05	914.500,00	973.906,00
			Totale categoria VII	190.000,00	864.643,00	158.357,00	63.500,00	959.500,00	1.149.500,00
			Totale categoria VIII	15.000,00	61.500,00	245.000,00	500,00	306.000,00	321.000,00
			Totale categoria IX	345.000,00	2.164.000,00	197.000,00	500,00	2.360.500,00	2.705.500,00
			Totale categoria X	1.367.000,00	2.026.593,39	351.800,00	70.093,39	2.308.300,00	3.675.300,00
			Totale categoria XI	96.081,00	347.000,00	77.000,00	130.500,00	293.500,00	389.581,00
			Totale categoria XII	0,00	101.000,00	17.000,00	500,00	117.500,00	117.500,00
			Totale categoria XIII	269.000,00	869.222,00	44.000,00	341.722,00	571.500,00	840.500,00
			Totale categoria XIV	94.369,00	136.000,00	50.000,00	15.500,00	170.500,00	264.869,00
			Totale categoria XVII	0,00	508.145,00	92.186,00	0,00	600.331,00	600.331,00
			TOTALE TITOLO I	**6.592.599,00**	**46.229.416,44**	**4.361.384,00**	**2.287.703,44**	**48.303.097,00**	**54.895.696,00**

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2003	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio in corso
						Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Somme risultanti Bil. 2004	
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**						
	I		**1) Indennità di liquidazione, tfr e similari al personale cessato dal servizio**						
		2012200	Indennità di liquidazione, tfr e similari al personale cessato dal servizio	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	**250.000,00**	250.000,00
			Totale categoria I	**0,00**	**200.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
	II		**Beni immobili, mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche**						
		2022205	Spese per la tutela dei minori	120.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.604,00
		2022210	Spese per il progetto speciale "Economia della conoscenza"	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
		2022211	Spese per il progetto speciale "Valutazione della regolamentazione"	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		2022212	Spese per manutenzioni straordinarie ed interventi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022219	Acquisto di beni immateriali (Progetti, brevetti, software, ecc)	76.000,00	83.000,00	0,00	43.000,00	40.000,00	116.000,00
		2022220	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, ecc.	103.340,00	300.000,00	154.467,00	0,00	454.467,00	557.807,00
			Totale categoria II	**601.944,00**	**383.000,00**	**354.467,00**	**43.000,00**	**694.467,00**	**1.296.411,00**
	III		**Accantonamenti**						
		2032221	Fondo speciale per la tutela dei minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2032222	Fondo speciale per l' "Economia della conoscenza"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2032226	Fondo speciale per la "Valutazione della regolamentazione"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria III	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2003	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio in corso
						Variazioni		Somme risultanti Bil. 2004	
						In aumento	In diminuzione		
			Totale categoria I	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			Totale categoria II	601.944,00	383.000,00	354.467,00	43.000,00	694.467,00	1.296.411,00
			Totale categoria III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO II	**601.944,00**	**583.000,00**	**404.467,00**	**43.000,00**	**944.467,00**	**1.546.411,00**
III			**SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI**						
	I		**Rimborso di mutui**						
		3013301	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3013302	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3013303	Depositi a cauzione presso terzi e fideiussioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2003	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio in corso
						Variazioni		Somme risultanti Bil. 2004	
						In aumento	In diminuzione		
IV			**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
	I		**Partite di giro e contabilità speciali**						
		4014401	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	0,00	103.292,00	0,00	0,00	103.292,00	103.292,00
		4014402	Versamento ritenute previdenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento. ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi	0,00	8.000.000,00	500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
			Totale categoria I	**0,00**	**8.103.292,00**	**500.000,00**	**0,00**	**8.603.292,00**	**8.603.292,00**
			TOTALE TITOLO IV	**0,00**	**8.103.292,00**	**500.000,00**	**0,00**	**8.603.292,00**	**8.603.292,00**

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2003	Previsioni di competenza - Variazioni - In aumento	Previsioni di competenza - Variazioni - In diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti Bil. 2004	Previsioni di cassa esercizio in corso
			Riepilogo dei titoli						
			TOTALE TITOLO I	6.592.599,00	46.229.416,44	4.361.384,00	2.287.703,44	48.303.097,00	54.895.696,00
			TOTALE TITOLO II	601.944,00	583.000,00	404.467,00	43.000,00	944.467,00	1.546.411,00
			TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO IV	0,00	8.103.292,00	500.000,00	0,00	8.603.292,00	8.603.292,00
			TOTALE GENERALE TITOLI	7.194.543,00	54.915.708,44	5.265.851,00	2.330.703,44	57.850.856,00	65.045.399,00

Bilancio di Previsione 2004 - Riepilogo generale

		Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Somme risultanti previsioni di competenza	Previsioni di cassa esercizio in corso
ENTRATE	Utilizzo avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2003		0,00	9.776.564,00	
	Utilizzo fondo di cassa presunto al 31.12.2003				6.038.107,00
	Totale Entrate (Titoli I° - II° - III°)	10.933.000,00	39.756.000,00	39.471.000,00	50.404.000,00
	Totale Entrate al netto delle partite di giro	10.933.000,00	39.756.000,00	39.471.000,00	56.442.107,00
	Titolo IV (Partite di giro)	0,00	8.103.292,00	8.603.292,00	8.603.292,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	10.933.000,00	47.859.292,00	57.850.856,00	65.045.399,00
USCITE	Totale Uscite (Titoli I° - II° - III°)	7.194.543,00	46.812.416,44	49.247.564,00	56.442.107,00
	Totale Uscite al netto delle partite di giro	7.194.543,00	46.812.416,44	49.247.564,00	56.442.107,00
	Titolo IV^ (Partite di giro)	0,00	8.103.292,00	8.603.292,00	8.603.292,00
	TOTALE GENERALE USCITE	7.194.543,00	54.915.708,44	57.850.856,00	65.045.399,00

04A00487

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2003.

Disposizioni per la transizione all'avvio del dispacciamento di merito economico. (Deliberazione n. 163/03).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 dicembre 2003;

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), e sue modifiche e provvedimenti applicativi;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);

la legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge n. 83/2003);

il decreto del Ministro delle attività produttive 17 dicembre 2003, recante modalità e condizioni per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2004 (di seguito: decreto 17 dicembre 2003);

il decreto del Ministro delle attività produttive in data 19 dicembre 2003, recante disposizioni in materia di assunzione della titolarità delle funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e direttive alla medesima società (di seguito: decreto 19 dicembre 2003);

Visti:

l'art. 5 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97;

la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01;

la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01 (di seguito: testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 926/02 di seguito: deliberazione n. 226/02);

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 1° aprile 2003, n. 27/03 (di seguito deliberazione n. 27/03);

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03 (di seguito: deliberazione n. 67/03);

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 151/03;

l'allegato B alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2003, n. 157/03 (di seguito: deliberazione n. 157/03);

Visti gli indirizzi adottati dal Ministro delle attività produttive in data 31 luglio 2003 per l'attuazione di sistema organizzato di offerte e di vendita e di acquisto di energia elettrica, basato su un mercato o borsa dell'energia elettrica e su un mercato del servizio di dispacciamento (di seguito: indirizzi per il Sistema Italia 2004);

Considerato che:

con la deliberazione n. 27/03 l'Autorità ha adottato condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica a valere dal 1° aprile 2003 fino alla entrata in vigore del regime di dispacciamento di merito economico;

la deliberazione n. 27/03 prevede che la regolazione economica dello scambio dell'energia elettrica avvenga con cadenza trimestrale e che per ciascun trimestre dell'anno, ad eccezione dell'ultimo, ciascun utente dello scambio ha facoltà di trasferire il saldo preliminare cumulato del trimestre a compensazione del saldo preliminare del trimestre successivo;

con la deliberazione n. 67/03 l'Autorità ha adottato misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza nell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale mediante l'introduzione di un sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica (di seguito: STOVE); e che il regime connesso allo STOVE cessa con decorrenza dal 1° gennaio 2004;

la deliberazione n. 67/03 prevede:

a) all'art. 6, comma 6.1, che siano tenuti a partecipare allo STOVE i produttori titolari delle unità di produzione che beneficiano della reintegrazione dei costi di generazione non recuperabili, limitatamente a dette unità purché siano rispettate le condizioni tecniche di cui al comma n. 6.2 del medesimo articolo;

b) all'art. 6, comma 6.2, che possano essere ammessi a partecipare allo STOVE i produttori che ne facciano richiesta per le unità di produzione che rispettino le sopra citate condizioni tecniche;

gli indirizzi per il Sistema Italia 2004 prevedono che da gennaio 2004 sia operativo un sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, basato su un mercato o borsa dell'energia elettrica e su un mercato del servizio di dispacciamento;

stante l'accertata necessità di un periodo pari ad almeno un mese per lo svolgimento di prove di funzionamento del mercato dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento, in cui possano essere anche stipulati i contratti di adesione ai predetti mercati, possa essere completata la definizione dei sistemi di garanzia, nonché possano essere emanate le regole per il dispacciamento sottostanti il relativo mercato, il Ministro delle attività produttive, con nota in data 11 dicembre 2003, ha previsto un avviamento per fasi del Sistema Italia 2004, e, in particolare:

a) una prima fase, sperimentale, a decorrere dall'8 gennaio 2004, in parallelo al mantenimento del regime STOVE;

b) una seconda fase, transitoria, a decorrere dal 1º febbraio 2004, senza la partecipazione della domanda e con superamento del regime STOVE;

c) una terza fase, di regime per l'anno 2004, con decorrenza non posteriore al 1º aprile 2004;

la legge n. 83/2003 prevede che a decorrere dal 1º gennaio 2004 cessi il regime di reintegrazione dei costi di generazione non recuperabili di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto 26 gennaio 2000;

in conseguenza della previsione di criteri che ampliano la partecipazione delle unità di produzione al regime STOVE con decorrenza 1º gennaio 2004, viene assicurata una maggiore potenza disponibile a garanzia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;

sul piano del funzionamento del sistema elettrico nazionale, quanto all'intensità della domanda, i mesi di dicembre e di gennaio sono tra loro equivalenti;

Considerato che:

successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/1999, la società Enel S.p.a. ha svolto, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo, la funzione vicaria della società Acquirente unico S.p.a., assicurando la fornitura ai distributori sulla base dei vigenti contratti e modalità;

la società Enel S.p.a., a fronte della procrastinazione dell'entrata in operatività della società Acquirente unico S.p.a., con la richiesta di capacità di trasporto nella rete di interconnessione con l'estero per la conclusione di contratti additivi rispetto ai contratti pluriennali in essere, nonché con la definizione di specifiche modalità di approvvigionamento con i produttori nazionali, ha svolto le funzioni di garante della fornitura dei clienti del mercato vincolato al di fuori dai limiti posti dal sopra richiamato art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, ciò che ha richiesto l'adozione, da parte dell'Autorità, di alcune direttive transitorie in ordine alle modalità di fornitura ai distributori dell'energia destinata al mercato vincolato;

la società Enel S.p.a., nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti alinea, per il secondo semestre 2003, ha approvvigionato i distributori attraverso il sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica, i contratti di importazione di cui alla deliberazione n. 226/02 nonché le cessioni di energia elettrica di cui all'art. 3, comma 19, del decreto legislativo n. 79/1999 non collocata tramite le procedure concorsuali di cui al decreto del Ministro dell'industria 22 novembre 2002 e ceduta dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. al mercato vincolato;

il decreto ministeriale 19 dicembre 2003 stabilisce che la società Acquirente unico S.p.a. assuma le proprie funzioni con decorrenza dal 1º gennaio 2004 e che contestualmente la società Enel S.p.a. cessi di svolgere le sopra richiamate funzioni vicarie; e che tale previsione trova eccezione, sino al 1º febbraio 2004, nell'acquisto, e nelle contestuali cessioni alle imprese distributrici, di energia elettrica nell'ambito del sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica, per la quale attività la società Acquirente unico S.p.a. continua ad avvalersi della società Enel S.p.a.;

i rapporti di somministrazione tra la società Enel S.p.a. ed i distributori per le fornitura di energia elettrica destinata al mercato vincolato sono regolati da un unico contratto, senza distinzione tra le sopra richiamate fonti di approvvigionamento;

la suddetta disposizione transitoria contenuta nel decreto ministeriale risponde all'esigenza di inquadrare, nei profili organizzativi e procedurali, il subentro della società Acquirente unico S.p.a. nei sopra richiamati contratti con i distributori, evitando disfunzioni ed irregolarità che si riverbererebbero sulla continuità delle forniture e sulla efficienza generale del sistema;

l'esigenza di cui al precedente alinea si pone, peraltro, anche con riferimento alla gestione dei flussi finanziari rinvenienti dalle importazioni di energia elettrica destinata al mercato vincolato, tanto con riferimento ai contratti conclusi avvalendosi della capacità aggiuntiva assegnata allo stesso mercato dal decreto ministeriale 17 dicembre 2003, quanto con riferimento all'energia riveniente dai contratti pluriennali in essere;

la società Acquirente unico S.p.a. ha rappresentato, con nota in data 23 dicembre 2003 (prot. AU/P2003000597), l'esigenza che il pieno subentro alla società Enel S.p.a. nei rapporti contrattuali di somministrazione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato possa complessivamente avvenire con la gradualità prevista dal decreto del Ministro delle attività produttive;

Considerato che:

con l'avvio del sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'art. 26 del testo integrato assolverà a funzioni e finalità diverse da quelle attualmente previste e che i criteri e le modalità per la sua determinazione potranno differenziarsi da quelli attuali;

Ritenuto che sia necessario:

prorogare, almeno per il mese di gennaio 2004 il funzionamento del sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica avviato con la deliberazione n. 67/03:

a) prevedendo l'obbligo di partecipazione allo STOVE per tutti i titolari di unità di produzione situate sul territorio nazionale, relativamente alle medesime unità che verificano le condizioni previste dall'art. 6, comma 6.2, della deliberazione n. 67/03, ad eccezione delle unità di produzione di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 e delle unità di produzione che immettono energia elettrica per le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

b) imponendo ai titolari di unità di produzione partecipanti allo STOVE, l'obbligo di offrire nello STOVE tutta la capacità produttiva al netto di quella impegnata nei programmi di immissione di energia elettrica da destinare al mercato libero;

c) prevedendo l'utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione, nel rispetto degli obiettivi di efficienza e sicurezza nell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale;

introdurre modificazioni nella deliberazione n. 27/03 che tengano conto del fatto che il regime di dispacciamento transitorio così come definito dalla medesima deliberazione, nonché il funzionamento del sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica avviato con la deliberazione n. 67/03, sono prorogati almeno per il mese di gennaio 2004;

Ritenuta l'opportunità di applicare, in generale, alle attività di cessione alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato il regime transitorio configurato dal decreto ministeriale 19 dicembre 2003, al fine di garantire che il subentro della società Acquirente unico S.p.a. nei contratti in essere avvenga con la necessaria gradualità e senza disfunzioni per la continuità delle forniture e l'efficienza generale del sistema;

Ritenuta la necessità di disporre, in conseguenza delle richiamate indicazioni del Ministro delle attività produttive, l'estensione del periodo di vigenza del regime connesso al sistema transitorio di vendita dell'energia elettrica, l'applicazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso così come determinato per l'anno 2003;

Delibera:

Art. 1.

Modificazioni all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1° aprile 2003, n. 27/03 «Modificazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2001, n. 317/01, recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica»

1.1 L'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1° aprile 2003, n. 27/03, è modificato come segue:

a) all'art. 4, comma 41, dopo le parole «titoli 2 e 3,», sono aggiunte le seguenti parole «ad eccezione dei corrispettivi di cui all'art. 7, commi 7.1, lettera *c)*, e 7.3, lettera *c)*,»;

b) all'art. 4, comma 4.8, dopo le parole «unità di produzione», sono inserite le parole «che non partecipano allo STOVE e»;

c) all'art. 8, comma 8.2, all'art. 9, commi 9.1, 9.2, 9.3, 9.6, 9.7, 9.12, 9.16 e 9.20 ciascuna parola «trimestre», è sostituita dalla parola «mese»;

d) all'art. 9, comma 9.7, la lettera *b)* è soppressa;

e) all'art. 9, i commi 9.8, 9.10, 9.11 e 9.13 sono soppressi;

f) all'art. 9, il comma 9.9 è riformulato come segue:

«9.9 Nel caso in cui, il saldo preliminare cumulato del mese risulti negativo, l'utente dello scambio è tenuto a versare al Gestore della rete l'ammontare di detto saldo.»;

g) all'art. 9, al comma 9.12, le parole «Nel caso in cui l'utente dello scambio non abbia esercitato la facoltà di cui al comma 9.8 e», sono soppresse;

h) all'art. 12, i commi 12.2, 12.3 e 12.4 sono soppressi;

i) all'art. 12, commi 12.5, sono eliminate le parole «Entro 10 (dieci) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento»;

Art. 2.

Modificazioni all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03 «Adozione di misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza nell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale»

2.1 L'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03, è modificato come segue:

a) all'art. 1, comma 1.1, sono soppresse le parole: «unità di produzione che beneficiano della reintegrazione dei costi di generazione non recuperabili sono le unità di produzione che beneficiano della reintegrazione dei costi di generazione non recuperabili di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto 26 gennaio 2000, come identificate dalle delibere dell'Autorità 25 maggio 2001, n. 115/01, 30 ottobre 2001, n. 244/01, 20 giugno 2002, n. 119/02 e 12 febbraio 2003, n. 10/03;

b) all'art. 1, comma 1.1, sono inserite le parole: «deliberazione n. 42/02 è la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2002, n. 42/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 4 aprile 2002; deliberazione n. 157/03 è l'allegato B alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2003, n. 157/03 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;»;

c) all'art. 3, comma 3.1, le parole «dal 1° gennaio 2004 o dalla data di entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, qualora tale data fosse anteriore al 1° gennaio 2004», sono sostituite dalle parole «dalla data di entrata in operatività del sistema delle offerte

di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999 e, comunque, non anteriormente al 1° febbraio 2004.»;

d) all'art. 5, comma 5.1, la lettera *a)* è riformulata come segue: «*a)* modalità di partecipazione allo STOVE dei soggetti di cui al successivo art. 6, comma 6.1;»; *e)* all'art. 6, il comma 6.1, è riformulato come segue: «6.1 Dal 1° gennaio 2004, sono tenuti a partecipare allo STOVE i produttori titolari di unità di produzione situate nel territorio nazionale limitatamente alle unità di produzione, le quali soddisfano i requisiti tecnici di cui al comma 6.2, ad eccezione delle unità di produzione di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 e delle unità di produzione che immettono energia elettrica per le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Sono altresì tenuti a partecipare allo STOVE, coloro che dispongano, per il tramite di contratti, della produzione di unità nella titolarità di soggetti terzi, le quali soddisfano detti requisiti tecnici»;

f) all'art. 6, comma 6.2, sono eliminate le parole «Possono essere ammessi a partecipare allo STOVE i produttori che ne facciano richiesta e che siano titolari di unità di produzione che per almeno il 50%, in termini di somma della potenza nominale delle medesime unità, siano abilitate alla fornitura della riserva secondaria e terziaria, secondo le modalità definite dal Gestore della rete.»;

g) all'art. 6, il comma 6.3, è riformulato come segue: «6.3 I produttori che hanno l'obbligo di partecipare allo STOVE sono tenuti a segnalare al Gestore della rete l'ubicazione e la potenza nominale delle unità di produzione nella loro disponibilità con le modalità stabilite nel Regolamento STOVE.».

h) all'art. 6, il comma 6.4, è riformulato come segue: «6.4 Il Gestore della rete verifica il rispetto delle disposizioni concernenti lo STOVE da parte dei soggetti di cui al comma 6.1 e segnala le eventuali violazioni all'Autorità.»;

i) dopo l'art. 7, comma 7.4, sono inseriti i seguenti commi:

7.4.1 «Per le unità di produzione alimentate anche da fonti rinnovabili, ai fini della determinazione della curva di consumo specifico di cui al precedente comma 7.4, lettera *e)*, deve essere considerata unicamente l'energia primaria derivante da combustibili fossili commerciali;

7.4.2 «Per le unità di produzione di cogenerazione ai sensi della deliberazione n. 42/02, ai fini della determinazione della curva di consumo specifico di cui al precedente comma 7.4, lettera *e)*, all'energia primaria immessa deve essere sottratta l'energia primaria destinata alla produzione di energia termica calcolata assumendo un rendimento termico convenzionale pari a 0,9.»;

j) all'art. 8, comma 8.3, lettera *c)*, dopo le parole «non discriminazione tra produttori.», sono inserite le seguenti parole «In presenza di due o più unità di produzione che risultino equiparate nell'ordine di merito di cui al comma 8.1, lettera *c)*, è assegnata priorità alle unità di produzione, nell'ordine alimentate da fonti rinnovabili e di cogenerazione»;

k) all'art. 10, comma 10.4, lettera *a)*, le parole «della deliberazione n. 226/02», sono sostituite dalle parole «dell'art. 9 della deliberazione n. 157/03»;

l) all'art. 10, comma 10.4, lettera *b)*, le parole «non collocata tramite le procedure concorsuali di cui al decreto del Ministro dell'industria 22 novembre 2002», sono soppresse;

m) dopo l'art. 10, comma 10.4, sono inseriti i seguenti commi:

«10.4.1 La società Acquirente unico Spa cede alla società Enel Spa l'energia elettrica acquistata ai sensi dell'art. 9, comma 9.2, della deliberazione n. 157/03. Allo scopo di mantenere l'equilibrio finanziario della società Acquirente unico Spa, la società Enel Spa riconosce, al termine di ciascun mese, alla società Acquirente unico Spa il pagamento di un corrispettivo pari al prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica di cui all'art. 26 del testo integrato applicato alla predetta energia. Il pagamento di una somma pari al 90% del predetto corrispettivo avviene entro il trentesimo giorno del primo mese successivo a quello cui si riferisce la predetta energia elettrica; il pagamento della somma rimanente avviene entro il trentesimo giorno del secondo mese successivo;

10.4.2 La capacità di trasporto destinata al mercato vincolato assegnata ai sensi dell'art. 9, comma 9.2 della deliberazione n. 157/03, è utilizzata dalla società Acquirente unico Spa per la conclusione e l'esecuzione di contratti di fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, a condizione che i medesimi contratti siano conclusi attraverso modalità efficienti di selezione dei prezzi nei mercati esteri per la fornitura di energia elettrica di durata annuale, e per le quantità massime compatibili con la capacità di trasporto assegnata;

10.4.3 Nel caso in cui la capacità di trasporto non sia utilizzata ai sensi dei commi precedenti, detta capacità non può essere assegnata ai clienti del mercato libero;

10.4.4 La società Acquirente unico Spa versa mensilmente alla Cassa una somma pari, per ciascun contratto di importazione, al prodotto del quantitativo di energia elettrica oggetto del medesimo contratto con la differenza tra il prezzo di cessione di cui al precedente comma 10.4.1 ed il prezzo effettivo di acquisto dell'energia elettrica, secondo quanto riportato nel contratto di importazione. Detti versamenti sono ridotti in ragione degli eventuali oneri sopportati dalla società Acquirente unico Spa per i maggiori costi connessi agli abblighi di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999 ed al pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 3, comma 3.1, della deliberazione n. 157/03. I contratti di importazione della società Acquirente unico S.p.a. sono trasmessi in copia conforme all'Auto-

rità. Il Gestore della rete comunica all'Autorità e alla Cassa il quantitativo di energia elettrica importata su base mensile in esecuzione dei predetti contratti;

10.4.5 Il gettito derivante dai versamenti di cui al precedente comma 10.4.4 è destinato al finanziamento del Conto oneri per certificati verdi.»;

n) all'art. 10, comma 10.14 e all'art. 11, comma 11.1, le parole «ciascun trimestre», sono sostituite dalle parole «ciascun mese».

Art. 3.

Correzione di errori materiali all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03

3.1 All'art. 14, dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03, dopo il comma 14.2, è aggiunto il seguente comma: «14.2,1 La lettera *e)* dei commi 22.1, 22.2 e 22.3 del Testo Integrato è sostituita dalla seguente lettera: "*e)* componenti UC1, UC4 e UC5 di cui all'art. 19".».

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

4.1 Il Gestore della rete riformula il regolamento dello STOVE di cui all'art. 5 della deliberazione n. 67/03 sulla base delle modificazioni introdotte con il presente provvedimento.

4.2 A decorrere dal 1° gennaio 2004, il valore della componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, di cui al comma 26.1, lettera *a)*, del Testo integrato, è fissato come risulta dalla tabella 1 allegata alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2002, n. 203/02.

4.3 La deliberazione n. 27/03 e la deliberazione n. 67/03, come risultanti dalle modificazioni introdotte con il presente provvedimento, si applicano a far data dal 1° gennaio 2004:

di pubblicare l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1° aprile 2003, n. 27/03 e l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03, con le modificazioni introdotte dal presente provvedimento;

di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 23 dicembre 2003

Il presidente: ORTIS

04A00649

UNIVERSITÀ «CÀ FOSCARI» DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 16 gennaio 2004.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto di ateneo, emanato con decreto rettorale n. 412/Int. del 30 marzo 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995) e modificato con decreto rettorale n. 428/Int. del 18 aprile 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 1995), decreto rettorale n. 677/Int. dell'11 giugno 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 1997, decreto rettorale n. 242/Int. del 10 marzo 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999), decreto rettorale n. 938 del 21 settembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000), decreto rettorale n. 180 del 8 marzo 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001), decreto rettorale n. 1444 del 29 novembre 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2003), decreto rettorale n. 518 del 1° agosto 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 25 agosto 2003) e decreto rettorale n. 843 del 7 novembre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 22 novembre 2003), e in particolare l'art. 61;

Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 23 settembre 2003, che ha approvato la modifica degli articoli 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 49-*bis*, 49-*ter*, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67 e 68 dello statuto di ateneo;

Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 28 ottobre 2003, che ha approvato, nello stesso testo, le modifiche allo statuto di ateneo di cui alla precedente premessa, dando inoltre mandato agli uffici di riformulare la struttura numerica dell'articolato del nuovo testo statutario, come risulta a seguito degli emendamenti complessivamente approvati;

Vista la nota protocollo n. 32280 del 27 novembre 2003, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le modifiche di cui alle precedenti premesse, nonché il testo coordinato dello statuto di ateneo, risultante dagli emendamenti complessivamente approvati;

Vista la nota protocollo n. 4466 del 22 dicembre 2003, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle suddette modifiche;

Ritenuto che il procedimento previsto per le modifiche dello statuto di ateneo si sia utilmente concluso e che si possa procedere alla pubblicazione delle citate modifiche nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università «Cà Foscari» di Venezia è modificato agli articoli 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 49-*bis*, 49-*ter*, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67 e 68, secondo il testo di seguito riportato che sostituisce il precedente:

Art. 5.

Organizzazione dell'Università

1. L'organizzazione dell'Università si ispira ai principi della sussidiarietà e del decentramento, e riflette la distinzione fra attività di indirizzo e di controllo e attività di gestione.

2. All'attività di indirizzo e controllo sono preposti i seguenti organi di governo:

a) il senato accademico;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il rettore.

3. All'attività di vigilanza e di controllo sulla gestione contabile e finanziaria è preposto il collegio dei revisori dei conti.

4. Gli organi di governo dell'Università sono assistiti da organi consultivi e di proposta.

Questi sono:

a) il consiglio dei direttori di dipartimento;

b) il consiglio degli studenti.

5. Sull'operato degli organi di governo e delle strutture di gestione vigilano il difensore degli studenti e il comitato per le pari opportunità per le materie di competenza.

6. L'attività di gestione è svolta dal direttore amministrativo e dai dirigenti, che rispondono dei relativi risultati, nonché dagli altri responsabili delle strutture dell'università.

7. Sono strutture dell'università:

a) l'amministrazione centrale;

b) i dipartimenti, i centri interdipartimentali e i centri di erogazione di servizi;

c) le facoltà.

8. L'università agisce anche in collaborazione con altre università e attraverso la promozione o l'adesione a centri interuniversitari.

9. Le strutture amministrative dell'università sono organizzate in modo da assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, nonché l'individuazione delle competenze e delle connesse responsabilità.

10. L'università persegue i propri fini didattici, scientifici e organizzativi anche attraverso convenzioni e forme associative, consorzi e società, con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri per attività in Italia e all'estero. In ogni caso devono essere rispettati il principio della pubblicità dei risultati scientifici ed ogni altra condizione derivante dal carattere pubblico e dai fini propri dell'università.

11. L'università cura che i diritti di titolarità o contitolarità della proprietà intellettuale e industriale e dei diritti connessi si concilino con il principio della pubblicità dei risultati della ricerca scientifica.

Art. 6.

Funzioni del senato accademico

1. Il senato accademico è organo di governo dell'ateneo. Esso svolge funzioni di indirizzo, normazione, programmazione, coordinamento e controllo delle attività didattiche e di ricerca dell'ateneo.

2. In particolare il senato accademico:

a) elabora e approva i piani pluriennali di sviluppo dell'ateneo, determinando le priorità nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della didattica e della ricerca;

b) esprime il parere sul bilancio di previsione dell'ateneo;

c) delibera le modifiche allo statuto di ateneo, i regolamenti di ateneo e il codice deontologico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico e amministrativo;

d) delibera sull'offerta didattica dell'ateneo, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;

e) delibera la costituzione, la modificazione e la disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca, approvandone i regolamenti;

f) istituisce centri, anche interuniversitari, di eccellenza, di ricerca, di servizi e ogni altra struttura operativa dell'ateneo, esercitando un controllo annuale sulle attività dei medesimi;

g) delibera la destinazione dei posti del personale docente sulla base delle proposte deliberate dai consigli di facoltà e delle disponibilità finanziarie accertate dal consiglio di amministrazione;

h) definisce i criteri di destinazione delle risorse in ordine alla formazione dell'organico di ateneo del personale tecnico e amministrativo;

i) dirime i conflitti fra le strutture dell'università;

l) approva le convenzioni-tipo e i contratti-tipo con enti e istituzioni esterni attinenti all'organizzazione

e al funzionamento della didattica e della ricerca; approva le convenzioni di particolare rilievo per l'ateneo;

m) designa il collegio dei revisori dei conti e gli esperti componenti il consiglio di amministrazione di sua competenza;

n) determina gli organi e le strutture ai cui titolari o componenti può essere assegnata un'indennità di carica, ivi compresi l'indennità di carica del rettore e gli emolumenti dei componenti del consiglio di amministrazione, e ne propone l'ammontare a quest'ultimo;

o) esprime un parere sui programmi edilizi dell'ateneo, in vista delle delibere del consiglio di amministrazione;

p) esprime pareri su tutte le altre materie ad esso sottoposte dal rettore, nonché su quelle di particolare interesse dell'ateneo spettanti ad altri organi.

3. Il senato accademico motiva esplicitamente le delibere eventualmente difformi dai pareri obbligatori acquisiti da altri organi dell'ateneo.

4. In caso di anticipata cessazione del rettore e durante il periodo di reggenza del prorettore vicario, il senato accademico opera in regime di ordinaria amministrazione.

Art. 8.

Funzioni del rettore

1. Il rettore rappresenta l'università. È organo di governo dell'ateneo, assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione e ne promuove e coordina l'attuazione.

2. In particolare il rettore:

a) ha la rappresentanza legale dell'ateneo;

b) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione e assicura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;

c) nomina i componenti del consiglio di amministrazione;

d) presenta al consiglio di amministrazione per l'approvazione il bilancio di previsione, sulla base dei criteri e delle indicazioni espressi dal senato accademico, e il conto consuntivo;

e) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti e il diritto degli studenti ad una formazione adeguata;

f) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale docente;

g) stipula convenzioni e accordi in materia didattica, scientifica e culturale;

h) emana lo statuto e i regolamenti;

i) vigila sul buon andamento della ricerca e della didattica, così come sull'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa; esercita il potere di annullamento per ragioni di legittimità su tutti gli atti degli organi e delle strutture dell'università;

l) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato dell'ateneo;

m) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento generale universitario, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.

3. Può avocare con provvedimento motivato gli atti di competenza del direttore amministrativo e dei dirigenti.

4. In caso di necessità e urgenza il rettore può adottare provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione sollecitandone la ratifica nella seduta immediatamente successiva.

5. Il rettore può optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione o esenzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al preside della facoltà di appartenenza.

Art. 9.

Elezione del rettore

1. Il rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o optino per il tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

2. L'elettorato attivo spetta a tutti i professori straordinari, ordinari, associati, di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori, ai membri del consiglio degli studenti e al personale tecnico e amministrativo e ai collaboratori ed esperti linguistici in misura pari al 20% dei docenti elettori, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo.

3. Il decano indice le elezioni entro centottanta giorni dalla scadenza del mandato e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta giorni dalla indizione e non oltre il 30 settembre. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano indice le elezioni entro quindici giorni dalla cessazione e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta e non oltre sessanta giorni dalla indizione. In tal caso le funzioni del rettore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal prorettore vicario.

4. Il rettore, nelle prime tre votazioni, è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candi-

dato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

5. Il rettore è proclamato eletto dal decano dell'università ed è nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Al rettore spetta una indennità di carica determinata, su proposta del senato accademico, dal consiglio di amministrazione.

6. In caso di assenza o di impedimento del decano, l'elezione è indetta dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, che provvede anche alla proclamazione.

7. Il rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente rettore, il rettore eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per il triennio accademico successivo.

Art. 11.

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è organo di indirizzo e di controllo dell'attività amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo.

2. Il consiglio di amministrazione delibera:

a) il bilancio di previsione, le variazioni al medesimo e il conto consuntivo;

b) il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) il regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;

d) i programmi edilizi dell'ateneo e i relativi atti di attuazione per assicurare alle strutture gli spazi per lo svolgimento delle loro attività, sentito il senato accademico;

e) i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, sentito il senato accademico e il consiglio degli studenti;

f) l'organico di ateneo del personale tecnico e amministrativo, sulla base delle priorità e dei criteri stabiliti dal senato accademico;

g) le modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio;

h) tutti gli atti che rientrano nelle competenze attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo;

i) sulla copertura finanziaria delle iniziative e attività approvate dal senato accademico. In caso di delibera non positiva, l'argomento viene sottoposto per il riesame al senato accademico.

3. Il consiglio di amministrazione inoltre:

a) conferisce e revoca l'incarico di direttore amministrativo;

b) designa il nucleo di valutazione;

c) approva le convenzioni e i contratti di sua competenza;

d) delibera, su proposta del senato accademico, l'ammontare dell'indennità di carica del rettore e di quelle dei soggetti di cui alla lettera *n)* del secondo comma dell'art. 6.

4. In caso di anticipata cessazione del rettore e durante il periodo di reggenza del prorettore vicario, il consiglio di amministrazione opera in regime di ordinaria amministrazione.

Art. 12.

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore;

b) il prorettore vicario, senza diritto di voto;

c) il direttore amministrativo, anche con funzioni di segretario verbalizzante;

d) sei esperti, di cui cinque designati dal senato accademico e uno dal consiglio degli studenti, nominati dal rettore.

2. Gli esperti devono essere scelti, secondo criteri di professionalità e competenza, tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore pubblico o privato ovvero funzioni dirigenziali in amministrazioni pubbliche o private. Essi non possono essere docenti o dipendenti o studenti dell'Università di Venezia.

3. Su proposta del rettore, sentito il senato accademico, il consiglio di amministrazione può decidere di allargare la propria composizione con non più di due rappresentanti di enti e organismi pubblici e privati, con cui l'università abbia rapporti di collaborazione o che si impegnino a contribuire, per la durata e nella misura indicata dal consiglio di amministrazione stesso, al bilancio dell'università con l'erogazione di fondi non finalizzati.

4. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal rettore e dura in carica tre anni accademici.

5. Il consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria dal rettore almeno una volta ogni due mesi. Può essere convocato in qualsiasi momento dal rettore, o quando ne facciano richiesta almeno tre componenti.

Art. 16.

Funzioni del comitato dei referenti sociali

[L'articolo viene abrogato].

Art. 17.

Composizione del comitato dei referenti sociali

[L'articolo viene abrogato].

Art. 18.

Funzioni del consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è organo collegiale di rappresentanza degli studenti: ha funzioni propositive ed è organo consultivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio degli studenti:

a) designa un esperto componente del consiglio di amministrazione e il difensore degli studenti;

b) designa i due rappresentanti degli studenti che partecipano al senato accademico;

c) designa i rappresentanti degli studenti nel comitato per lo sport universitario;

d) adotta, in conformità ai regolamenti di ateneo, il proprio regolamento interno;

e) esprime parere obbligatorio su:

1) per le parti di competenza, il regolamento generale di ateneo e il codice deontologico;

2) il regolamento delle attività formative autogestite dagli studenti, il regolamento didattico di ateneo e i regolamenti delle strutture didattiche;

3) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;

4) gli interventi di attuazione del diritto allo studio;

5) gli interventi atti ad assicurare un equilibrato rapporto fra risorse disponibili e domanda didattica, in particolare sul numero di iscritti a ciascun corso.

3. Propone i criteri generali da applicare per la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero; formula proposte per il riparto dei fondi previsti a bilancio per attività autogestite.

4. Esprime pareri sulle modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio.

5. Elabora proposte su tutte le materie di interesse degli studenti; in particolare è chiamato a formularle sulle materie di cui alla lettera *e)* del secondo comma; svolge ogni altra funzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 19.

Composizione del consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è composto da non più di trenta membri, eletti tra gli iscritti ai corsi di laurea, laurea specialistica e ai dottorati di ricerca dell'università secondo le modalità contenute nel regolamento generale di ateneo.

2. Il consiglio degli studenti rinnova ogni tre anni accademici i suoi componenti.

3. Il consiglio degli studenti elegge tra i suoi componenti il presidente, che dura in carica un triennio accademico.

4. Il funzionamento e le modalità di elezione sono stabiliti dal regolamento generale di ateneo.

Art. 23.

Direttore amministrativo

1. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio di amministrazione a persona dotata di professionalità adeguata, scelta tra i dirigenti delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche; il contratto è a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile.

2. Il direttore amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali di ateneo della cui efficienza e del cui buon andamento è responsabile, ed esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale tecnico e amministrativo. Il direttore amministrativo presenta annualmente al consiglio di amministrazione e al senato accademico una relazione sull'attività svolta, a cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture anche decentrate.

3. Nel rispetto degli esiti della contrattazione collettiva decentrata svolta nelle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, il direttore amministrativo:

a) sottopone proposte agli organi di governo dell'ateneo inerenti all'organizzazione dei servizi e del personale;

b) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di governo;

c) provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale tecnico e amministrativo.

4. Il direttore amministrativo, inoltre:

a) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi affidandone la gestione ai dirigenti;

b) partecipa agli organi di governo dell'ateneo secondo le norme del presente statuto;

c) verifica e controlla l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

d) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale tecnico e amministrativo appartenente a tutte le aree e qualifiche funzionali, ivi compresi i dirigenti ed il personale delle strutture, di norma su richiesta del responsabile ed anche prescindendo da questa in caso di grave incuria del responsabile;

e) stipula i contratti dell'università e sottoscrive le convenzioni nei limiti necessari alla gestione.

5. Spetta inoltre al direttore amministrativo determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici, che a lui fanno capo, in conformità alle direttive impartite dal consiglio di amministrazione, nonché adottare gli atti di gestione del personale tecnico e amministrativo dell'università e assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti necessari alla gestione.

6. Il direttore amministrativo designa fra i dirigenti o tra i vice dirigenti dell'ateneo, un vicedirettore amministrativo che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 28.

Consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento è organo di programmazione e di gestione del dipartimento. In particolare:

a) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento:

b) detta i criteri per l'impiego degli ambienti e delle risorse del dipartimento;

c) approva, su proposta del direttore, il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

d) approva, in conformità ai regolamenti di ateneo, il regolamento di dipartimento;

e) formula le proposte per le chiamate dei professori di ruolo e le richieste di destinazione dei posti di professore e ricercatore;

f) formula proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'università;

g) coopera ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e al buon andamento delle attività didattiche.

2. Fanno parte del consiglio di dipartimento:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori afferenti al dipartimento;

b) il segretario amministrativo, che partecipa alle sedute con funzioni consultive e di verbalizzazione;

c) rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca afferenti al dipartimento, determinati in numero e secondo modalità stabiliti dal regolamento di dipartimento.

3. Le modalità di funzionamento del consiglio di dipartimento sono disciplinate dal regolamento di dipartimento.

Art. 30.

Direttore di dipartimento

1. Il direttore rappresenta il dipartimento. Presiede il consiglio e la giunta, ove costituita, cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni e svolge tutte le funzioni gestionali non espressamente attribuite al consiglio di dipartimento.

2. Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento fra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle votazioni successive, salva, in questa seconda fase, la partecipazione al voto di almeno un terzo degli aventi diritto. La convocazione del collegio deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di svolgimento di almeno quattro votazioni che potranno tenersi nello stesso giorno o in giorni diversi.

3. Nel caso di accertata indisponibilità dei professori di prima fascia, alla carica di direttore può essere eletto un professore di seconda fascia confermato a tempo pieno afferente al dipartimento.

4. Il direttore è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

5. Il direttore designa tra i professori di ruolo e fuori ruolo del dipartimento un vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il vicedirettore è nominato con decreto del rettore.

6. Il direttore esercita il potere di avocazione sugli atti del segretario amministrativo solo per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento che viene tempestivamente portato a conoscenza del consiglio di dipartimento.

Art. 32

Modalità di costituzione dei dipartimenti

1. La costituzione, la modifica e la disattivazione dei dipartimenti sono di competenza del senato accademico, che delibera a maggioranza assoluta dei componenti, nel rispetto dei principi generali della libertà di ricerca e della omogeneità del metodo e degli obiettivi scientifici prospettati.

2. La costituzione di un dipartimento è deliberata dal senato accademico sulla base di un motivato progetto scientifico presentato da un congruo numero di docenti, sentiti il consiglio di amministrazione e il consiglio dei direttori di dipartimento. Il progetto scientifico deve essere corredato da un piano economico e di funzionamento. In ogni caso, il numero di docenti necessario per la costituzione e la conservazione del dipartimento non può essere inferiore a venti, dei quali almeno quattro professori di ruolo di prima fascia.

3. Il senato accademico può deliberare la disattivazione di un dipartimento qualora vengano a mancare i presupposti scientifici o numerici che ne hanno determinato la costituzione.

4. I dipartimenti si possono articolare in sezioni. La costituzione di sezioni può essere deliberata dal consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti, qualora le articolazioni delle aree culturali e scientifiche presenti lo rendano opportuno. Il consiglio di dipartimento con la stessa maggioranza può deliberarne la disattivazione.

5. Con la maggioranza di due terzi dei componenti, il senato accademico può approvare la costituzione di dipartimenti concernenti aree scientifiche di particolare interesse per l'ateneo anche in deroga al numero minimo di docenti previsto al comma 2, a condizione che almeno tre siano professori di ruolo di prima fascia.

Art. 33.

Centri interdipartimentali di ricerca

1. Centri interdipartimentali possono essere costituiti tra più dipartimenti per lo svolgimento di attività di ricerca sulla base di progetti a durata pluriennale.

2. La proposta di costituzione, deliberata dai dipartimenti interessati, è approvata dal senato accademico sulla base della disponibilità delle relative risorse accertate dal consiglio di amministrazione.

3. La delibera costitutiva indica le strutture organizzative, il personale afferente, le risorse assicurate dai dipartimenti promotori e quelle complessivamente da reperire per il funzionamento del centro. La medesima delibera fissa le norme di funzionamento amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo.

Art. 34.

Ruolo della facoltà

1. La facoltà assicura l'apporto qualificato di risorse umane alle attività da essa coordinate.

2. L'offerta didattica della facoltà può articolarsi in corsi di laurea e laurea specialistica. La facoltà può inoltre proporre l'istituzione e l'attivazione di corsi per master universitario di primo e secondo livello, di scuole di specializzazione e di corsi di perfezionamento.

Le modalità di istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio sono previste dal regolamento didattico di ateneo.

3. Le facoltà dell'ateneo sono indicate nel regolamento didattico di ateneo.

Art. 35.

Organi della facoltà

1. Sono organi delta facoltà:

a) il consiglio di facoltà;

b) il preside;

c) la giunta di facoltà, ove costituita;

d) i collegi didattici;

e) la commissione didattica di facoltà.

Art. 36.

Funzioni del consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è organo di programmazione e coordinarnento. In particolare, esercita le seguenti funzioni:

a) delibera, in conformità ai regolamenti di ateneo, il regolamento di facoltà, a maggioranza assoluta dei suoi componenti;

b) formula proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'università;

c) delibera sulle richieste di posti di ruolo docente da inoltrare al senato accademico sulla base delle proposte approvate dai consigli di dipartimento dai collegi didattici;

d) delibera la chiamata dei docenti di ruolo, su proposta dei consigli dei dipartimenti interessati. Le deliberazioni concernenti la relativa chiamata, nonché quelle concernenti le persone dei docenti sono adottate dal consiglio di facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori;

e) per esigenze di ordine didattico il consiglio di facoltà, sentiti i collegi didattici, può deliberare sull'attribuzione di responsabilità didattiche ai docenti della facoltà, anche nell'ambito del settore scientifico-disciplinare diverso da quello di appartenenza. In tal caso il docente deve dichiarare per iscritto il proprio con-

senso. Il consiglio di facoltà delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore;

f) per esigenze di ordine didattico il consiglio di facoltà, sentiti i collegi didattici e i consigli dei dipartimenti interessati, può deliberare il passaggio della titolarità di un docente a un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di appartenenza, purché sia accertata e documentata la sua competenza scientifica e didattica nell'area disciplinare del nuovo settore e fatte salve le prescritte autorizzazioni. Il docente deve dichiarare per iscritto il proprio consenso. Il consiglio di facoltà delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore;

g) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti, sentiti rispettivamente i collegi didattici e i consigli di dipartimento interessati;

h) coordina annualmente le attività didattiche programmate dai collegi didattici e dalle scuole di specializzazione;

i) organizza attività culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti, sentito il consiglio degli studenti;

l) esprime parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica, sentiti i collegi didattici e i consigli di dipartimento.

2. Il consiglio di facoltà può istituire una giunta alla quale delegare poteri decisionali e funzioni istruttorie. La giunta è costituita nei modi previsti dal regolamento di facoltà ed è revocabile con le stesse procedure.

Art. 38.

Preside di facoltà

1. Il preside rappresenta la facoltà ed esercita poteri di coordinamento e vigilanza sulle attività didattiche della facoltà.

2. Convoca e presiede il consiglio di facoltà e ne rende esecutive le deliberazioni.

3. Il preside è eletto, dai componenti del consiglio di facoltà, tra i professori di prima fascia in regime di tempo pieno, con la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

4. Il preside dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

5. La carica di preside è incompatibile con quella di rettore, di prorettore, di direttore di dipartimento e centro interdipartimentale di ricerca e di erogazione di servizi, di presidente di collegio didattico, di direttore di scuola di specializzazione e loro sostituti.

6. Il preside può designare tra i professori di prima fascia un vicepreside che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. La carica di vicepreside è incompatibile con quella di rettore, di prorettore e di direttore di dipartimento e suo sostituto.

7. Il preside e il vicepreside sono nominati con decreto del rettore.

Art. 39.

Collegi didattici

1. I collegi didattici organizzano l'attività di un singolo corso di studio o di più corsi di studio, anche di classi diverse purché omogenee dal punto di vista scientifico-culturale.

2. I collegi didattici sono nominati dai consigli di facoltà. Essi sono formati da un minimo di cinque a un massimo di sette docenti, uno dei quali ha funzione di presidente. Il presidente deve essere un professore di prima o di seconda fascia, nominato dal consiglio di facoltà.

Art. 40.

Commissione didattica di facoltà

1. La commissione didattica di facoltà costituisce osservatorio permanente delle attività didattiche, con particolare riguardo alla valutazione della funzionalità ed efficacia delle strutture didattiche, della qualità dell'attività didattica e del funzionamento dell'orientamento e del tutorato.

2. La commissione è presieduta dal preside o da un suo delegato ed è composta, secondo norme fissate dal regolamento della facoltà, da una rappresentanza paritetica di docenti facenti parte dei diversi collegi didattici e di studenti iscritti a diversi corsi di studio e designati dal consiglio degli studenti.

Art. 41.

Funzioni del consiglio di corso di diploma e di laurea

[L'articolo viene abrogato].

Art. 42.

Composizione del consiglio di corso di diploma e di laurea

[L'articolo viene abrogato].

Art. 43.

Funzioni del comitato per la didattica

[L'articolo viene abrogato].

Art. 44.

Composizione del comitato per la didattica

[L'articolo viene abrogato].

Art. 45.

Corsi di laurea e laurea specialistica interfacoltà

1. Ove il corso di laurea o laurea specialistica sia istituito mediante l'apporto di più facoltà dell'Università Ca' Foscari o anche di facoltà di altre università, le competenze sull'organizzazione della didattica proprie dei consigli di facoltà potranno essere dagli stessi delegate al collegio didattico che sarà composto dai docenti di tutte le facoltà interessate.

2. L'apporto di facoltà di altre università sarà regolato da apposite convenzioni.

Art. 49.

Funzionamento degli organi collegiali

1. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è necessario che intervenga almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto, salvo il caso che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza e che debbano comunque ritenersi giustificati.

2. Le deliberazioni degli organi collegiali sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto; in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Il presidente di un organo collegiale cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti, senza computare a tal fine il presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione viene approvata, il decano dell'organo, entro il termine di trenta giorni, convoca le elezioni per la designazione del nuovo presidente.

4. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano alle seguenti cariche: preside, direttore di dipartimento, presidente del consiglio dei direttori di dipartimento, direttore di centro interdipartimentale di ricerca o di erogazione di servizi, presidente del consiglio degli studenti.

5. Il voto di un organo collegiale contrario ad una proposta del suo presidente non comporta le dimissioni dello stesso.

Art. 49-*bis.*

Decadenza

1. L'assenza del titolare di una carica, protratta per un periodo continuativo superiore a sei mesi, determina la decadenza dalla carica stessa.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Art. 49-*ter.*

Indennità di carica

1. I titolari di più cariche, per le quali sia prevista la corresponsione di indennità, sono tenuti ad optare per una sola di esse.

2. L'assenza del titolare di una carica, protratta per un periodo continuativo superiore a tre mesi, determina la sospensione della relativa indennità e l'assegnazione della stessa al vicario, ove esista, fino al rientro in servizio del titolare.

Art. 50.

Servizi didattici integrativi

1. L'Università può istituire servizi didattici integrativi aventi ad oggetto:

a) corsi di orientamento degli studenti per l'iscrizione agli studi universitarie per l'elaborazione dei piani di studio nonchè per l'iscrizione ai corsi post-laurea;

b) corsi di preparazione agli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e per la preparazione dei concorsi pubblici;

c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale e altri corsi post-laurea;

d) corsi di formazione permanente e ricorrente;

e) altri corsi di educazione e formazione esterna, in particolare per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti;

f) ogni altro corso inteso a migliorare la preparazione degli studenti.

Art. 54.

Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università

[L'articolo viene abrogato].

Art. 55.

Tipi di regolamento

1. Sono regolamenti di ateneo:

a) il regolamento generale di ateneo;

b) il regolamento didattico di ateneo;

c) il regolamento dei dottorati di ricerca e il regolamento dei corsi per master universitario;

d) il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

e) il regolamento delle attività formative autogestite dagli studenti;

f) il regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;

g) il regolamento per la gestione, la tenuta e la tutela dei documenti amministrativi;

h) il regolamento del personale tecnico e amministrativo;

i) ogni altro regolamento che disciplini materie di interesse dell'Università.

Art. 56.

Contenuto dei regolamenti di ateneo

1. Il regolamento generale di ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Università nel suo complesso e le modalità di elezione delle rappresentanza negli organi di governo; è deliberato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il regolamento didattico di ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia titoli universitari e di tutte le attività formative previste dallo statuto. Fissa i criteri generali per la formazione dei regolamenti delle strutture didattiche. È deliberato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Il regolamento dei dottorati di ricerca e il regolamento dei corsi per master universitario sono approvati dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio; disciplina altresì le procedure contrattuali, l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto dell'Università, quanto dei singoli centri di spesa.

Il regolamento è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico.

5. Il regolamento delle attività formative autogestite dagli studenti è deliberato dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere obbligatorio del consiglio degli studenti.

6. Il regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi stabilisce le modalità di espletamento del procedimento amministrativo e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi; è deliberato dal consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, sentite le rappresentanze sindacali unitarie.

7. Il regolamento per la gestione, la tenuta e la tutela dei documenti amministrativi è approvato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.

8. Il regolamento del personale tecnico e amministrativo disciplina l'organizzazione del personale medesimo, ed in particolare le procedure di assegnazione delle persone alle strutture e agli uffici ad opera del direttore amministrativo. Detta i criteri sulla base dei quali l'Università provvede alla istituzione di corsi di formazione e all'organizzazione di incontri, conferenze e seminari per l'aggiornamento del personale tecnico e amministrativo; è deliberato dal consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, sentite le rappresentanze sindacali unitarie.

Art. 57.

Contenuto dei regolamenti di singole strutture

[L'articolo viene abrogato].

Art. 58.

Formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per la formazione e la modifica dei regolamenti di singole strutture spetta ad ogni membro dell'organo consiliare cui compete l'approvazione degli stessi.

2. I regolamenti sono deliberati dagli organi consiliari delle strutture a maggioranza assoluta dei componenti e trasmessi al senato accademico per l'approvazione.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del rettore e, salvo ragioni di urgenza, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo all'affissione all'albo dell'Università.

Art. 59.

Pareri - Scadenza termini

1. I pareri sui regolamenti di ateneo richiesti a organi o strutture vanno espressi entro sessanta giorni dal ricevimento del testo, trascorsi i quali si procede comunque alla deliberazione definitiva.

In ogni altro caso il parere si ritiene favorevole ove non venga espresso entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 63.

Segretario degli organi collegiali

1. Il segretario degli organi collegiali cura la tenuta del verbale delle sedute e può essere coadiuvato da personale tecnico e amministrativo di livello adeguato.

Art. 64.

Interpretazioni

1. Nello statuto:

a) per professori, si intendono i professori straordinari, ordinari ed associati, di ruolo e fuori ruolo;

b) per docenti, si intendono i professori straordinari, ordinari, associati, di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori;

c) con la parola «ricercatori» si intendono anche gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento;

d) per studenti si intendono gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione, di dottorato di ricerca e per master universitario nell'Università Ca' Foscari di Venezia;

e) con l'espressione «personale tecnico e amministrativo» si intende tutto il personale non docente dell'Università, di ogni area funzionale e qualifica, compresa quella dirigenziale;

f) con l'espressione «personale» si intende il personale docente e il personale tecnico e amministrativo;

g) con l'espressione «è immediatamente rieleggibile per una sola volta» usata per le cariche elettive triennali si intende che la durata della carica non può superare i sei anni su nove anni.

Art. 65.

Rinnovo delle rappresentanze negli organi collegiali

1. I professori, i ricercatori e il personale tecnico e amministrativo designati o eletti negli organi collegiali previsti dallo statuto restano in carica tre anni accademici.

2. Le rappresentanze degli studenti negli organi collegiali previsti dallo statuto sono rinnovate ogni tre anni accademici.

3. I componenti designati o eletti negli organi collegiali di ateneo e delle singole strutture possono essere ridesignati o rieletti consecutivamente per una sola volta.

4. La mancata designazione di uno o più componenti non pregiudica la validità della composizione degli organi.

5. Gli organi individuali e i membri degli organi collegiali continuano a svolgere le loro funzioni anche dopo la scadenza del proprio mandato, fino alla loro sostituzione.

6. I rappresentanti del personale eletti nel senato accademico devono dimettersi dalle cariche esecutive sindacali e di organizzazione di categoria eventualmente ricoperte.

Art. 66.

Costituzione degli organi statutari

[L'articolo viene abrogato].

Art. 67.

Disattivazione di strutture

[L'articolo viene abrogato].

Art. 68.

Entrata in vigore dello statuto

[L'articolo viene abrogato].

Art. 2.

A seguito delle modifiche di cui al precedente art. 1, la numerazione degli articoli dal 18 al 68 viene aggiornata.

La sezione V del capo I del titolo II («Comitato dei referenti sociali») è soppressa: le successive sezioni VI e VII sono conseguentemente rinumerate.

La sezione II del capo IV del titolo II («Corsi di diploma e di laurea») è soppressa. La successiva sezione III («Corsi di diploma e di laurea interfacoltà») è rinominata in «Corsi di laurea e laurea specialistica interfacoltà». Le sezioni III e IV sono conseguentemente rinumerate.

Il titolo V («Disposizioni finali e transitorie») è rinominato in «Disposizioni finali».

Art. 3.

Le modifiche di cui ai precedenti articoli 1 e 2 entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Venezia, 16 gennaio 2004

Il rettore: GHETTI

04A00538

COMMISSARIO PER L'EMERGENZA VENUS

ORDINANZA 14 novembre 2003.

Nomina dell'ufficio di segreteria del commissario delegato alla gestione dell'emergenza Venus. (Ordinanza n. 1).

IL COMMISSARIO DELEGATO
(ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3324 DEL 7 NOVEMBRE 2003)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3324 del 7 novembre 2003 con la quale il comandante della capitaneria di porto di Livorno è stato nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'emergenza a seguito dell'incagliamento della motonave Venus sulla scogliera di Castiglioncello (Livorno) nonché provvedere alla realizzazione di tutti i necessari interventi diretti al superamento del contesto emergenziale;

Ritenuto necessario dettare le disposizioni organizzative volte ad assicurare al commissario l'immediato supporto tecnico e amministrativo per all'assolvimento dell'incarico individuando i funzionari della capitaneria di porto di Livorno che, in rapporto alle loro competenze, possiedono le adeguate professionalità;

Considerato che appare necessario, in considerazione dell'ingente mole di lavoro derivante dall'applicazione della predetta ordinanza, predisporre un'adeguata organizzazione interna volta ad assicurare al commissario stesso un adeguato supporto tecnico amministrativo;

Vista la organizzazione della capitaneria di porto di Livorno, quale risulta dalle tabelle organiche approvate dallo Stato Maggiore Marina;

Ordina:

1. È istituita, alle dirette dipendenze del commissario, la segreteria del «Commissario delegato alla gestione dell'emergenza Venus» con il compito, anche, di ricevere, conservare e trasmettere tutta la corrispondenza e la documentazione inerente la gestione commissariale.

All'ufficio di segreteria è destinata la dott.ssa Francesca Calabrese De Feo, direttore amministrativo, la quale si potrà avvalere del personale destinato alla propria unità organizzativa.

2. Il supporto amministrativo, tecnico e di gestione contabile all'attività del commissario è assicurato per le aree funzionali sotto indicate dai seguenti dirigenti-funzionari:

Tutela dell'ambiente e del territorio:

CV (CP) Stefano Porciani;

TV (CP) Maurizio Paganini,

aspetti tecnico operativi:

CF (CP) Umberto Marsili;

CC (CP) Alberto Betti,

aspetti amministrativi contabili e contenzioso:

CC (CP) Paolo Lavorenti;

direttore amministrativo dott.ssa Francesca Calabrese De Feo.

2. Gli adempimenti relativi alla gestione contabile (tenuta della contabilità speciale, emissione di ordinativi di pagamento e rendicontazione) dei fondi accreditati al commissario delegato sono svolti dalla sezione amministrativa della capitaneria di porto di Livorno.

Livorno, 14 novembre 2003

Il commissario: BRUSCO

04A00619

ORDINANZA 5 gennaio 2004.

Nomina del commissario consultivo per l'emergenza a seguito dell'incagliamento della motonave Venus sulla scogliera di Castiglioncello. (Ordinanza n. 2-*bis*).

IL COMMISSARIO DELEGATO
(ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3324 DEL 7 NOVEMBRE 2003)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3324 del 7 novembre 2003 con la quale il comandante della capitaneria di porto di Livorno è stato nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'emergenza a seguito dell'incagliamento della motonave Venus sulla scogliera di Castiglioncello (Livorno) nonché provvedere alla realizzazione di tutti i necessari interventi diretti al superamento del contesto emergenziale;

Visto l'art. 5 della predetta ordinanza che prevede l'autorizzazione per il commissario di avvalersi di un comitato con funzioni consultive all'uopo costituito, composto, oltre che dal medesimo commissario delegato, anche dal sindaco del comune di Rosignano Marittimo, dal prefetto di Livorno, dall'assessore alla protezione civile della regione Toscana, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente n. GAB/2003/11783/001 in data 19 novembre con la quale sono stati designati a far parte del comitato consultivo, in rappresentanza del Ministero dell'ambiente, il C.V. (CP) aus. Mauro Bellini e il dott. ing. Ermanno Zanardi;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DPC/CG/0054044 in data 1° dicembre 2003 con la quale è stato designato a far parte del comitato consultivo, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il C.F. Rodolfo Giovannini;

Ordina:

1. È istituito il comitato consultivo di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3224 del 7 novembre 2003 così costituito:

commissario delegato C.A. (CP) Marco Brusco;

prefetto di Livorno dott. Giancarlo Trevisone;

assessore alla protezione civile della regione Toscana sig. Tommaso Franci;

sindaco di Rosignano Marittimo sig. Gianfranco Simoncini;

rappresentante Presidenza del Consiglio: C.F. Rodolfo Giovannini;

rappresentante Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: C.V. (CP) aus. Mauro Bellini e dott. ing. Ermanno Zanardi.

2. Il commissario provvederà, con apposita comunicazione, a convocare i componenti del comitato per la riunione di insediamento.

Livorno, 5 gennaio 2004

Il commissario: BRUSCO

04A00620

ORDINANZA 13 gennaio 2004.

Nomina del delegato, in qualità di rappresentante del commissario per l'affidamento, mediante appalto-concorso, del servizio di rimozione e demolizione della motonave Venus. (Ordinanza n. 3).

IL COMMISSARIO DELEGATO
(ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3324 DEL 7 NOVEMBRE 2003)

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3324 del 7 novembre 2003 con la quale il comandante della capitaneria di porto di Livorno è stato nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'emergenza a seguito dell'incagliamento della motonave Venus sulla scogliera di Castiglioncello (Livorno) nonché provvedere alla realizzazione di tutti i necessari interventi diretti al superamento del contesto emergenziale;

Visto il bando di gara per l'affidamento, mediante appalto-concorso, del servizio di rimozione e demolizione della motonave Venus nonché l'acquisto, da parte del demolitore, del materiale ferroso derivante dalla demolizione;

Considerato che dopo l'espletamento delle procedure concorsuali occorrerà procedere alla stipula del contratto di appalto con l'aggiudicatario;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina di un ufficiale rogante ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina di un pubblico ufficiale delegato a rappresentante il commissario nella stipula del contratto ai sensi degli articoli 93 e 94 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Considerato che il C.V. (CP) Stefano Porciani presta servizio, presso la capitaneria di porto di Livorno con funzioni anche di capo sezione della direzione marittima;

Considerato che la dott.ssa Francesca Calabrese De Feo, direttore amministrativo, presta servizio presso la capitaneria di porto, assegnata alla sezione demanio ed ambiente;

Ordina:

1. Il C.V. (CP) Stefano Porciani è delegato, in qualità di rappresentante del commissario, a stipulare i contratti di cui agli articoli 93 e 94 del regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924 e a presiedere le gare ai sensi dell'art. 16 del regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e dell'art. 97 del regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924.

2. La dott.ssa Francesca Calabrese De Feo, direttore amministrativo, è incaricata di ricevere, in qualità di ufficiale rogante, i contratti ed i verbali previsti dall'art. 95 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, stipulati dal commissario.

Livorno, 13 gennaio 2004

Il commissario: BRUSCO

04A00621

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

4° aggiornamento relativo all'accertamento della verifica di conformità delle armi ad aria compressa o a gas compressi sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 Joule

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 362 del 9 agosto 2001, sono stati attribuiti i numeri di verifica di conformità pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003 (supplemento ordinario) n. 103 del 6 maggio 2003, n. 210 del 10 settembre 2003 (supplemento ordinario) e per i sottoelencati modelli:

N. C.N. 173 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "RHOM" MOD. TWINMASTER TRAINER
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: una
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 8
Lunghezza delle canne: mm 153
Lunghezza dell'arma: mm 220
Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico
Tipo della molla: a massa battente
N° di spire totali: 20
Diametro esterno della molla: mm 6,70
Diametro del filo: mm 1
Stato o Stati in cui è prodotta: Germania
Stato o Stati da cui è importata: Germania
Presentatore: Grilli Valerio, rappresentante legale della ditta "Armeria Bersaglio Mobile s.n.c.".

N. C.N. 174 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "HATSAN" MOD. 100
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: una
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 440 con portamirino mm 445
Lunghezza dell'arma: mm 1130
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
Tipo della molla: a stantuffo
N° di spire totali: 38
Diametro esterno della molla: mm 19,5
Diametro del filo: mm 3
Stato o Stati in cui è prodotta: Turchia
Stato o Stati da cui è importata: Turchia
Presentatore: Frigerio Giovanna, amministratore unico della ditta "Bruni S.r.l.".

N. C.N. 175 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "NORCONIA" MOD. QB6 - XS
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: una
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 400
Lunghezza dell'arma: mm 620 con calcio esteso mm 860
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
Tipo della molla: a stantuffo
N° di spire totali: 28
Diametro esterno della molla: mm 18,1
Diametro del filo: mm 2,6
Stato o Stati in cui è prodotta: Cina
Stato o Stati da cui è importata: Germania
Presentatore: Tassinari Andrea, rappresentante legale della ditta "Diamant s.a.s.".

N. C.N. 176 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "CZ" MOD. SLAVIA 631
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: una
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 527
Lunghezza dell'arma: mm 1160
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
Tipo della molla: a stantuffo
N° di spire totali: 36
Diametro esterno della molla: mm 18,3
Diametro del filo: mm 2,8
Stato o Stati in cui è prodotta: Germania
Stato o Stati da cui è importata: Germania
Presentatore: Berti Carlo, rappresentante legale della ditta "Bignami S.p.A.".

N. C.N. 177 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "NORICA" MOD. 56
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: una
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 400 con portamirino mm 410
Lunghezza dell'arma: mm 954
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
Tipo della molla: a stantuffo
N° di spire totali: 23
Diametro esterno della molla: mm 19,5
Diametro del filo: mm 2,85
Stato o Stati in cui è prodotta: Spagna
Stato o Stati da cui è importata: Spagna
Presentatore: Pagani Massimo, rappresentante legale della ditta "The Four Company S.p.A.".

N. C.N. 178 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "NORICA" MOD. QUICK
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: una
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 455
Lunghezza dell'arma: mm 1160
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
Tipo della molla: a stantuffo
N° di spire totali: 44
Diametro esterno della molla: mm 18
Diametro del filo: mm 3
Stato o Stati in cui è prodotta: Spagna
Stato o Stati da cui è importata: Spagna
Presentatore: Pagani Massimo, rappresentante legale della ditta "The Four Company S.p.A.".

N. C.N. 179 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "NORICA" MOD. STAR GOLD
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: una
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 450
Lunghezza dell'arma: mm 1080
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
Tipo della molla: a stantuffo
N° di spire totali: 27
Diametro esterno della molla: mm 19,5
Diametro del filo: mm 2,82
Stato o Stati in cui è prodotta: Spagna
Stato o Stati da cui è importata: Spagna
Presentatore: Pagani Massimo, rappresentante legale della ditta "The Four Company S.p.A.".

N. C.N. 180 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "NORICA" MOD. 83
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: una
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 180 con portamirino mm 190
Lunghezza dell'arma: mm 375
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
Tipo della molla: a stantuffo
N° di spire totali: 22
Diametro esterno della molla: mm 18,2
Diametro del filo: mm 2,80
Stato o Stati in cui è prodotta: Spagna
Stato o Stati da cui è importata: Spagna
Presentatore: Pagani Massimo, rappresentante legale della ditta "The Four Company S.p.A.".

N. C.N. 181 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "BAIKAL" MOD. IZH - 46
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: una
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 280
Lunghezza dell'arma: mm 420
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
Tipo della molla: a massa battente
N° di spire totali: 13,5
Diametro esterno della molla: mm 8
Diametro del filo: mm 1,23
Stato o Stati in cui è prodotta: Russia
Stato o Stati da cui è importata: Russia
Presentatore: Garbarino Giuseppe, titolare della ditta "Prima Armi S.r.l.".

N. C.N. 182 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "BAIKAL" MOD. IZH - 53 M
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: una
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 228
Lunghezza dell'arma: mm 407
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
Tipo della molla: a stantuffo
N° di spire totali: 24,5
Diametro esterno della molla: mm 20
Diametro del filo: mm 1,86
Stato o Stati in cui è prodotta: Russia
Stato o Stati da cui è importata: Russia
Presentatore: Garbarino Giuseppe, titolare della ditta "Prima Armi S.r.l.".

N. C.N. 183 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "BAIKAL" MOD. MP - 651 K
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: una
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: mm 152
Lunghezza dell'arma: mm 240
Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico
Tipo della molla: a valvola
N° di spire totali: 13,5
Diametro esterno della molla: mm 8
Diametro del filo: mm 1,23
Stato o Stati in cui è prodotta: Russia
Stato o Stati da cui è importata: Russia
Presentatore: Garbarino Giuseppe, titolare della ditta "Prima Armi S.r.l.".

N. C.N. 184 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "BAIKAL" MOD. MP - 654 K
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: una
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: mm 98
Lunghezza dell'arma: mm 165
Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico
Tipo della molla: a valvola
N° di spire totali: 24,5
Diametro esterno della molla: mm 20
Diametro del filo: mm 1,86
Stato o Stati in cui è prodotta: Russia
Stato o Stati da cui è importata: Russia
Presentatore: Garbarino Giuseppe, titolare della ditta "Prima Armi S.r.l.".

N. C.N. 185 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BAIKAL" MOD. MP - 532
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: una
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 400 con copricanna mm 725
Lunghezza dell'arma: mm 1200
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
Tipo della molla: a stantuffo
N° di spire totali: 24,5
Diametro esterno della molla: mm 20
Diametro del filo: mm 1,86
Stato o Stati in cui è prodotta: Russia
Stato o Stati da cui è importata: Russia
Presentatore: Garbarino Giuseppe, titolare della ditta "Prima Armi S.r.l.".

N. C.N. 186 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BAIKAL" MOD. IZH - 38 C
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: una
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 445
Lunghezza dell'arma: mm 1050
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
Tipo della molla: a stantuffo
N° di spire totali: 24,5
Diametro esterno della molla: mm 20
Diametro del filo: mm 1,86
Stato o Stati in cui è prodotta: Russia
Stato o Stati da cui è importata: Russia
Presentatore: Garbarino Giuseppe, titolare della ditta "Prima Armi S.r.l.".

N. C.N. 187 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BAIKAL" MOD. IZH - 60
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: una
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 450 con copricanna mm 473
Lunghezza dell'arma: mm 775
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
Tipo della molla: a stantuffo
N° di spire totali: 24,5
Diametro esterno della molla: mm 20
Diametro del filo: mm 1,86
Stato o Stati in cui è prodotta: Russia
Stato o Stati da cui è importata: Russia
Presentatore: Garbarino Giuseppe, titolare della ditta "Prima Armi S.r.l.".

N. C.N. 188 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BAIKAL" MOD. IZH - 61
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: una
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 450 con copricanna mm 473
Lunghezza dell'arma: mm 775
Funzionamento: ad aria compressa a ripetizione semplice (ordinaria)
Tipo della molla: a stantuffo
N° di spire totali: 24,5
Diametro esterno della molla: mm 20
Diametro del filo: mm 1,86
Stato o Stati in cui è prodotta: Russia
Stato o Stati da cui è importata: Russia
Presentatore: Garbarino Giuseppe, titolare della ditta "Prima Armi S.r.l.".

N. C.N. 189 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "GAMO" MOD. CFX ROYAL F
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: una
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 450 con portamirino mm 508
Lunghezza dell'arma: mm 1170
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
Tipo della molla: a stantuffo
N° di spire totali: 35
Diametro esterno della molla: mm 19,9
Diametro del filo: mm 3
Stato o Stati in cui è prodotta: Spagna
Stato o Stati da cui è importata: Spagna
Presentatore: Adinolfi Ermanno, presidente della ditta "Adinolfi S.r.l.".
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "CFX F".

N. C.N. 190 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "DIANA" MOD. F 46 CFO
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: una
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 350 con portamirino mm 355
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
Tipo della molla: a stantuffo
N° di spire totali: 31
Diametro esterno della molla: mm 19,7
Diametro del filo: mm 2,7
Stato o Stati in cui è prodotta: Germania
Stato o Stati da cui è importata: Germania
Presentatore: Tassinari Andrea, rappresentante legale della ditta "Diamant s.a.s.".

Note.

Al n. C.N. 80 di verifica di conformità dove è iscritta la carabina ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale) «FEINWERKBAU» mod. P 70 cal. mm 4,5 (canna mm 425 con contrappeso mm 650) è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche P 700.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 6 novembre 2003.

Rettifiche.

Al n. C.N. 164 di verifica di conformità dove è scritto: «Denominazione: "IZHMASH" mod. YUNKER - 2», leggasi: «Denominazione: "IZHMASH" mod. YUNKER - 3».

Al n. C.N. 165 di verifica di conformità dove è scritto: «Denominazione: "IZHMASH" mod. YUNKER - 3», leggasi: «Denominazione: "IZHMASH" mod. YUNKER - 2».

04A00648

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Scioglimento della società cooperativa «Edificatrice Valerina S.c.r.l.», in Prato

A seguito degli accertamenti effettuati sull'attività della cooperativa indicata in oggetto è emerso che:

la società cooperativa è inattiva dal 29 novembre 1982;

la società cooperativa non ha provveduto al deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni.

Poiché quanto sopra riportato costituisce motivo per lo scioglimento della cooperativa per atto di autorità, il direttore della direzione provinciale del lavoro di Prato, quale autorità cui spetta la vigilanza su codesto ente, sulla base del decreto della direzione generale della cooperazione emanato il 6 marzo 1996, ha avviato le procedure dello scioglimento d'ufficio della stessa senza nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Ciò premesso, si invita la S.V. a far pervenire le proprie eventuali controdeduzioni, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione del presente avviso, presso la D.P.L. di Prato U.O. Cooperazione, via Frà Bartolomeo, 32 - Prato.

04A00542

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato di rettifica relativo alla circolare 2 dicembre 2003, attuativa del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera.

Nella circolare citata in epigrafe, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2004, sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 7, al paragrafo 4.4, punto 5, sesto rigo, è eliminata la seguente frase «qualora l'ultimo bilancio dichiarazione dei redditi relativa agli ultimi tre esercizi»;

alla pag. 29, allegato *D*, è inserito il seguente titolo della tabella: «Esempio di calcolo del contributo (ESL max 40%, FP pari al 50% dell'ESL; mutuo: durata preammortamento 4,5 anni, rimborso del finanziamento con rate semestrali costanti posticipate)»;

alla pag. 43, la tabella 6.2 è modificata come segue: l'intestazione della quinta e ottava colonna è sostituita con «Quantità prodotta», l'intestazione della sesta e nona colonna è sostituita con «Prezzo di base (euro)»;

alla pag. 63, la tabella 6.2 è modificata come segue: è eliminata la tabella priva di intestazioni di colonna, l'intestazione della quinta e ottava colonna è sostituita con «Quantità prodotta», l'intestazione della sesta e nona colonna è sostituita con «Prezzo di base (euro)».

04A00640

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Comunicati relativi ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che la ditta sottoelencata, già assegnataria di marchio di identificazione ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla ditta sono stati restituiti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, che ha provveduto alla loro deformazione:

Marchio	Ragione sociale	Sede
029 BZ	F.lli Muscolino S.r.l.	39012 Merano corso Libertà, 73/D

Si rende noto che le ditte sottoelencate, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno restituito alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, per la deformazione, i seguenti punzoni, in quanto inservibili dall'uso:

Marchio	Ragione sociale	Sede	Quantità punzoni	Tipo punzone
68 BZ	Lindig Helmuth	Merano	1	1° gr. incavo
56 BZ	Völser Goldschmiede d. Wallnöfer W.	Fiè	3 2	2° gr. diritti 2° gr. incavi
105 BZ	Aurum Snc d. Norggler & Gorfer	Silandro	2 1	2° gr. incavi 3° gr. diritto
32 BZ	Goldschmiede Kusstatscher A. & Co. Sas	Bolzano	1 1 1 1	1° gr. diritto 1° gr. incavo 2° gr. diritto 2° gr. incavo
33 BZ	Morin Norber & C. Snc	Bolzano	1	2° gr. incavo
84 BZ	Laurin's Snc di Klammer Arnold	Nalles	1 1 1 1	1° gr. diritto 1° gr. incavo 2° gr. diritto 2° gr. incavo
118 BZ	Mini Gold di Benetti Ugo	Bolzano	1	2° gr. incavo
119 BZ	Geier Peter	Tirolo	1	1° gr. incavo

04A00650-04A00652

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FROSINONE

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa sotto elencata, già assegnataria del marchio sotto indicato, ha cessato la propria attività.

Si è proceduto dunque al ritiro del marchio ed alla cancellazione dal registro degli assegnatari:

Marchio	Ragione sociale	Sede
41 FR	Fusaro Maria Teresa	Frosinone (FR)

04A00651

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401022/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.